

N. 31/2013 di RUBRICA

Atti Privati stipulati da Italferr S.p.A. in
nome e per conto di Rete Ferroviaria Italiana S.p.A.

Imposta di bollo assolta in
modo virtuale ai sensi
dell'art. 7 DM 23/1/2004 -
comunicazione del 15/10/08
PROT. 2008113200 Agenzia
delle Entrate di Roma 1

CONVENZIONE

per la progettazione esecutiva e l'esecuzione dei lavori relativi all'adeguamento del Sistema Controllo Marcia Treno su impianti ACEI esistenti nel Nodo di Brescia e nelle linee afferenti, nell'ambito dei lavori relativi alla penetrazione urbana in Brescia della Linea AV/AC

FRA

RETE FERROVIARIA ITALIANA Società per Azioni, di seguito, per brevità **“Ferrovie”** e/o **“Committente”**, rappresentata nel presente Atto da **ITALFERR S.p.A.** - Società con socio unico soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A. - con sede in Roma, Via V. G. Galati, 71, Registro delle Imprese di Roma e Codice Fiscale n. 06770620588, Partita IVA n. 01612901007, rappresentata nel presente Atto dall'**Ing. Rosanna DEL MASCHIO**, nata a Aviano (PN) il 31 maggio 1972, nella qualità di Dirigente Italferr, munito dei necessari poteri come da Procura Speciale in data 31 maggio 2012, di cui a rogito Dr. Gianfranco Lepri, Notaio in Roma, iscritto presso il Ruolo dei Distretti Notarili Riuniti di Roma, Velletri e Civitavecchia, Repertorio Notarile n. 85736, Numero di Raccolta n. 20616

E

l'Impresa **BOMBARDIER TRANSPORTATION ITALY S.p.A.**, di seguito per brevità **“Appaltatore”**, con sede in 17047 Vado Ligure (SV), Via Tecnomasio n.2, iscritta presso la Camera di Commercio di Savona nel Registro delle Imprese al n. 00839490158 Codice Fiscale n. 00839490158, Partita IVA n. 01271120097, rappresentata dall'**Ing. Franco PIETRINI** nato a Montegabbione (TR), il 07 febbraio 1951, nella sua qualità di Procuratore, giusta Procura rilasciata a cura del dott. Agostino Firpo Notaio in Savona con atto di Repertorio n. 49865 e di raccolta n. 26640 del 21 maggio 2009,

PREMESSO CHE

1. **“Ferrovie”**, in relazione al Piano d'Impresa relativo al Programma **“linea AV/AC**

Milano-Verona”, ha la necessità di procedere all’affidamento in appalto della **Progettazione Esecutiva** e dell’**Esecuzione** dei lavori di adeguamento del Sistema Controllo Marcia Treno su impianti ACEI esistenti nel Nodo di Brescia e nelle linee afferenti, nell’ambito dei lavori relativi alla penetrazione urbana in Brescia della Linea AV/AC ;

2. in data 09 agosto 2013, è stata esperita, ai sensi della Parte III del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., apposita procedura negoziata senza previa indizione di gara ai sensi dell’art.221, comma 1, lettera c) ed e) del D.lgs 163/2006 con l’Impresa BOMBARDIER TRANSPORTATION ITALIA S.p.A.;
3. con lettera Prot. DAS.AP.AL.0078097.13.U del 28 novembre 2013, ricevuta dall’Appaltatore in pari data, è stato comunicato il buon esito delle verifiche effettuate ai fini dell’affidamento dell’appalto;
4. l’Appaltatore ha costituito la cauzione definitiva di cui al successivo articolo 11;
5. si rende pertanto ora necessario procedere alla stipula del contratto di appalto.

Tutto ciò premesso, le Parti, come sopra costituite, convengono e stipulano quanto segue.

ARTICOLO 1

RICHIAMO PREMESSE

Le premesse alla presente Convenzione costituiscono parte integrante e sostanziale del contratto.

ARTICOLO 2

OGGETTO DEL CONTRATTO DI APPALTO

2.1 Con il presente contratto di appalto, “Ferrovie” affida all’Appaltatore, che accetta, alle condizioni contenute nella presente Convenzione e negli atti in essa richiamati e ad essa allegati, la Progettazione Esecutiva e l’Esecuzione dei lavori di adeguamento del Sistema Controllo Marcia Treno su impianti ACEI esistenti nel Nodo di Brescia e nelle linee

affidenti, nell'ambito dei lavori relativi alla penetrazione urbana in Brescia della Linea AV/AC. La Progettazione Esecutiva (d'ora in avanti, semplicemente, "Progetto Esecutivo" o "PE") dovrà essere redatta in conformità al "Progetto Definitivo" (d'ora in avanti, semplicemente, "Progetto Definitivo" o "PD") (allegato n. 9) posto a base di gara, ivi compreso il "Piano di Sicurezza e Coordinamento" (PSC) allegato al presente atto, nel rispetto delle prescrizioni e specifiche dei capitolati speciali e della documentazione elencata al successivo articolo 43 (documenti facenti parte del contratto) e in particolare delle "Prescrizioni per la Progettazione Esecutiva" (PPP) (allegato n. 3.2), del "Manuale di Progettazione" (d'ora in avanti anche MDP) (allegato n. 3.1) e dell'art. 20 delle "Condizioni Generali di Contratto per gli appalti di lavori delle Società del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane" (d'ora in avanti, per brevità, "C.G.C." o "Condizioni Generali") (allegato n. 1).

2.2 I lavori di adeguamento del SCMT su impianti ACEI esistenti nel Nodo di Brescia, per la cui completa individuazione si rimanda agli elaborati del **Progetto Definitivo** (allegato n. 9), consistono principalmente in:

- interventi IS sull'impianto esistente ACEI di Brescia Centrale
- interventi IS sull'impianto esistente ACE di Brescia Scalo
- interventi IS sull'impianto esistente ACEI di Bivio Mella
- interventi IS sull'impianto esistente tratta Brescia Scalo - Brescia Centrale

2.3 Rientrano, inoltre, nell'oggetto dell'appalto a titolo esemplificativo e non esaustivo, e dunque sono compresi e compensati nell'importo contrattuale:

- a) progettazione esecutiva di dettaglio e di adattamento del progetto delle "Ferrovie" ai sistemi, alle apparecchiature ed ai brevetti di proprietà dell'Appaltatore, coerentemente con le prescrizioni relative all'esercizio ferroviario;
- b) studi, accertamenti, rilievi, sondaggi e indagini di maggior dettaglio o verifica necessari per una completa e corretta definizione delle opere;

- c) collaudi in fabbrica delle apparecchiature;
- d) allacciamento con sistemi di alimentazione e sistemi TLC messi a disposizione da Ferrovie;
- e) garanzia dei materiali e degli impianti;
- f) messa a terra delle apparecchiature e dei sistemi costituenti gli impianti secondo normativa vigente in materia;
- g) assistenza tecnica necessaria durante l'effettuazione delle prove e verifiche propedeutiche e finali, eseguite dalla Direzione Lavori e da Ferrovie per l'attivazione degli impianti e per tutti i collaudi relativi alle opere previsti in contratto, compresa la messa a disposizione degli strumenti e degli apparati necessari per tali attività;
- h) esecuzione delle eventuali modifiche agli impianti che si rendano necessarie per attivazioni parziali o fasi propedeutiche;
- i) utilizzo del sistema Project Document Management (PDM) ai fini della gestione informatizzata degli elaborati di progetto di cui al successivo articolo 16bis;
- j) esecuzione delle modifiche agli apparati prodotti ed eventualmente installati a fronte dei risultati non soddisfacenti delle prove e verifiche, compresa l'eliminazione delle eventuali interferenze elettromagnetiche fra le apparecchiature di nuova installazione e gli altri apparati e/o impianti di RFI;
- k) spostamento reti di sottoservizi;
- l) fornitura della documentazione tecnica delle opere finite, comprensiva di specifiche tecniche degli impianti e manuali per la conduzione e la manutenzione;
- m) lavorazioni da eseguirsi nelle ore notturne;
- n) lavorazioni da eseguirsi per fasi;
- o) carico, scarico, trasporto e smaltimento presso impianti autorizzati dei materiali di risulta da gestire come rifiuti;

p) eliminazione delle interferenze con gli impianti ferroviari esistenti e/o con altre imprese o Enti interferenti operanti contemporaneamente sui cantieri;

2.4 Rientrano comunque nell'oggetto del contratto di appalto l'esecuzione di tutte le prestazioni ed i lavori, pur non espressamente indicati nel "Progetto Definitivo", nonché ogni altro intervento complementare ed accessorio indispensabile per dare completamente finite ed idonee all'uso, cui sono destinate, tutte le opere costituenti l'oggetto del contratto di appalto nonché ogni tipo di attività occorrente per l'acquisizione di autorizzazioni, concessioni, benestare, permessi, nulla osta o altri provvedimenti dovuti da terzi sul "Progetto Esecutivo" in conformità alle previsioni del "Progetto Definitivo".

2.5 Sono altresì comprese nell'appalto la realizzazione delle opere con le modalità per fasi dettagliate dal "Progetto Definitivo", (Allegato n.9 alla presente Convenzione), che descrivono le attivazioni funzionali per il contenimento delle soggezioni. A tal fine l'Appaltatore dovrà porre in essere ogni azione tesa ad assicurare il massimo coordinamento delle sue attività con quelle svolte nell'ambito degli appalti eseguiti contemporaneamente al presente, in particolare con l'Appalto "Realizzazione dell'armamento, degli impianti di trazione elettrica e degli adeguamenti dell'ACEI esistente per la penetrazione urbana della linea AV/AC nel Nodo di Brescia e la sistemazione a PRG della Stazione di Brescia" di cui si riporta parte degli elaborati di progetto definitivo in allegato alla presente Convenzione (**Allegato n.33**).

ARTICOLO 3

CONDIZIONI PARTICOLARI DI CONTRATTO

3.1 I lavori oggetto del contratto e tutte le altre prestazioni dovute dall'Appaltatore sono soggetti alle condizioni ed alle prescrizioni stabilite nei documenti elencati al successivo articolo 43 (documenti facenti parte del contratto), i quali tutti formano parte integrante ed essenziale del contratto, pur quando non siano materialmente allegati alla

presente Convenzione, in quanto l'Appaltatore dichiara di averli conosciuti ed accettati, come li conosce ed accetta, senza eccezione alcuna.

3.2 Con la dizione "Condizioni Generali di Contratto" riportata nel citato art. 43 (documenti facenti parte del contratto) si intendono le Condizioni Generali di Contratto per gli appalti di lavori delle Società del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, approvate dal Consiglio di Amministrazione di Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A. nella seduta del 31 gennaio 2012 e registrate in data 2 marzo 2012 presso l'Agenzia delle Entrate, Direzione provinciale I di Roma, Ufficio territoriale di Roma 1 Trastevere, al n. 5424, Serie 3 (**allegato n. 1**).

Nel seguito della presente Convenzione le predette Condizioni Generali vengono per brevità indicate "C.G.C." o "Condizioni Generali".

3.3 Le tariffe di "Ferrovie" indicate all'articolo 43 punto 2.8.1 (documenti facenti parte del contratto) (**allegato n. 12**), della presente Convenzione, hanno valore contrattuale solo per le parti descrittive e prescrittive, mentre i prezzi in esse riportati rilevano solo ai fini dell'applicazione dell'art. 37 delle "C.G.C.".

3.4 Tutti gli obblighi ed oneri derivanti dall'osservanza di leggi, capitolati e regolamenti richiamati dai documenti di cui sopra, nonché dalle disposizioni emanate dalle autorità competenti in relazione ai luoghi dove si debbono eseguire i lavori, sono compresi e compensati dall'importo offerto dall'Appaltatore.

3.5 In caso di discordanza o contrasto fra disposizioni di uno stesso documento di contratto si applicano le disposizioni più favorevoli per "Ferrovie".

ARTICOLO 4

DIRETTORE DEI LAVORI E GESTIONE TECNICO-AMMINISTRATIVA

DEL CONTRATTO

4.1 Il Direttore dei Lavori è nominato da parte di "Ferrovie", ai sensi e per gli effetti di

cui all'art. 14.2 delle “C.G.C.”.

4.2 Per la gestione tecnico-amministrativa del presente appalto e per il controllo dell'osservanza delle prescrizioni contrattuali, compresi il controllo e la definizione della Progettazione Esecutiva e lo svolgimento delle funzioni di Direzione Lavori, “Ferrovie” si avvarrà di ITALFERR S.p.A., in forza di mandato con rappresentanza ad essa già attribuito ai sensi dell'art. 1704 del codice civile. I rapporti tra “Ferrovie” e l'Appaltatore saranno direttamente curati da ITALFERR S.p.A..

4.3 Durante il corso delle prestazioni, la gestione tecnico-amministrativa del contratto sarà effettuata dal Project Manager di ITALFERR S.p.A., in qualità di responsabile dell'esecuzione dei lavori, il quale provvederà a controllare la perfetta osservanza da parte dell'Appaltatore di tutte le pattuizioni contrattuali e il corretto e tempestivo svolgimento di tutte le attività necessarie per l'espletamento delle prestazioni, ferme restando le responsabilità, che secondo le leggi e le norme vigenti, fanno capo al Progettista dell'Appaltatore.

ARTICOLO 5

RAPPRESENTANTI DELL'APPALTATORE

5.1 L'Appaltatore indica nel **Sig. Claudio FRANCHITTI** il proprio Direttore Tecnico di cui all'art. 15 delle “C.G.C.”; rimane ferma la facoltà dell'Appaltatore di nominare, uno o più Direttori di cantiere, secondo quanto disposto dal citato art. 15 delle “C.G.C.”.

5.2 “Ferrovie” può rifiutare a proprio insindacabile giudizio il Direttore Tecnico e/o il/i Direttore/i di Cantiere e in generale tutti i soggetti incaricati dall'Appaltatore di gestire per proprio conto i rapporti relativi al contratto d'appalto, ivi compreso il coordinatore per la sicurezza nella fase di progettazione, di cui al successivo art. 14, punto 1.2, ovvero esigerne la sostituzione, senza che spetti all'Appaltatore alcun compenso a titolo di indennizzo.

ARTICOLO 6

IMPORTO DELL'APPALTO

6.1 L'importo dell'appalto, al netto del ribasso dello **0,5%** (zero virgola cinque per cento) praticato nell'offerta, è di **Euro 655.310,48** (*euro seicentocinquantacinquemilatrecentodieci/48*), di cui:

- a) Euro 41.806,89** (*euro quarantunomilaottocentosei/89*) per gli oneri relativi all'attuazione dei piani della **sicurezza** (Voce a corpo 1). Tale importo corrisponde a quello indicato nella lettera di invito e non è soggetto al ribasso di cui sopra offerto dall'Appaltatore;
- b) Euro 16.878,74** (*euro sedicimilaottocentosettantotto/74*), per le prestazioni di **Progettazione Esecutiva e relativo Piano di Sicurezza e Coordinamento** (Voce a corpo 2);
- c) Euro 596.624,85** (*euro cinquecentonovantaseimilaseicentoventiquattro/85*) per lavorazioni compensate **a corpo** (Voce a corpo 3) come specificato al successivo articolo 7, punto 7.1, al netto degli oneri relativi all'attuazione dei piani della sicurezza e dei costi e spese di progettazione;

6.2 Tutti i prezzi stabiliti nel presente articolo non sono comprensivi dell'Imposta sul Valore Aggiunto (I.V.A.).

ARTICOLO 7

CORRISPETTIVI

I lavori e le prestazioni oggetto del presente appalto saranno compensati a corpo con i prezzi indicati al punto 7.1 del presente articolo.

I prezzi stessi sono stati offerti dall'Appaltatore in base ai propri calcoli, alle proprie indagini ed alle proprie stime.

Al riguardo l'Appaltatore dichiara di aver preso visione dei luoghi, delle condizioni ambientali e degli elaborati del "Progetto Definitivo", di averne verificato la completezza, la realizzabilità delle opere in esso previste, la adeguatezza e di averne tenuto conto nella sua offerta.

I prezzi stessi comprendono e compensano tutti gli oneri, diretti ed indiretti, nessun eccettuato, che l'Appaltatore dovrà sostenere per consegnare le opere complete ed ultimate, nel rispetto del “Progetto Esecutivo” da redigere sulla base del “PD”, per osservare tutte le prescrizioni esecutive del presente contratto, nonché per assolvere a tutti gli adempimenti ed obblighi assunti con il presente appalto.

7.1 Lavori, forniture e prestazioni da contabilizzare a corpo.

VOCE A CORPO 1 (Sicurezza).

Esecuzione di interventi necessari per garantire la sicurezza e la salute nei cantieri durante la realizzazione delle opere in conformità a quanto previsto nel Piano di Sicurezza e Coordinamento (di seguito PSC).

Euro 41.806,89

(euro quarantunomilaottocentosei/89)

Avvertenza alla voce a corpo 1:

Il prezzo a corpo comprende e compensa i costi della sicurezza relativi ai lavori previsti in appalto.

VOCE A CORPO 2 (Progettazione esecutiva e relativo Piano di Sicurezza e Coordinamento e Progettazione di Dettaglio)

Esecuzione delle prestazioni di Progettazione Esecutiva e di Dettaglio, della redazione del Piano di Sicurezza e Coordinamento, degli studi o indagini di maggior dettaglio o verifica e/o conferma rispetto a quelli utilizzati per la redazione del “Progetto Definitivo”, richiesti o necessari per le corrette e complete definizioni per la Progettazione Esecutiva e di Dettaglio, secondo quanto previsto nelle “PPP” (**allegato n. 3.2**).

Euro 16.878,74

(euro sedicimilaottocentosettantotto/74)

Avvertenza alla voce a corpo 2:

Il prezzo a corpo comprende e compensa anche tutti gli oneri relativi alla redazione del Piano di Sicurezza e Coordinamento in fase di Progettazione Esecutiva.

VOCE A CORPO 3

Esecuzione degli interventi sotto elencati, individuati e descritti negli elaborati di “Progetto Definitivo” (**allegato n. 9**):

Adeguamento degli impianti SCMT di Brescia su impianti ACEI esistenti e nelle linee afferenti, di cui al precedente art. 2;

596.624,85

(euro cinquecentonovantaseimilaseicentoventiquattro/85)

Avvertenza alla voce a corpo 3:

L'elenco e le descrizioni degli interventi compresi nella Voce a Corpo 3 sono da intendersi indicativi e non esaustivi; tutti gli interventi sopra menzionati sono meglio descritti negli elaborati del Progetto Definitivo posto a base di gara (**allegato n. 9**) e saranno descritti in dettaglio negli elaborati di “Progetto Esecutivo” elaborato dall'Appaltatore e approvato da “Ferrovie”.

Costituiscono inoltre parte integrante della voce suddetta, oltre agli elaborati di progetto già menzionati, i capitolati, le tariffe dei prezzi allegate e richiamate (limitatamente agli aspetti tecnici: prescrizioni, modalità esecutive, obblighi ed oneri di esecuzione, qualità dei materiali), le prescrizioni tecniche, i regolamenti, le istruzioni e le norme allegate o richiamate nel presente contratto, ai quali l'Appaltatore dovrà scrupolosamente attenersi nella realizzazione delle opere stesse.

Nei prezzi a corpo sono compresi e compensati gli oneri per il rispetto di quanto previsto e prescritto nella predetta documentazione per dare le opere oggetto del contratto completate a regola d'arte e pronte per l'uso cui sono destinate.

7.2 p.m.

7.3 Lavori in economia.

I lavori in economia sono regolati come indicato nell'**allegato n. 13** "Obblighi ed oneri particolari dell'Appaltatore".

7.4 Tutti i prezzi stabiliti nel presente articolo non sono comprensivi di I.V.A..

ARTICOLO 8

INVARIABILITÀ DEI PREZZI

8.1 In deroga all'art. 1664 del C.C., rimane stabilito che i prezzi saranno invariabili e non soggetti a modifiche di sorta, qualunque eventualità possa verificarsi in qualsiasi momento, per tutta la durata del contratto, ivi comprese eventuali protrazioni del termine utile per effetto di differimento della scadenza del termine utile per il completamento di lavori e/o sospensioni dei lavori ordinate da "Ferrovie". Per le prestazioni del presente contratto non è ammesso il ricorso alla revisione dei prezzi e non si applica il meccanismo del prezzo chiuso di cui all'art. 133, comma 3 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.; resta in ogni caso, altresì, esclusa l'applicazione della disciplina dettata dai commi da 4 a 7 (inclusi) del medesimo art. 133 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i..

8.2 I compensi per le prestazioni di "Progettazione Esecutiva" e per ogni spesa ed attività accessoria saranno invariabili e non soggetti a modificazioni di sorta, qualunque eventualità si verifichi in qualsiasi momento, per tutta la durata del rapporto, ivi comprese eventuali protrazioni del termine utile, per effetto di proroghe concesse o sospensioni delle prestazioni ordinate, ed eventuale maggior importo delle opere progettate con il Progetto Esecutivo di cui al successivo art. 16 rispetto all'importo presunto di cui al precedente articolo 6.1 lettera c).

ARTICOLO 9

PAGAMENTI

9.1 L'Appaltatore ha diritto al pagamento di acconti sull'importo dell'appalto.

9.2 L'importo di ciascun acconto riguardante le prestazioni di realizzazione delle opere è determinato mensilmente con i criteri di seguito indicati.

9.3 Il termine di cui all'art. 44.4 delle "C.G.C." decorre a partire dal trentunesimo giorno successivo al completamento del mese di lavori al quale si riferisce il singolo S.A.L..

9.4 Il prezzo a corpo della **Voce a Corpo 1** (costo della sicurezza) sarà contabilizzato, fino a concorrenza del prezzo stesso, incrementando l'importo di ogni Stato di Avanzamento Lavori di una percentuale ottenuta dividendo l'importo della Voce 1 per l'importo dell'appalto di cui all'articolo 6.1, al netto degli oneri per la sicurezza e delle spese di progettazione.

9.5 Qualora, per effetto di eventuali varianti, si renda necessario, nell'ultimo stato di avanzamento lavori si procederà al conguaglio fra l'importo sino ad allora corrisposto e quanto effettivamente spettante all'Appaltatore per oneri di sicurezza.

9.6 Il prezzo a corpo della **Voce a Corpo 2** (per le prestazioni della Progettazione Esecutiva e di Dettaglio), sempre che l'Appaltatore rilasci le garanzie previste dalla legge e dal contratto, sarà corrisposto con le modalità di seguito indicate:

a) il 70% (settanta per cento), in unica soluzione, mediante S.A.L. da emettere entro 30 giorni naturali e consecutivi dalla consegna dei lavori, a valle dell'approvazione da parte di "Ferrovie" degli elaborati del Progetto Esecutivo dell'Appaltatore e degli elaborati del "Progetto di Dettaglio" delle opere indicate all'articolo 16.8 lettera b);

b) il residuo 30% (trenta per cento), in più soluzioni d'importo commisurato ad ogni singola opera o parte di opera come definita dalle "Prescrizioni tecniche per la computazione e salizzazione delle opere" (**allegato n. 3.5**), mediante stati di avanzamento da emettersi entro 30 giorni naturali e consecutivi dall'approvazione da parte di "Ferrovie" degli elaborati del "Progetto di Dettaglio" delle restanti opere. Ogni singolo S.A.L. relativo a tali prestazioni non potrà essere di importo inferiore ad **Euro 1.000,00** (Euro mille/00).

9.7 p.m.

9.8 Il prezzo a corpo della **Voce a Corpo 3** (lavori) verrà contabilizzato, a seguito di constatazione verbalizzata in contraddittorio con l'Appaltatore, con le Schede di salizzazione, approvate da "Ferrovie". Le schede di salizzazione sono predisposte dall'Appaltatore unitamente al "Progetto Esecutivo", in accordo con quanto previsto dalla WBS, nel rispetto del "Manuale di Progettazione" (MDP) (**allegato n. 3.1**).

9.9 Qualora durante lo svolgimento dei lavori, per motivi non dipendenti dall'Appaltatore, risulti la temporanea impossibilità di completare le opere o parte di opere da contabilizzare a corpo secondo le Schede di salizzazione approvate, "Ferrovie" potrà riconoscere a richiesta dell'Appaltatore la suddivisione della parte di Opera interessata sulla base delle quantità che verranno realmente eseguite, per importi in ogni caso non inferiori ad **Euro 20.000,00** (Euro ventimila/00).

9.10 La predetta richiesta potrà essere accolta da "Ferrovie" qualora risulti che l'Appaltatore abbia operato con ogni possibile mezzo a disposizione, al fine di raggiungere la produzione prevista secondo il "Programma Esecutivo" approvato di cui all'articolo 19 e ferme restando le valutazioni sugli eventuali ritardi di cui all'articolo 19 medesimo.

9.11 Qualsiasi ritardo nella compilazione degli stati di avanzamento lavori e nel pagamento delle somme dovute in acconto è disciplinato dall'art. 45 delle "Condizioni Generali".

9.12 Il pagamento della rata di saldo è disposto entro 90 giorni dalla data di emissione del certificato di collaudo.

9.13 Qualora il pagamento della rata di saldo sia ritardato spettano all'Appaltatore gli interessi nella misura e nei termini stabiliti dall'art. 56 delle "Condizioni Generali". Tutti gli interessi sono comprensivi del maggior danno ai sensi dell'art. 1224 cod. civ..

9.14 Il codice identificativo (CIG) e il codice unico di progetto (CUP) relativo al

presente contratto vengono indicati dal Committente nei seguenti: **CIG 5284507122** – **CUP J41C07000000001**.

Le fatture dovranno essere intestate a RETE FERROVIARIA ITALIANA S.p.A. - Piazza della Croce Rossa, 1 - 00161 Roma, e trasmesse all'indirizzo che sarà all'uopo comunicato.

Le fatture devono riportare il codice identificativo di gara (CIG) e il codice unico di progetto (CUP).

“Ferrovie” effettuerà i pagamenti in favore dell'Appaltatore esclusivamente a mezzo di bonifico bancario su una banca domiciliata nel paese di residenza dell'Appaltatore stesso.

Ai sensi dell'art. 3 della Legge 136/2010 e s.m., l'Appaltatore ha comunicato a “Ferrovie” con nota del 27 novembre 2013 gli estremi identificativi del conto corrente dedicato, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso, estremi e generalità che vengono qui di seguito riportati:

Conto Corrente n.000000180546 presso DEUTSCHE BANK sede di Milano, via S.Prospiero n.2, CODICE IBAN IT72 A031 0401 6000 0000 0180 546.

Delegati ad operare sul conto:

- Ing Luigi CORRADI, nato a Genova l'8 maggio 1966, Codice Fiscale CRRLGU66E08D969U;
- Dott. Michele CERRATO, nato a Albenga (SV), il 10 settembre 1970, Codice Fiscale CRRMHL70P10A145F;
- Dott.ssa Flavia MIRABELLI, nata a Roma il 25 gennaio 1966, Codice Fiscale MRBFLV66A65H501W;
- Dott. Giulio QUOJANI, nato a Roma il 05 ottobre 1972, Codice Fiscale QJNGLI72R05H501J;
- Ing. Paolo COVONI, nato a Prato (FI) il 15 Agosto 1960, Codice Fiscale CVNPLA60M15G999N;

- Ing. Pierre CICION, nato a Monaco (MCO) il 22 Febbraio 1965, Codice Fiscale CCNPRR65B22Z123Y;
- Dott. Marcello COMITI, nato a La Spezia (SP) il 28 febbraio 1970 Codice Fiscale CMTMCL70B28E463T;
- Dott. Alessandro ZORATTI, nato a Sassari (SS) il 10 Settembre 1971, Codice Fiscale ZRTL SN71L10I452L;
- Dott.ssa Laura Elisabeth JANSE, nata ad Amsterdam (Olanda) il 17 febbraio 1972, Codice Fiscale JNS LLS72B57Z126G.

I pagamenti saranno pertanto effettuati a mezzo bonifico bancario sul predetto conto corrente dedicato, restando espressamente inteso che l'adempimento di tale modalità costituisce valore di quietanza, con salvezza di "Ferrovie" da ogni responsabilità conseguente. È obbligo dell'Appaltatore comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi con la predetta nota e sopra riportati.

L'Appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 136/2010 e s.m.i.

L'Appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla prefettura – ufficio territoriale del Governo della provincia di Brescia della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

Ferma la clausola risolutiva espressa di cui al successivo art. 34, in ragione di quanto stabilito dall'art. 3, della Legge 136/2010 e s.m.i., costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c., anche il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

Ai sensi dell'art. 3, comma 9, della Legge 136/2010 e s.m., "Ferrovie" verifica che nei

contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate al presente contratto sia inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola del seguente tenore:

“L’impresa, in qualità di subappaltatore/subcontraente dell’impresa nell’ambito del contratto sottoscritto con, identificato con il CIG n. /CUP n., assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3, della Legge 136/2010 e s.m.i.. L’impresa, in qualità di subappaltatore/subcontraente dell’impresa, si impegna a dare immediata comunicazione a della notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria. L’impresa, in qualità di subappaltatore/subcontraente dell’impresa, si impegna a inviare copia del presente contratto a”

Per quanto specificamente riguarda i subcontratti stipulati dall’Appaltatore diversi dai contratti di subappalto e dai contratti assimilabili al subappalto di cui al comma 11 dell’art. 118, del D.Lgs. 163/2006, l’Appaltatore, unitamente alla comunicazione del nome del subcontraente, è obbligato a trasmettere al Committente copia del subcontratto.

9.15 Rimane inteso che “Ferrovie” non procederà al pagamento delle somme dovute in acconto e della rata di saldo qualora non sussistano tutte le condizioni previste dalla vigente normativa per procedervi.

ARTICOLO 10

CESSIONE DEI CREDITI

10.1 I crediti ed i debiti derivanti dall’esecuzione del presente contratto non possono formare oggetto di cessione o di delegazione o di mandato all’incasso se non previa autorizzazione scritta da parte del Direttore Amministrativo di “Ferrovie”, autorizzazione che potrà essere rifiutata solo per giustificati motivi.

10.2 Le cessioni, le delegazioni o i mandati all’incasso a favore di Fercredit S.p.A., con sede in Roma, via Nomentana, n. 4, si intendono fin da ora autorizzati.

10.3 La cessione senza previa autorizzazione dà diritto a “Ferrovie” di risolvere il rapporto ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 del Codice Civile, con conseguente diritto di “Ferrovie” al risarcimento dei danni.

10.4 Resta inteso che “Ferrovie” intende far salve, anche nei confronti della cessionaria, tutte le eccezioni e riserve che dovesse far valere nei confronti del cedente, comprese le eventuali compensazioni con qualsiasi credito maturato o maturando a favore di “Ferrovie”.

ARTICOLO 11

CAUZIONE DEFINITIVA

11.1 La garanzia fideiussoria di **Euro 32.765,53** (euro trentaduemilasettecentosessantacinque/53) che l’Appaltatore è tenuto a presentare, ai sensi dell’art. 11 delle “Condizioni Generali”, è stata dall’Appaltatore stesso costituita mediante fidejussione bancaria n. 151761/M del 12 dicembre 2013 emessa dalla Banca Nazionale del Lavoro S.p.A.

11.2 La suddetta garanzia, che non è soggetta alle riduzioni progressive di cui all’art. 113 del D.lgs. 163/2006 e s.m.i. e all’art. 11.4 delle “Condizioni Generali”, cessa di avere effetto alla data di approvazione del certificato di collaudo.

11.3 Qualora nel periodo di validità della garanzia si verifichi un “downgrading” della Banca o della Compagnia di Assicurazione, ovvero qualora emergano variazioni sfavorevoli delle condizioni economico-patrimoniali della Banca o della Compagnia di Assicurazione garante, “Ferrovie” si riserva di richiedere all’Appaltatore di procedere, entro 60 giorni, alla sostituzione del garante con un soggetto in possesso dei requisiti che verranno indicati da “Ferrovie”. Nel caso in cui l’Appaltatore non provveda alla suddetta sostituzione nel termine di 60 giorni, “Ferrovie” avrà la facoltà di risolvere il contratto ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 c.c..

ARTICOLO 12

POLIZZE ASSICURATIVE

12.1 L'Appaltatore si obbliga a stipulare le polizze di assicurazione di cui ai successivi punti 12.2, 12.2.bis, 12.2.ter e 12.3 con compagnie di assicurazione ("Compagnia") classificate con rating non inferiore a quelli che verranno indicati da "Ferrovie".

Dette polizze dovranno contenere le seguenti previsioni:

- obbligo per la Compagnia di comunicare al Committente, con raccomandata a.r. o altro mezzo di cui sia possibile documentare la spedizione, ogni elemento che possa inficiare la validità e l'efficacia della garanzia, ivi compreso il caso di omesso e/o ritardato pagamento del premio. In tale ipotesi la copertura assicurativa dovrà essere comunque prolungata per 60 giorni dalla notifica del ritardato od omesso pagamento, onde consentire al Committente di subentrare all'Appaltatore nel pagamento del premio;
- specifica clausola di responsabilità "incrociata" nella garanzia Responsabilità Civile verso Terzi, con la quale tutte le Società del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane vengono considerate terze (anche tra esse) ai fini della polizza stessa;
- rinuncia alla surroga, con la quale l'assicuratore rinuncia a qualsiasi azione di rivalsa nei confronti di tutte le Società e dei dipendenti del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane.

12.2 Polizza per copertura assicurativa rischi di esecuzione e garanzia di manutenzione.

La "Polizza per copertura assicurativa rischi di esecuzione e garanzia di manutenzione" deve tenere indenne "Ferrovie" da tutti i rischi di cui al numero 8 dell'articolo 11 delle Condizioni Generali di Contratto.

L'Appaltatore è tenuto a trasmettere a "Ferrovie", per la preventiva approvazione, un esemplare della stipulanda polizza, recante disponibilità al rilascio da parte dalla

Compagnia, almeno un mese prima dell'inizio della copertura assicurativa, e comunque entro tre mesi dalla sottoscrizione del presente contratto. Copia di tale polizza, con la prova dell'avvenuta stipula, dovrà esser trasmessa comunque a Ferrovie almeno 10 giorni prima della Consegna dei lavori, al fine di consentire la formale accettazione della garanzia secondo le forme contrattuali previste.

L'Appaltatore è inoltre tenuto a reintegrare la polizza assicurativa CAR di cui il Committente si sia avvalso, in tutto o in parte, durante l'esecuzione del contratto.

La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di approvazione del certificato di collaudo o di regolare esecuzione.

La polizza, che considererà "Assicurato" "Ferrovie" e l'Appaltatore, dovrà prevedere massimali a primo rischio assoluto di Euro 658.393,41 (euro seicentocinquantottomilatrecentonovantatre/41) per i rischi di esecuzione di cui all'articolo 11.8 delle Condizioni Generali di Contratto, da qualsiasi causa determinati, ivi inclusi quelli derivanti da errori di progettazione o da insufficiente progettazione nonché quelli da difformità vizi e difetti dell'opera manifestati nel periodo di copertura.

Detta polizza, oltre a quanto stabilito dalla normativa corrente in materia, al precedente punto 12.1 del presente articolo ed a quant'altro previsto nel presente contratto, dovrà contenere chiare e specifiche clausole con le quali siano previsti:

- a) l'obbligo per la Compagnia di risarcire a "Ferrovie" i sinistri al lordo di eventuali franchigie e scoperti;
- b) la dichiarazione della Compagnia che l'Appaltatore gli ha fornito la dimostrazione, anche documentale, che ricorrono tutte le condizioni che la normativa in materia considera necessarie per l'operatività immediata dell'assicurazione;
- c) il pagamento, in unica soluzione, contestuale alla stipula della copertura assicurativa iniziale, del premio dovuto per ogni Sezione della polizza, salva rateizzazione

convenzionale;

- d) l'obbligo della Compagnia a reintegrare i massimali, in caso di indennizzo;
- e) la competenza territoriale per le controversie in cui è parte "Ferrovie" del Foro indicato all'articolo 64 delle Condizioni Generali di Contratto, salva diversa indicazione nella presente Convenzione.

In relazione a detta polizza l'Appaltatore sarà tenuto a dare a "Ferrovie" dimostrazione dell'avvenuta trasmissione alla Compagnia dei seguenti atti e documenti:

1. copie delle richieste ed autorizzazioni al subappalto, relative alle lavorazioni indicate dall'Appaltatore all'atto dell'offerta *ex art.* 118 comma 2, n. 1 del D.Lgs. 163/2006 e s.m. (già in possesso della compagnia in forza dell'obbligo di cui al presente punto 12.2, lett. b);
2. notizie circa interruzioni e sospensioni dei lavori superiori a 15 giorni;
3. testimoniali di stato, redatti prima dell'esecuzione dei lavori, qualora essi coinvolgano strutture portanti o sottomurarie dei manufatti in aderenza interessati.

In difetto "Ferrovie" si avvarrà della facoltà di risolvere il presente contratto.

12.2bis** Polizza a copertura della responsabilità civile professionale per i rischi derivanti dallo svolgimento delle attività di competenza del progettista.**

La "Polizza a copertura della responsabilità civile professionale per i rischi derivanti dallo svolgimento delle attività di competenza del progettista" deve tenere indenne il Committente dai rischi derivanti da errori od omissioni nella redazione del Progetto Esecutivo e degli elaborati di Dettaglio.

La polizza del progettista deve coprire, oltre alle nuove spese di progettazione, i maggiori costi ed oneri che il Committente deve sopportare per le varianti rese necessarie, in corso d'opera, per il manifestarsi di errori o di omissioni del Progetto Esecutivo e degli elaborati di Dettaglio.

La copertura assicurativa deve decorrere dall'approvazione del Progetto Esecutivo e deve

operare per tutta la durata dei lavori e sino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio.

La polizza del progettista deve essere emessa in favore di R.F.I. S.p.A. e deve prevedere massimali non inferiori a Euro 1.000.000,00 (euro unmilione/00).

Copia di tale polizza, con la prova dell'avvenuta stipula, deve essere trasmessa a "Ferrovie" entro 20 (venti) giorni n.c. dalla comunicazione dell'approvazione del Progetto Esecutivo da parte della stessa.

La mancata presentazione della polizza di garanzia esonera "Ferrovie" dal pagamento del corrispettivo per la progettazione esecutiva e di dettaglio, fermo restando il diritto di "Ferrovie" alla risoluzione del contratto di appalto per inadempimento dell'Appaltatore.

12.2ter Polizza Responsabilità Civile Terzi.

La "Polizza Responsabilità Civile Terzi" deve tenere indenne "Ferrovie" da tutti i rischi di cui al numero 9 dell'articolo 11 delle Condizioni Generali di Contratto.

Essa dovrà prevedere massimali non inferiori a Euro 50.000.000,00 (euro cinquantamiloni/00) per sinistro per anno.

L'Appaltatore è tenuto a trasmettere a "Ferrovie", per la preventiva approvazione, un esemplare della stipulanda polizza, recante disponibilità al rilascio da parte della Compagnia, almeno un mese prima dell'inizio della copertura assicurativa, e comunque entro tre mesi dalla sottoscrizione del presente contratto. Copia di tale polizza, con la prova dell'avvenuta stipula, dovrà esser trasmessa comunque a "Ferrovie" almeno 10 giorni prima della Consegna dei lavori, al fine di consentire la formale accettazione della garanzia secondo le forme contrattuali previste.

L'Appaltatore è inoltre tenuto a reintegrare la polizza assicurativa CAR di cui il Committente si sia avvalso, in tutto o in parte, durante l'esecuzione del contratto.

Detta polizza, oltre a quanto stabilito dalla normativa corrente in materia, al precedente

punto 12.1 del presente articolo ed a quant'altro previsto nel presente contratto, dovrà contenere chiare e specifiche clausole con le quali siano previsti:

- a) l'obbligo per la Compagnia di risarcire a "Ferrovie" i sinistri al lordo di eventuali franchigie e scoperti;
- b) ai fini della responsabilità civile, con la "Clausola di responsabilità civile incrociata", la parificazione a terzi di subappaltatori e fornitori presenti nei luoghi di esecuzione dei lavori e persone che siano in rapporto di dipendenza, anche solo funzionale, con uno degli assicurati;
- c) la dichiarazione della Compagnia che l'Appaltatore gli ha fornito la dimostrazione, anche documentale, che ricorrono tutte le condizioni che la normativa in materia considera necessarie per l'operatività immediata dell'assicurazione;
- d) il pagamento, in unica soluzione, contestuale alla stipula della copertura assicurativa iniziale, del premio dovuto per ogni Sezione della polizza, salva rateizzazione convenzionale;
- e) l'obbligo della Compagnia a reintegrare i massimali, in caso di indennizzo;
- f) la competenza territoriale per le controversie in cui è parte "Ferrovie" del Foro indicato all'articolo 64 delle Condizioni Generali di Contratto, salva diversa indicazione nella presente Convenzione.

12.3 Polizza per copertura assicurativa indennitaria biennale.

La "Polizza per copertura assicurativa indennitaria biennale" deve tenere indenne "Ferrovie" da tutti i rischi per vizi, difetti e difformità dell'opera, con decorrenza dalla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione.

L'Appaltatore è tenuto a trasmettere a "Ferrovie", per la preventiva approvazione, un esemplare della stipulanda polizza, recante disponibilità al rilascio da parte della Compagnia, all'atto del raggiungimento di un importo dei lavori eseguiti, attestato mediante

stati d'avanzamento lavori, pari all'80% del corrispettivo contrattuale d'appalto, incluse eventuali integrazioni.

Copia di tale polizza, con la prova dell'avvenuta stipula, dovrà essere trasmessa a "Ferrovie" entro i sei mesi successivi alla data del verbale di ultimazione dei lavori, salvo che non venga chiesto rilascio anticipato finalizzato alla redazione del certificato di collaudo provvisorio.

In nessun caso si procederà al pagamento della rata di saldo prima che sia stata stipulata detta polizza.

La polizza, che considererà "Assicurato" "Ferrovie", dovrà prevedere massimali a primo rischio assoluto non inferiori al 5 % dell'importo del presente contratto, aumentato di eventuali maggiorazioni intervenute nel corso dei lavori.

In essa si dovrà garantire che, nei casi previsti dagli articoli 1667 e 1668 del codice civile, qualora, a seguito di denuncia di "Ferrovie", l'Appaltatore non eseguisse i lavori necessari per eliminare i vizi e/o i difetti e/o le difformità, o qualora il Committente, a suo insindacabile giudizio, intendesse procedere autonomamente all'esecuzione di detti lavori, dandone avviso all'Appaltatore nella denuncia dei vizi, la Compagnia assicuratrice dovrà tenere indenne "Ferrovie" da tutti gli oneri sopportati al riguardo.

Detta polizza, oltre a quanto stabilito dalla normativa corrente in materia, al precedente punto 12.1 del presente articolo ed a quant'altro previsto nel presente contratto, dovrà contenere chiare e specifiche clausole con le quali siano previsti:

- a) l'obbligo per la Compagnia di risarcire a "Ferrovie" i sinistri al lordo di eventuali franchigie e scoperti;
- b) la dichiarazione della Compagnia che l'Appaltatore gli ha fornito la dimostrazione, anche documentale, che ricorrono tutte le condizioni che la normativa in materia considera necessarie per l'operatività immediata dell'assicurazione;

- c) il pagamento, in unica soluzione, contestuale alla stipula della copertura assicurativa iniziale, del premio dovuto per ogni Sezione della polizza, esclusa rateizzazione convenzionale;
- d) l'operatività della garanzia senza necessità di consensi ed autorizzazioni di qualsiasi genere, anche in pendenza dell'accertamento di responsabilità;
- e) per i materiali, apparecchiature e componenti sostituiti o riparati dall'Appaltatore in applicazione di quanto precede, dovrà decorrere, a partire dalla data di sostituzione o riparazione, un periodo di garanzia che si estenderà per almeno 12 (dodici) mesi, fermo restando comunque il raggiungimento, quanto meno, dell'originario termine di garanzia di 2 (due) anni;
- f) la competenza territoriale per le controversie in cui è parte "Ferrovie" del Foro indicato all'articolo 64 delle Condizioni Generali di Contratto, salva diversa indicazione nella presente Convenzione.

12.4 p.m.

12.5 La stipulazione e l'estensione delle polizze di assicurazione di cui al presente articolo non limiteranno in alcun modo la responsabilità dell'Appaltatore a norma delle obbligazioni contrattuali e di legge. Pertanto, l'Appaltatore risponderà per danni in tutto o in parte non risarciti da dette polizze, comprese le ipotesi di sospensione, per qualsiasi motivo, delle predette garanzie assicurative.

12.6 L'Appaltatore, con la sottoscrizione del presente atto, autorizza "Ferrovie" a procedere agli interventi sostitutivi atti a mantenere integre le coperture assicurative di cui al presente articolo, mediante compensazione con quanto ad esso Appaltatore dovuto in forza del presente contratto o per altri titoli.

ARTICOLO 13

SUBAPPALTO E VERIFICHE ANTIMAFIA

1. Il subappalto è consentito nei limiti ed alle condizioni stabiliti dalla normativa che regola la materia e fatto salvo quanto previsto in tema di sicurezza dall' articolo 14.

2. Sono subappaltabili solamente le seguenti prestazioni dichiarate dall'appaltatore all'atto dell'offerta ai sensi dell'art.118 c.3 del d.p.r.163/2006:

- lavori di piazzale;
- installazioni di cabina;
- assistenza a Test e Verifiche Tecniche.

L'Appaltatore non può ricorrere al subappalto per quanto riguarda la progettazione esecutiva, fatta eccezione per le attività di cui all'art.91 comma 3 del codice degli appalti pubblici 163/2006 (ossia fatta eccezione per le attività relative alle indagini geologiche, geotecniche e sismiche, a sondaggi, a rilievi, a misurazioni e picchettazioni, alla predisposizione di elaborati specialistici e di dettaglio, con esclusione delle relazioni geologiche, nonché per la sola redazione grafica degli elaborati progettuali).

3. Le lavorazioni comprese nella categoria **prevalente OS9** sono subappaltabili, ove indicate dall'appaltatore in sede di offerta, nel limite del 30% del relativo importo.

4. Il termine per il rilascio dell'autorizzazione al subappalto stabilito dalla legge decorre dalla data di ricevimento della richiesta di autorizzazione, a condizione che alla stessa siano allegati tutti i documenti indicati al successivo comma 10. In ogni caso, l'inizio dei lavori subappaltati non può avvenire prima che siano trascorsi **20** (venti) giorni naturali consecutivi dall'avvenuto deposito del contratto presso il Direttore dei Lavori.

5. Come meglio precisato al successivo comma 13, "Ferrovie" rimane del tutto estranea ai rapporti tra l'Appaltatore ed i suoi subappaltatori, fornitori e terzi in genere.

6. Le disposizioni del contratto in materia di subappalto si applicano, oltre che ai **contratti di subappalto in senso proprio** (ai quali si applicano comunque, a prescindere dal relativo importo e dalla incidenza su quest'ultimo del valore della mano d'opera), anche agli **altri**

contratti posti in essere dall'Appaltatore ai fini della realizzazione dell'opera per i quali ricorrano le condizioni di cui al comma 11 dell'art. 118 del D.Lgs. 163/2006. In particolare, sono assimilabili al subappalto, e dunque assoggettati al relativo regime autorizzatorio, i contratti aventi ad oggetto attività espletate all'interno del cantiere cui si riferisce l'appalto, che richiedano l'impiego di manodopera - come, ad esempio, le forniture con posa in opera ed i noli a caldo -, sempre che ricorrano entrambe le condizioni di seguito indicate:

- a) l'importo del singolo subcontratto superi il 2% dell'importo dell'appalto;
- b) l'incidenza del costo della mano d'opera e del personale sia superiore al 50% dell'importo del subcontratto.

Per tutti gli altri subcontratti stipulati dall'Appaltatore per l'esecuzione dell'appalto, diversi dai contratti di subappalto e dai contratti assimilabili al subappalto ai sensi del comma 11 dell'art. 118 del D.Lgs. 163/2006, l'Appaltatore è comunque tenuto a comunicare a "Ferrovie" il nome del subcontraente, l'importo del contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati.

7. Il trattamento e lo smaltimento dei rifiuti, qualora l'Appaltatore non sia in possesso dei requisiti previsti dalla vigente normativa in materia, dovranno essere affidati ad Imprese specialistiche aventi i requisiti stessi.

8. Fatto salvo quanto previsto dai precedenti commi in tema di subappalto e figure assimilate ex art.118 comma 11 d.lgs.163/06 (e cioè autorizzazione preventiva, preceduta da verifica dei requisiti dell'aspirante subappaltatore o subcontraente assimilato), le verifiche antimafia di cui all'art.91 del D.Lgs. n. 159/2011 modificato e corretto dal D.Lgs. 218/2012 sono estese, eventualmente anche al di là degli obblighi di legge, a tutti i subcontraenti dell'Appaltatore, affidatari di **contratti di importo superiore ad Euro 150.000,00** (euro centocinquantamila/00), **di qualunque oggetto e natura**. A tal fine,

l'Appaltatore è tenuto a trasmettere, oltre alla comunicazione di cui all'ultimo periodo del precedente comma 6 (nome del subcontraente, importo del contratto, oggetto), la documentazione indicata ai punti 3, 8 e 10 del successivo comma 10 riferita al subcontraente (dichiarazione sostitutiva di certificato di iscrizione dell'Impresa presso la C.C.I.A.A.; dichiarazione dell'impresa subcontraente ai sensi dell'art. 1 del D.P.C.M. 187/91; dati anagrafici dei componenti l'organo di amministrazione, dei direttori tecnici e dei componenti il collegio sindacale, completi di numero di codice fiscale ed indirizzo di residenza; gli stessi dati devono essere forniti per tutti i soggetti di cui all'art. 85 del D.Lgs. n. 159/2011 modificato e corretto dal D.Lgs. 218/2012).

Fatto sempre salva, in presenza dei relativi presupposti, l'applicazione del più rigoroso regime autorizzatorio di cui all'art. 118 del D.Lgs. 163/2006, la documentazione di cui al precedente periodo, a seconda dei casi riferita al subcontraente dell'Appaltatore o al subcontraente del suo subappaltatore, dovrà essere trasmessa dall'Appaltatore anche per i **subcontratti di importo inferiore alla soglia di 150.000,00**, ove riconducibili ad una delle tipologie contrattuali di seguito indicate:

- a) fornitura e/o trasporto di terra;
- b) fornitura e/o trasporto di calcestruzzo, bitume ed inerti in genere;
- c) noli a freddo;
- d) noli a caldo;
- e) fornitura di ferro lavorato;
- f) guardiania di cantiere;
- g) trasporto a discarica;
- h) trattamento e smaltimento rifiuti.

Nel caso ricorra una delle ipotesi di cui alle precedenti lettere a), b), g), h), l'esecuzione delle prestazioni da parte del subcontraente non potrà avere inizio prima di "nulla osta" del

Direttore Lavori, che sarà rilasciato dopo l'acquisizione della certificazione antimafia di cui all'art.91 del D.Lgs. n. 159/2011 modificato e corretto dal D.Lgs. 218/2012 o eventualmente dopo la consumazione del termine di cui all'art.92 comma 2 e 3 del D.Lgs. n. 159/2011 modificato e corretto dal D.Lgs. 218/2012. Nei casi previsti dalle restanti lettere del presente punto l'esecuzione delle prestazioni può iniziare anche prima dell'acquisizione della informativa antimafia del prefetto, salvo l'obbligo di risolvere il contratto in caso di successiva acquisizione di informativa sfavorevole al subcontraente.

8. bis. Ciascun subcontratto, di qualunque importo e tipologia, dovrà prevedere una clausola risolutiva espressa per il caso di certificazioni antimafia positive (e cioè sfavorevoli) ovvero contenenti elementi rilevanti in materia di idoneità delle imprese sotto il profilo antimafia.

9. E' obbligo dell'Appaltatore comunicare tempestivamente alla Direzione Lavori ogni variazione dei Direttori Tecnici e dei Componenti l'Organo di Amministrazione, della propria impresa e delle imprese subappaltatrici. A tal fine, i subappaltatori, per tramite dell'Appaltatore, saranno tenuti a trasmettere ad Italferr la documentazione necessaria per procedere alla verifica antimafia.

10. L'Appaltatore dovrà fornire periodicamente a "Ferrovie", secondo le indicazioni del Direttore dei Lavori, dimostrazione della quota delle prestazioni subappaltate e la previsione della quota finale. La richiesta di autorizzazione al subappalto dovrà essere inoltrata al Direttore dei Lavori e dovrà essere corredata dal Contratto di subappalto e dai documenti di seguito indicati:

- prestazioni da subappaltare o affidare a cottimo;
- categorie generali o specializzate cui sono riconducibili le lavorazioni subappaltate (categorie ex art. 3 e all. A, DPR 34/2000 e s.m.);
- importo delle prestazioni oggetto di subappalto o cottimo;

- nominativo dell'impresa subappaltatrice o affidataria del cottimo;
- WBS delle opere interessate dal subappalto o dal cottimo;
- termini previsti per l'inizio ed il completamento delle prestazioni.

Alla richiesta devono essere allegati i documenti e le dichiarazioni (queste ultime secondo la modulistica fornita da ITF), di seguito indicati:

1. Copia del contratto di subappalto sottoscritta da entrambe le parti (contratto completo in tutti i suoi elementi, ma sospensivamente condizionato al previo rilascio dell'autorizzazione)¹.
 2. (p.m.)
 3. Dichiarazione sostitutiva di certificato di iscrizione dell'Impresa presso la C.C.I.A.A.
 4. Dichiarazione attestante il possesso, da parte del subappaltatore, dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 38 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i..
 5. Elenco dei soggetti di cui all'art.38 lett.c) in carica nell'arco dell'ultimo anno.
 6. Documentazione comprovante il possesso, da parte del subappaltatore, dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-amministrativa previsti per l'esecuzione di servizi o lavori corrispondenti a quelli oggetto del subappalto da autorizzare.
 7. Piano Operativo di Sicurezza dell'impresa subappaltatrice relativo alle lavorazioni oggetto del subappalto, redatto ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e successive modifiche e integrazioni.
- 7-bis. Dichiarazione circa la sussistenza o meno di forme di controllo o di collegamento a norma dell'art. 2359 del Codice Civile, tra l'impresa appaltatrice e l'impresa subappaltatrice

¹ Alla istanza di autorizzazione il contratto di subappalto è allegato non in bozza, ma nella sua versione definitiva sottoscritta dalle parti, recante una clausola che ne sospende l'efficacia fino alla autorizzazione di Italferr. Di conseguenza, una volta ottenuta l'autorizzazione, il subappaltatore può iniziare immediatamente l'esecuzione delle prestazioni dedotte in contratto, sempre che dalla domanda-deposito siano già decorsi i 20 gg. di cui all'art. 118, comma 2, n. 2 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.. Non c'è dunque bisogno di depositare nuovamente il contratto per un ulteriore controllo (come avverrebbe se a corredo della domanda di autorizzazione venisse prodotto soltanto uno schema di contratto, anziché il contratto definitivo sospensivamente condizionato).

8. Dichiarazione dell'impresa subappaltatrice ai sensi dell'art. 1 del dpcm187/91. Nel caso in cui una persona giuridica risulti possessore di quote o di azioni, dovrà essere prodotta la medesima dichiarazione prevista dalla norma succitata, sino a risalire ad una persona fisica.
9. Dichiarazione con cui l'impresa appaltatrice attesta l'avvenuto rispetto del limite del 20% di ribasso e del divieto di applicare ribassi agli oneri per la sicurezza da corrispondere al subappaltatore, secondo quanto previsto dall'art. 118, comma 4 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.
10. Dichiarazione dell'impresa candidata subappaltatrice indicante i dati anagrafici dei componenti l'organo di amministrazione, dei direttori tecnici e dei componenti il collegio sindacale, e di tutti i soggetti sottoposti alla verifica antimafia ai sensi dell'art. 85 del D.Lgs. n. 159/2011 modificato e corretto dal D.Lgs. 218/2012 completi del numero di codice fiscale e dell'indirizzo di residenza
Dichiarazione dell'impresa candidata subappaltatrice indicante i dati anagrafici dei componenti l'organo di amministrazione, dei direttori tecnici e dei componenti il collegio sindacale, completi del numero di codice fiscale e dell'indirizzo di residenza.
Dichiarazioni rese dai componenti l'organo di amministrazione e dai direttori tecnici, contenenti i nominativi dei propri familiari, anche di fatto, conviventi nel territorio dello Stato, complete per ciascun nominativo dei dati anagrafici (nome, cognome, luogo e data di nascita, codice fiscale).
11. Nei casi in cui il subappaltatore è un'associazione temporanea di imprese o un consorzio, la documentazione di cui ai punti precedenti dovrà essere prodotta da ogni singola impresa.

La mancata presentazione del Piano Operativo di Sicurezza da parte dell'impresa subappaltatrice, ovvero la non idoneità dello stesso, non possono rappresentare, di per sé,

motivo ostativo all'autorizzazione. In tali casi il Direttore dei Lavori dovrà evidenziare nell'ordine di servizio di autorizzazione che le lavorazioni oggetto del subappalto, ancorché autorizzato, non potranno avere inizio prima della presentazione del Piano Operativo della Sicurezza della ditta subappaltatrice e della relativa "vidima" di idoneità da parte del Coordinatore dell'Esecuzione dei Lavori.

11. Entro 20 (venti) giorni dalla data di ciascun pagamento corrisposto ai sub-appaltatori, da parte dell'Appaltatore, questo ultimo deve trasmettere al Committente copia delle fatture quietanzate relative a tali pagamenti, con l'indicazione delle ritenute di garanzia eventualmente effettuate. In difetto di quanto sopra troverà applicazione il disposto dell'articolo 39.2 delle Condizioni Generali.

12. p.m.

13. L'Appaltatore è pienamente ed esclusivamente responsabile nei confronti del Committente e/o dei terzi per l'esecuzione delle prestazioni da parte dei sub-appaltatori e di qualsiasi altra conseguenza dell'operato di questi e dei loro dipendenti. L'Appaltatore terrà il Committente manlevato ed indenne da ogni eventuale diritto, pretesa, azione, eccezione e/o reclamo che possa essere esercitato e/o fatto valere dai sub-appaltatori, loro dipendenti e/o da terzi nei confronti del Committente in relazione all'esecuzione del presente Contratto.

All'Appaltatore è fatto obbligo di praticare, nei confronti del subappaltatore, gli stessi prezzi del presente Contratto, dedotta una percentuale non maggiore del 20% (venti per cento).

La presenza nei cantieri di Imprese subappaltatrici dovrà essere evidenziata su cartelli esposti nella zona dei lavori, con indicazione del loro nominativo e di ogni altro dato o informazione richiesta dalla normativa di volta in volta vigente. Tale obbligo è condizione essenziale all'inizio dei lavori dati in subappalto. L'Appaltatore assume l'obbligo di fornire

al Committente la dimostrazione che i subappaltatori o noleggiatori di mezzi d'opera hanno la piena conoscenza delle obbligazioni assunte dall'Appaltatore in base al presente Contratto e riconoscono esplicitamente il diritto del Committente di avvalersi dei rimedi previsti dagli articoli delle Condizioni Generali riguardanti garanzie, recesso e risoluzione. Nel contratto di subappalto di lavoro l'Appaltatore dovrà imporre l'osservanza di tutte le prescrizioni e norme esecutive stabilite dal presente Contratto e dalla ulteriore normativa dallo stesso richiamato. Resta inteso che, ferme ed impregiudicate le facoltà attribuite al Committente dal presente articolo, il Committente rimane del tutto estraneo ai rapporti tra l'Appaltatore e i suoi subappaltatori, fornitori e terzi in genere.

14. Restano ferme le incombenze e le prescrizioni derivanti dalla soggezione del presente appalto ad eventuali Protocolli di Legalità.

15. In tema di tracciabilità finanziaria (Legge 136/2010), vale quanto previsto dall'articolo della presente convenzione relativo ai pagamenti.

ARTICOLO 14

PIANI DI SICUREZZA E ADEMPIMENTI DELL'APPALTATORE IN MATERIA DI MANODOPERA ED ANTINFORTUNISTICA

1. Piani di Sicurezza

1.1 È a carico dell'Appaltatore l'onere di individuare, almeno 15 giorni prima della Consegna delle Prestazioni di progettazione, al di fuori della propria organizzazione e previo gradimento del Committente e/o del Responsabile dei Lavori (di seguito RdL), un professionista con i requisiti di Coordinatore per la Sicurezza in fase di progettazione (di seguito CPP), previsti dall'art. 98 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i..

Il professionista individuato dovrà redigere il Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC) ed il Fascicolo (FA) dell'opera relativo al "Progetto Esecutivo".

1.2 Il CPP individuato come sopra, oltre al possesso dei requisiti di legge, dovrà aver

già assunto incarichi di coordinatore per la sicurezza nella fase di progettazione per opere di infrastrutture trasportistiche e/o opere di particolare rilevanza e complessità di tipologia ed entità simili a quelle oggetto del presente contratto.

La documentazione relativa al possesso dei suddetti requisiti dovrà essere allegata dall'Appaltatore alla richiesta di gradimento della Committenza.

1.3 Resta a carico dell'Appaltatore l'onorario, relativo alle prestazioni affidate al Coordinatore per la progettazione esecutiva, per la redazione del relativo Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC) e del fascicolo dell'opera (FA), compresi gli oneri relativi all'adeguamento del PSC/FA in caso di varianti. Tutti gli oneri relativi sono compresi e compensati con la voce a corpo n 2

1.4 Il PSC/FA del "Progetto Esecutivo", sarà redatto secondo quanto prescritto dall'art. 100 e dall'allegato XV del D.Lgs. 81/08 e s.m.i., sulla base del PSC/FA del "Progetto Definitivo" e in conformità alle specifiche tecniche di progettazione di cui al "Manuale di Progettazione".

Detto PSC/FA, dovrà inoltre recepire tutte le indicazioni relative ai rischi generali e specifici derivanti anche dalla presenza dell'esercizio ferroviario, così come indicati nel documento di valutazione dei rischi redatto dal Gestore dell'Infrastruttura (GI) e/o comunicate dai soggetti responsabili dello stesso GI.

1.5 Il PSC/FA del Progetto Esecutivo, come pure le eventuali modifiche e integrazioni ad esso, dovute ad esempio a varianti, dovrà essere sottoposto al medesimo iter di verifica e o vidima cui è soggetto il progetto esecutivo predisposto dall'Appaltatore.

L'Appaltatore è tenuto a trasmettere al CEL, almeno 15 giorni prima della Consegna dei lavori (inizio delle lavorazioni), il proprio Piano Operativo di Sicurezza (di seguito POS) e, previa verifica della loro congruità all'allegato XV del D.Lgs. 81/08 e s.m.i. ed al contesto ambientale dei cantieri oggetto dell'Appalto, i POS redatti dalle altre imprese esecutrici (da

consegnare sempre almeno 15 giorni prima dell'inizio delle rispettive lavorazioni).

La mancata trasmissione nei tempi previsti della documentazione indicata nel presente punto comporterà, oltre all'impossibilità di iniziare le lavorazioni, l'applicazione delle penali previste in apposito atto separato richiamato dall'art. 25 della presente Convenzione.

1.6 L'Appaltatore e gli altri soggetti esecutori, in presenza di varianti, opere aggiuntive e/o modifiche tecniche alle opere in corso dovranno aggiornare i propri POS e trasmetterli al CEL almeno 15 giorni prima dell'inizio delle relative lavorazioni. L'Appaltatore è tenuto a verificare, preliminarmente alla trasmissione al CEL, la congruità degli aggiornamenti dei POS delle altre imprese esecutrici all'allegato XV del D.Lgs. 81/08 e s.m.i. ed al contesto ambientale dei cantieri oggetto dell'Appalto.

La mancata trasmissione nei tempi previsti della documentazione indicata nel presente punto comporterà l'applicazione delle penali previste in apposito atto separato richiamato dall'art. 25 della presente Convenzione.

La mancata approvazione di un POS da parte del CEL non consentirà l'inizio delle relative lavorazioni. Nel caso di lavorazioni già iniziate, la mancanza del relativo POS (o suo aggiornamento) approvato dal CEL comporterà la sospensione da parte del CEL delle lavorazioni stesse, oltre alla applicazione delle penali previste in apposito atto separato richiamato dall'art. 25 della presente Convenzione.

2 Adempimenti dell'Appaltatore

2.1 p.m.

2.2 L'Appaltatore è tenuto alla completa osservanza di quanto prescritto dalle Condizioni Generali, dal D.Lgs. 81/08 e s.m.i. (in particolare per quanto riguarda l'attuazione in cantiere di quanto stabilito nel PSC/FA di Progetto Esecutivo e il complesso degli artt. di cui al Titolo IV del decreto stesso) e da tutte le norme vigenti in materia di sicurezza e igiene sul lavoro, comprese le disposizioni regionali.

L'Appaltatore è tenuto a prevedere, nel contratto con le altre imprese esecutrici, lavoratori autonomi ed altri soggetti terzi coinvolti a vario titolo nella esecuzione dei lavori (quali subappalto, fornitura in opera, noli a caldo, ecc.) l'obbligo da parte di questi di osservare le suddette disposizioni. Di seguito il complesso di imprese esecutrici, lavoratori autonomi ed altri soggetti terzi coinvolti a vario titolo nella esecuzione dei lavori verrà indicato come "soggetti esecutori".

2.3 L'Appaltatore, e gli altri soggetti esecutori sono tenuti ad osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi nazionali e di zona stipulati tra le parti sociali firmatarie di contratti collettivi nazionali comparativamente più rappresentative, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione, assistenza, contribuzione e retribuzione dei lavoratori.

L'Appaltatore e gli altri soggetti esecutori sono tenuti, nell'ambito della Provincia di esecuzione dei lavori, ad aprire una posizione Inps, Inail e Cassa edile e un Registro degli Infortuni relativo ai cantieri per l'esecuzione del presente appalto.

L'Appaltatore, e per suo tramite gli altri soggetti esecutori, trasmettono, salva diversa previsione normativa, alla DL prima dell'inizio dei lavori la documentazione di avvenuta denuncia agli Enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, assicurativi e antinfortunistici.

2.4 Salvo diversa disposizione scritta e comunicata al Coordinatore per l'Esecuzione (di seguito CEL), comprensiva delle necessarie deleghe di legge, il Direttore Tecnico deve essere nominato dall'Appaltatore Responsabile della Sicurezza in Cantiere (di seguito RSC) cui compete l'onere di adempiere a tutti gli obblighi dell'Appaltatore previsti dalle norme e dalla presente Convenzione in materia di Sicurezza Cantieri.

Il RSC è l'interfaccia del CEL per tutte le attività connesse alla Sicurezza Cantieri relative anche agli altri soggetti esecutori.

Il RSC dovrà avere le deleghe di legge prescritte per il Dirigente Delegato ai sensi dell'art.

16 del D.Lgs. 81/08.

Si riportano di seguito, in modo non esaustivo, i compiti del RSC:

- verificare l'osservanza, da parte dei soggetti esecutori, di tutte le misure di sicurezza previste dai disposti normativi, dai Piani di Sicurezza, dagli OdSS e dai verbali di coordinamento;
- presentare al CEL eventuali proposte dirette a migliorare la sicurezza in cantiere;
- partecipare alle riunioni di coordinamento promosse dal CEL;
- promuovere riunioni di coordinamento ai fini della sicurezza con i soggetti esecutori, in attuazione dell'art.97 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.;
- verificare, preliminarmente alla trasmissione al RDL e/o al CEL, la effettiva rispondenza della documentazione predisposta in materia di sicurezza cantieri da altri soggetti esecutori, e provvedere alla successiva trasmissione agli specifici destinatari;
- predisporre e trasmettere al RDL e/o al CEL la documentazione prescritta a carico dell'Appaltatore o richiesta dal CEL ai sensi dei disposti normativi e dalla presente convenzione in materia di sicurezza cantieri, curandone i successivi aggiornamenti;
- trasmettere al CEL il programma lavori settimanale aggiornato con previsione quindicinale;
- predisporre il Piano di Emergenza, come prescritto al successivo punto 2.7 , e curarne il costante aggiornamento;
- trasmettere al CEL l'organizzazione dell'Appaltatore in materia di prevenzione incendi, lotta antincendio, evacuazione dei lavoratori in caso di pericolo grave ed immediato, salvataggio, pronto soccorso, gestione dell'emergenza, integrando tale organizzazione con quanto in tal senso eventualmente predisposto dalle Autorità locali (Vigili del Fuoco, ASL, 118);
- trasmettere al CEL l'evidenza dell'avvenuto espletamento, da parte dei soggetti

esecutori, di tutte le formalità di loro competenza propedeutiche all'organizzazione della protezione cantieri prevista per l'esecuzione di lavori in presenza di esercizio;

- assicurare la disponibilità in cantiere della seguente documentazione:
 - ✓ Notifica Preliminare ai sensi dell'art.99 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i., esposta in maniera visibile all'interno del cantiere;
 - ✓ Copia dei verbali delle riunioni di coordinamento e degli Ordini di Servizio per la Sicurezza (OdSS);
 - ✓ PSC e FA firmato dal CPP e dall'Appaltatore;
 - ✓ Documentazione attestante la presa visione del PSC e dei nominativi dei CPP e CEL da parte degli altri soggetti esecutori;
 - ✓ POS redatti e sottoscritti dalle Imprese esecutrici (Datore di Lavoro e Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza) e dal RSC (come visto di congruità secondo quanto previsto al successivo punto 4 della sezione Piani di Sicurezza);
 - ✓ Specifiche attestazioni di conformità alle disposizioni del D.Lgs. 81/08 e s.m.i. di macchine, attrezzature e opere provvisorie;
 - ✓ Piani di Montaggio, Uso e Manutenzione dei ponteggi, ove utilizzati, completi di libretto di autorizzazione ministeriale ed eventuale progetto, se necessario;
 - ✓ Piano di Emergenza;
 - ✓ Copia aggiornata del "Libro Unico";
 - ✓ Copia dei Registri Infortuni (o eventuale copia conforme), aggiornati periodicamente e comunque ad ogni evento registrato, di tutti i soggetti esecutori;
 - ✓ Copia dei DUVRI elaborati dall'Appaltatore, per gestire le imprese che svolgono attività di mera fornitura a piè d'opera dei materiali e delle attrezzature, e le imprese di servizi per il cantiere base (servizio mensa, pulizie, vigilanza, ecc.).

- ✓ Documentazione attestante la formazione del datore di lavoro, dirigenti e preposti dell'Appaltatore come previsto dall'art. 97 del D.lgs. 81/08 e s.m.i.;
- elaborare e trasmettere al CEL le statistiche infortuni, così come indicato al successivo punto 9;
- verificare l'adempimento dei soggetti interessati di quanto previsto dagli OSS e da eventuali verbali prescrittivi/dispositivi degli Organi di vigilanza;
- verificare la regolarità del contratto di lavoro applicato alle maestranze e predisporre gli elenchi e le dichiarazioni relative al personale, da consegnare al RDL secondo quanto indicato al successivo punto 6;
- partecipare, su richiesta del CEL, ad eventuali sopralluoghi congiunti;
- provvedere alla consegna a tutte le maestranze operanti in cantiere di un cartellino di riconoscimento curandone la relativa gestione documentale, come indicato al successivo punto 5.

2.5 L'Appaltatore è tenuto a fornire a tutto il personale operante in cantiere un cartellino identificativo completo di data di assunzione, dati anagrafici, con fotografia, numerato progressivamente, firmato dal RSC e registrato, con i dati relativi all'impresa di appartenenza, in un apposito elenco costantemente aggiornato a cui sono allegate le fotocopie dei relativi documenti di riconoscimento.

Per il personale dei subappaltatori presenti in cantiere, il cartellino identificativo dovrà contenere oltre gli elementi sopraelencati, anche la data del provvedimento di autorizzazione al subappalto.

2.6 L'Appaltatore e, per suo tramite, tutti gli altri soggetti esecutori sono tenuti a fornire al "Responsabile dei Lavori" (di seguito RDL):

- una dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica;
- una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni

sindacali comparativamente più rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti;

- un elenco del personale distaccato, le relative comunicazioni di distacco e copia del libro matricola unico dell'impresa distaccante;
- un elenco del personale con contratto di lavoro di somministrazione, comprensivo delle specifiche contrattuali;
- un elenco del personale con altri tipi di contratto che sia chiamato a qualsiasi titolo ad operare in cantiere;
- copia della documentazione prevista dall'allegato XVII del D.Lgs. 81/08 e s.m.i. relativa a tutti i soggetti esecutori.

Detti elenchi dovranno essere tenuti a disposizione del RdL ed aggiornati mensilmente.

L'Appaltatore e, per suo tramite, tutti gli altri soggetti esecutori sono inoltre tenuti a trasmettere al RdL, per il tramite del CEL, **la certificazione di regolarità contributiva** in corso di validità prima dell'inizio delle lavorazioni.

2.7 L'Appaltatore è tenuto a trasmettere al CEL, almeno 15 giorni prima dell'inizio delle lavorazioni, un documento per la gestione delle emergenze in cantiere, denominato Piano di Emergenza, Evacuazione e Pronto Soccorso, redatto ai sensi del D.Lgs. 81/08 e s.m.i. e, per le parti specifiche, al DM 10/3/1998. Tale Piano dovrà essere costantemente aggiornato con l'evoluzione dei lavori e dei cantieri.

La mancata trasmissione nei tempi previsti della documentazione indicata nel presente punto comporterà l'applicazione delle penali previste in apposito atto separato richiamato dall'art. 25 della presente Convenzione.

2.8 L'Appaltatore è tenuto alla immediata comunicazione al DL e al CEL di ogni infortunio e/o incidente avvenuto in cantiere ed alla successiva trasmissione della documentazione attestante la prognosi, nonché alla trasmissione dell'eventuale prolungamento di quest'ultima. Inoltre per ogni infortunio grave (periodo di prognosi

uguale o superiore ai 20 giorni), l'Appaltatore dovrà trasmettere al CEL una relazione, contenente le informazioni minime previste dal format precedentemente trasmesso dallo stesso CEL, in cui siano descritte le modalità di accadimento dell'infortunio/incidente, i soggetti coinvolti, i soggetti intervenuti e le relative azioni intraprese.

L'Appaltatore dovrà, inoltre, ottemperare a propria cura e spese a quanto richiesto dagli Enti di vigilanza in ordine al monitoraggio degli infortuni.

2.9 L'Appaltatore è tenuto, entro il 15 di ogni mese, a trasmettere al DL/CEL i dati degli infortuni occorsi nel mese precedente ai propri dipendenti e a quelli degli altri soggetti esecutori, accompagnati dai dati necessari alla loro elaborazione (numero infortuni, giorni di prognosi, ore lavorate) e da copia dei relativi Registri Infortuni, con evidenziati, ove necessario, gli infortuni relativi all'appalto in oggetto.

Tali dati dovranno essere divisi per addetti agli uffici di cantiere e per addetti alla realizzazione delle opere; dove per "addetti agli uffici di cantiere" si intendono tutte le risorse impegnate nelle attività amministrative per la realizzazione delle opere e per "addetti alla realizzazione delle opere" si intendono tutte le risorse impegnate a vario titolo nella esecuzione delle opere (appaltatore, subappaltatori, ecc.).

La mancata trasmissione, nel termine sopra previsto, della documentazione indicata nel presente punto comporterà l'applicazione delle penali previste in apposito atto separato richiamato dall'art. 25 della presente Convenzione.

2.10 L'Appaltatore è tenuto a comunicare preventivamente al CEL l'ingresso di nuove imprese esecutrici, lavoratori autonomi e altri soggetti terzi coinvolti a vario titolo nella esecuzione dei lavori (noli a caldo, trasporti, ecc.), ad effettuare il coordinamento con le relative attività rispetto ai cantieri oggetto dell'Appalto ai sensi dell'art. 97 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i. dandone evidenza al CEL mediante la trasmissione, prima dell'inizio delle attività in cantiere dei predetti soggetti, della documentazione attestante l'attività di coordinamento.

2.11 L'Appaltatore è tenuto a informare immediatamente il CEL della presenza in cantiere degli Enti di vigilanza nonché a trasmettergli copia di eventuali provvedimenti/verbali emessi, in relazione alle attività dei cantieri oggetto dell'Appalto, entro il giorno successivo al ricevimento degli stessi.

La mancata trasmissione nei tempi previsti della documentazione indicata nel presente punto comporterà l'applicazione delle penali previste in apposito atto separato richiamato dall'art. 25 della presente Convenzione.

2.12 In caso di inosservanza delle misure di sicurezza, i lavori potranno essere sospesi dal CEL fino all'eliminazione dell'inosservanza rilevata. Per tali eventuali sospensioni non verranno in alcun caso accordate proroghe al termine di ultimazione dei lavori. In caso di gravi e ripetute violazioni ai piani e alle misure di sicurezza "Ferrovie", anche su segnalazione del CEL, ha il diritto di risolvere il contratto per inadempimento, previa diffida ad adempiere ai sensi e per gli effetti dell'art. 1454 del Codice Civile.

2.13 L'inosservanza delle misure prescritte nel PSC, nei POS, nella Istruzione per la Protezione dei Cantieri di Lavoro (IPC) e comunque l'inosservanza delle disposizioni impartite dal DL/CEL/GI comporta il non inserimento, nello Stato mensile di Avanzamento dei Lavori, della quota della voce a corpo n.1 "Costi della Sicurezza" di cui all'art. 7 "Corrispettivi"; tale quota, previa risoluzione delle inosservanze riscontrate ed approvazione del CEL, sarà riaccreditata dal DL senza interessi con l'emissione del primo Stato di Avanzamento Lavori utile.

2.14 Per le attività di conduzione e manutenzione delle opere e degli impianti realizzati, l'Appaltatore è tenuto a rispettare tutti gli adempimenti in materia di sicurezza e igiene del lavoro conformemente alla normativa vigente ed alle richieste della committenza, sia nel periodo precedente la consegna ed il collaudo degli stessi che in quello successivo contrattualmente a suo carico. Il rispetto di tutti gli adempimenti di cui sopra dovrà essere

garantito anche negli eventuali periodi successivi al verbale di ultimazione necessari all'Appaltatore per completare le finiture a suo carico.

2.15 L'Appaltatore, nel Piano della Qualità, fornirà evidenza dell'organizzazione che intende predisporre a supporto del CEL nel corso dell'esecuzione dei lavori, per effettuare gli eventuali aggiornamenti al PSC derivanti da modifiche tecniche.

3. Obbligo di regolarità contributiva e retributiva

3.1 L'Appaltatore e, per suo tramite, tutti gli altri soggetti esecutori sono tenuti a trasmettere al DL tutte le informazioni necessarie alla acquisizione da parte di "Ferrovie" della certificazione di regolarità contributiva in corso di validità, ai fini del pagamento degli Stati di avanzamento dei lavori, del SAL finale, dell'autorizzazione del subappalto e/o di una eventuale variante e comunque ogni qualvolta sia necessaria ai fini della vigente normativa l'acquisizione della suddetta certificazione.

3.2 L'Appaltatore è tenuto a tenere indenne e manlevare il Committente da ogni eventuale pretesa avanzata dai propri lavoratori e dai lavoratori dei propri subappaltatori o subcontraenti in relazione alla corresponsione, anche da parte di questi, dei trattamenti retributivi e dei contributi previdenziali ed assicurativi dovuti. L'Appaltatore è, altresì, tenuto a tenere indenne e manlevare il Committente da ogni eventuale conseguenza derivante dalla mancata effettuazione e versamento, da parte dello stesso e dei propri subappaltatori o subcontraenti, delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente.

3.3 Resta fermo tutto quanto previsto dalla normativa vigente, ed in particolare dagli articoli 4, 5 e 6 del DPR. 207/2010, oltre che dalle Condizioni Generali di Contratto, in materia di tutela dei lavoratori e di regolarità contributiva.

ARTICOLO 14 *bis*

GESTIONE AMBIENTALE

1. Generalità. L'Appaltatore dovrà assicurare, per tutta la durata dei lavori, il pieno rispetto

della normativa vigente in materia ambientale e la piena ottemperanza alle prescrizioni impartite dagli Enti di tutela in materia ambientale in fase di approvazione del progetto o in corso d'opera.

2. Sistema di Gestione Ambientale. Al fine di garantire con evidenze oggettive la corretta gestione ambientale delle attività di realizzazione delle opere, nonché la conformità alle norme e prescrizioni ambientali specifiche, l'Appaltatore si obbliga a predisporre, attuare e a mantenere attivo per tutta la durata dei lavori, un Sistema di Gestione Ambientale delle attività di cantiere esteso a tutti i siti in cui si svolgono le attività affidate, implementato secondo i requisiti della norma UNI EN ISO 14001. La documentazione del Sistema di Gestione Ambientale, da predisporre ed applicare nell'appalto deve essere almeno costituita da:

- a) Analisi ambientale iniziale;
- b) Quadro degli adempimenti ambientali;
- c) Obiettivi, Traguardi, Programmi ambientali;
- d) Piano di Gestione Ambientale di Commessa;
- e) Procedure ed Istruzioni Operative;
- f) Piani di Controllo Ambientale (PCA);
- g) RegISTRAZIONI;
- h) Rapporto Ambientale Periodico;
- i) Rapporto Ambientale Specifico.

I suddetti documenti dovranno essere elaborati secondo quanto specificato nell'**allegato n. 5** "Criteri per la redazione della documentazione del Sistema di Gestione Ambientale" alla presente Convenzione e inseriti nel sistema documentale PDM oltre che consegnati alla Direzione Lavori, ove richiesto, su supporto magnetico (Cdrom/ DVD, e-mail, ecc) entro 30 giorni dalla consegna dei lavori.

3. Verifica della documentazione del Sistema di gestione ambientale. La documentazione del SGA sarà oggetto di verifica da parte della DL e gli esiti della stessa, trasmessi all'Appaltatore, dovranno essere recepiti secondo tempi e modalità previsti dalla DL. Per ogni giorno di ritardo nella consegna della documentazione del Sistema di Gestione Ambientale di cui al punto 2 sarà applicata la penale prevista in apposito atto separato richiamato dall'art. 25 della presente Convenzione. La documentazione del Sistema di Gestione Ambientale dovrà essere aggiornata e/o integrata nel corso delle attività di esecuzione in coerenza con lo sviluppo degli elaborati di dettaglio e con i programmi settimanali delle lavorazioni e ogni qualvolta modifiche inerenti al progetto (modifiche tecniche e/o varianti) o diverse modalità realizzative dei lavori lo rendessero necessario. Tutta la documentazione suddetta dovrà essere trasmessa nuovamente alla DL per le attività di verifica di cui sopra.

4. Controlli e audit ambientali. Oltre alla sorveglianza ambientale svolta autonomamente dalla DL sulle attività oggetto di affidamento, l'Appaltatore si obbliga a sottoporsi ad attività pianificate di controllo ambientale e audit sul Sistema di gestione ambientale da parte di personale incaricato da "Ferrovie" ed a fornire tutta l'assistenza qualificata necessaria e copia della documentazione richiesta assumendo a proprio carico i relativi oneri. Pertanto, l'Appaltatore dovrà consentire il libero accesso nelle aree di cantiere al personale incaricato da "Ferrovie" ed ai relativi mezzi.

L'Appaltatore è inoltre tenuto a trasmettere il proprio programma di audit interni per consentire alla Direzione Lavori, ovvero a soggetti dalla stessa incaricati, di partecipare alle attività di autovalutazione svolte dall'Appaltatore stesso ad intervalli pianificati.

5. p.m.

6. Sorveglianza. I risultati delle attività di sorveglianza svolte dall'Appaltatore nell'ambito del proprio Sistema di Gestione Ambientale dovranno essere costantemente tenuti a

disposizione della Direzione Lavori. L'Appaltatore si obbliga altresì a tenere conto, nella gestione ed organizzazione dei cantieri, dei risultati delle proprie attività di sorveglianza svolte nell'ambito del Sistema di Gestione Ambientale.

7. Rispetto della normativa e delle prescrizioni. L'Appaltatore al fine di dare evidenza oggettiva del rispetto di tutte le norme e prescrizioni ambientali applicabili alle proprie attività, si obbliga ad effettuare con cadenza almeno trimestrale una verifica di conformità legislativa ambientale di tutte le attività oggetto di affidamento ed a riportarne gli esiti sul primo rapporto ambientale periodico utile.

L'Appaltatore resterà responsabile di ogni negativa conseguenza sullo sviluppo dei lavori derivante dal mancato rispetto di normative e/o prescrizioni ambientali e sarà a suo carico, oltre all'onere di tempestiva risoluzione delle carenze e/o difformità, ogni eventuale sanzione per le stesse irrogata dalle Autorità competenti. Tali carenze e/o difformità dovranno essere registrate dall'Appaltatore come Non conformità ambientali.

8. Non conformità Ambientali (NCA). Le non conformità ambientali possono essere rilevate:

- da personale dell'Appaltatore, compresi i fornitori, i subappaltatori e altri subcontraenti dell'Appaltatore stesso;
- dalla Direzione Lavori;
- dagli Enti di tutela ambientale;
- da "Ferrovie" a seguito di attività di monitoraggio ambientale, di controlli in campo e di audit sul Sistema di Gestione Ambientale.

Tali Non Conformità possono distinguersi in:

- Non Conformità di tipo "A": sono tali i comportamenti che costituiscono violazioni di disposizioni normative e che, allo stesso tempo, sono ancora in corso o, comunque, continuano a produrre effetti necessitando quindi di interventi risolutivi da parte

dell'Appaltatore;

- Non Conformità di tipo “B”: sono tali i comportamenti che integrano violazioni diverse da quelle che costituiscono non conformità di tipo “A” come descritte al punto precedente.

Le modalità di gestione delle non conformità ambientali, sia rilevate dal personale dell'Appaltatore e/o dalla Direzione Lavori che segnalate dagli Enti di tutela ambientale o da “Ferrovie” a seguito di monitoraggio ambientale, controlli in campo, svolgimento di audit sul sistema di gestione ambientale, dovranno prevedere che:

- la NCA di tipo “A” deve essere immediatamente trattata (soluzione momentanea adottata per mitigare gli impatti) e la descrizione della stessa e del trattamento previsto deve essere trasmesso alla Direzione Lavori entro 48 ore dal suo rilevamento, secondo le modalità di cui al successivo punto 11 (Rapporto Ambientale Specifico);
- tutte le NCA sul Sistema di Gestione Ambientale dovranno essere riepilogate nel Rapporto Ambientale Periodico di cui al successivo punto 11. Per tali NCA, l'Appaltatore avrà l'obbligo di trasmettere alla Direzione Lavori, entro 30 (trenta) giorni dal rilevamento, un Piano di Azioni Correttive riportante la descrizione dell'analisi della causa della non conformità, l'eventuale azione correttiva individuata per la rimozione, ovvero per evitare il reiterarsi della stessa, la responsabilità interna e la tempistica prevista per l'attuazione.

9. Certificazione/registrazione ambientale. Nel caso in cui l'Appaltatore abbia conseguito la certificazione del proprio Sistema di Gestione Ambientale come conforme alla norma UNI EN ISO 14001 da Organismo di certificazione Accreditato da ACCREDIA o da altro Organismo europeo riconosciuto, o abbia conseguito la registrazione ai sensi del Regolamento CEE 1221/2009 EMAS è tenuto comunque all'applicazione delle specifiche contenute nel presente articolo.

Gli audit sul Sistema di Gestione Ambientale svolti dalla DL o da soggetti dalla stessa incaricati successivi al primo avranno cadenza non inferiore ad un anno. Tale condizione per l'Appaltatore sarà valida per tutto il periodo di mantenimento della certificazione/registrazione suddetta, a condizione che ne dia tempestiva evidenza alla Direzione Lavori.

10. Ritenute sul S.A.L..

In caso di:

- mancato rispetto dei tempi stabiliti dalla normativa vigente o dagli Enti di tutela ambientale in conseguenza alle segnalazioni di cui al precedente punto 8;
- mancato trattamento o risoluzione della Non Conformità ambientale di tipo "A" nei tempi stabiliti come da precedente punto 8,

la Direzione Lavori applicherà, salvo ulteriori disposizioni e/o sanzioni previste dalla normativa vigente o impartite dagli Enti di tutela ambientale, per ciascun caso rilevato, una trattenuta nella misura dello 0,5 (zero virgola cinque) per mille per ogni giorno di ritardo da calcolarsi sull'importo del primo stato di avanzamento utile.

Tale aliquota verrà trattenuta sull'importo del primo S.A.L. utile e, se il Direttore Lavori dovesse accertare il perdurare della situazione di ritardo, su ogni S.A.L. successivo, fino a quando l'Appaltatore non provveda agli adempimenti di cui sopra.

L'importo così trattenuto verrà riaccreditato senza interessi, con il primo S.A.L. utile successivo al compiuto espletamento dei predetti adempimenti.

La trattenuta di cui sopra relativa a ciascun S.A.L. non potrà in alcun caso superare la misura del 10% dell'importo da corrispondere con il S.A.L. stesso.

In ogni caso, l'applicazione della trattenuta su tre S.A.L. consecutivi, comporterà l'imputazione alla penale prevista in apposito atto separato richiamato dall'art. 25 della presente Convenzione, degli importi trattenuti e il relativo incameramento definitivo da

parte del Committente.

Ai fini dell'applicazione delle trattenute di cui sopra e della penale contrattualmente prevista, nel caso siano consegnati o resi disponibili documenti del Sistema di Gestione Ambientale privi delle evidenze oggettive del rispetto delle norme e prescrizioni ambientali o privi dei contenuti specificati nell'**allegato n. 5** o previsti dalla norma UNI EN ISO 14001, i medesimi documenti saranno considerati come non consegnati o non resi disponibili.

11. Comunicazione alla D.L..

L'Appaltatore è tenuto alla trasmissione alla Direzione Lavori, entro dieci giorni dalla fine del periodo di riferimento, del "Rapporto Ambientale Periodico" relativo ai risultati delle attività del Sistema di Gestione Ambientale, con cadenza almeno trimestrale, a decorrere dalla data di consegna dei lavori.

Al fine di consentire alla Direzione lavori di presidiare le attività del Sistema di Gestione Ambientale associate agli aspetti ambientali significativi, l'Appaltatore dovrà preventivamente comunicare alla Direzione Lavori stessa il programma di dettaglio delle lavorazioni che eseguirà nella settimana successiva e la previsione di quelle della seconda settimana successiva. In tale comunicazione dovranno essere elencati le attività di cantiere in programma univocamente identificate e localizzate, gli aspetti ambientali significativi, le relative misure, campionamenti, rilievi ed analisi previsti. Tale comunicazione dovrà pervenire alla Direzione Lavori alla fine di ogni settimana lavorativa.

Ogni qualvolta si verifichi una Non Conformità di tipo "A" di cui al precedente punto 8 ovvero si verifichi un evento a significativa rilevanza ambientale, anche segnalato dagli Enti di tutela ambientale, l'Appaltatore dovrà darne comunicazione immediata alla Direzione Lavori e dovrà produrre un "Rapporto Ambientale Specifico" da trasmettersi alla Direzione Lavori medesima, entro 48 ore dal rilevamento dell'evento, con il programma di

intervento e la descrizione del trattamento effettuato a recupero della situazione. L'evidenza oggettiva del recupero avvenuto, salvo diverso ordine della Direzione Lavori, potrà essere inserita nel primo report periodico successivo.

12. Estensione del Sistema di Gestione Ambientale ai subappaltatori, ai fornitori e agli altri subcontraenti dell'Appaltatore. Resta inteso che il Sistema di Gestione Ambientale deve essere esteso anche alle attività affidate ai subappaltatori, ai fornitori in opera e agli altri subcontraenti dell'Appaltatore. Quest'ultimo è tenuto pertanto a prevedere tale condizione nei contratti di subappalto/fornitura in opera e negli altri subcontratti ed a garantirne il pieno adempimento da parte degli stessi in relazione alle attività loro affidate ed agli aspetti ambientali significativi correlati con adeguati strumenti contrattuali e di controllo in corso d'opera.

13. Oneri dell'Appaltatore. Tutte le prestazioni e gli oneri connessi con quanto fa carico all'Appaltatore ai sensi del presente articolo si intendono compensati con i corrispettivi contrattuali.

14. Ruoli e competenze.

L'Appaltatore deve assicurare l'adeguato addestramento del personale preposto alle attività del Sistema di Gestione Ambientale e deve assicurarsi che anche i subappaltatori, i fornitori e gli altri subcontraenti curino tale addestramento per la parte di propria competenza. In particolare:

- il Responsabile del Sistema di Gestione Ambientale deve essere laureato in discipline tecniche (Ingegneria, Architettura, Geologia, ecc.), deve aver maturato un'esperienza minima di due anni nel settore Costruzioni/Impiantistica (o in alternativa deve possedere diploma tecnico/scientifico di scuola media superiore e deve aver maturato un'esperienza minima, nel settore delle Costruzioni/Impiantistica, di dieci anni, di cui almeno due nel controllo ambientale delle attività di cantiere) e deve aver superato con esito positivo,

entro la data di inizio lavori, il corso di 40 ore per Auditor Ambientali, presso Organismo per la Certificazione del personale accreditato ACCREDIA. Il Responsabile del Sistema di Gestione Ambientale dovrà garantire una presenza continuativa sulla commessa;

- il Responsabile del Controllo Operativo del Sistema di Gestione Ambientale deve possedere almeno diploma tecnico/scientifico di scuola media superiore e deve aver maturato un'esperienza minima, nel settore delle Costruzioni/Impiantistica, di cinque anni, di cui almeno due nel controllo ambientale delle attività di cantiere.

Le suddette figure dovranno essere affiancate, ove necessario, da risorse qualificate per la gestione degli aspetti specialistico/ambientali.

L'Appaltatore deve documentare i criteri posti alla base dell'addestramento e della qualificazione di tutte le figure integrative incaricate di esercitare un ruolo nel controllo dei processi ambientali.

15. Ulteriori prescrizioni ambientali

Per tutte le ulteriori prescrizioni ambientali correlate ai lavori oggetto della presente Convenzione, si rimanda a quanto specificato nell'**allegato n. 13** "Obblighi e Oneri particolari dell'Appaltatore e Disposizioni speciali nell'esecuzione dei lavori".

ARTICOLO 14 *ter*

SISTEMA DI GESTIONE SALUTE E SICUREZZA DEL LAVORO

14 ter.1. Generalità - Al fine di garantire con evidenze oggettive la propria capacità di tenere sotto controllo i pericoli e i rischi per la sicurezza e la salute nei luoghi di lavoro nelle proprie attività, nonché il sistematico rispetto delle normative inerenti, l'Appaltatore si obbliga ad attuare, e mantenere attivo per tutta la durata dei lavori, un Sistema di gestione della Salute e Sicurezza del Lavoro delle attività di cantiere esteso a tutti i siti in cui si svolgono attività produttive di realizzazione e ad esse connesse, implementato secondo i requisiti della norma BS-OHSAS 18001. I contenuti, le modalità, le tempistiche prescritte e

la documentazione richiesta sono dettagliati **nell'allegato n. 19** "Prescrizioni per il Sistema di Gestione Salute e Sicurezza nei luoghi di lavoro del CG/Appaltatore secondo i requisiti della norma BS OHSAS 18001".

14 ter.2 Esame e approvazione dei documenti del Sistema di Gestione Salute e Sicurezza del lavoro - I documenti che dovranno essere approvati dal PM Italferr preventivamente all'inizio delle attività e consegnati al C.E.L. per la gestione e l'attuazione sono il "Piano di Gestione Salute e Sicurezza del Lavoro" e i "Piani di Controllo Salute e Sicurezza del lavoro". Tutti i documenti dovranno essere comunque resi inizialmente disponibili al C.E.L. per esame e valutazione con i tempi e le modalità previsti per la presentazione e l'approvazione del "Progetto Esecutivo" di cui all'art. 16.

Per ogni giorno di ritardo nella consegna o nella resa disponibilità iniziale, in revisione di aggiornamento o periodica, della documentazione del Sistema di Gestione Salute e Sicurezza del Lavoro rispetto a quanto previsto dal presente articolo e dall'**allegato n. 19**, sarà applicata la penale prevista in apposito atto separato richiamato dall'art. 25 della presente Convenzione.

Ai fini dell'applicazione della penale di cui sopra, nel caso siano consegnati o resi disponibili documenti del Sistema di gestione salute e sicurezza privi dei contenuti specificati nell'allegato relativo o previsti dalla norma BS OHSAS 18001, i medesimi documenti saranno considerati come non consegnati o non resi disponibili.

14 ter.3 Ritenute sul SAL per mancata correzione o risoluzione di Non Conformità - In caso di mancata correzione delle Non Conformità sia di Salute e Sicurezza del Lavoro che di Sistema nelle modalità e nei tempi stabiliti come da **allegato n. 19**, salvo ulteriori disposizioni previste dalla normativa vigente o impartite dagli Organismi di Vigilanza, sarà applicata, per ciascun caso rilevato, una trattenuta nella misura dello 0,5 (zero virgola cinque) per mille per ogni giorno di ritardo da calcolarsi sull'importo del primo stato di

avanzamento utile.

Tale aliquota verrà trattenuta sull'importo del primo S.A.L. utile e, se dovesse perdurare la situazione di ritardo, su ogni S.A.L. successivo, fino a quando l'Appaltatore non provveda agli adempimenti di cui sopra.

L'importo così trattenuto verrà riaccreditato senza interessi, con il primo S.A.L. utile, ove l'Appaltatore provveda ad eseguire le attività di cui sopra.

La trattenuta di cui sopra relativa a ciascun S.A.L. non potrà in alcun caso superare la misura del 10% dell'importo da corrispondere con il S.A.L. stesso.

In ogni caso, l'applicazione della trattenuta su tre S.A.L. consecutivi, ovvero il raggiungimento del suddetto limite del 10%, comporterà l'imputazione alla penale prevista in apposito atto separato richiamato dall'art. 25 della presente Convenzione degli importi trattenuti ed il relativo incameramento definitivo da parte del Committente.

14 ter.4 Oneri dell'Appaltatore - Tutte le prestazioni e tutti gli oneri connessi con quanto fa carico all'Appaltatore ai sensi del presente articolo si intendono compensati con i corrispettivi contrattuali.

ARTICOLO 15

RISERVE DELL'APPALTATORE

15.1 Salva l'applicazione delle disposizioni in materia di accordo bonario di cui al successivo articolo 15.bis, le riserve dell'Appaltatore relative alla esecuzione dei lavori si intenderanno respinte ove, entro i sessanta giorni successivi alla formulazione di ciascuna riserva, il Direttore dei Lavori non abbia con apposito Ordine di Servizio – i cui estremi saranno riportati negli atti contabili ed in particolare sul registro di contabilità – comunicato l'accoglimento totale o parziale delle richieste oggetto delle riserve.

15.2 In ogni caso il Direttore dei Lavori ha facoltà di comunicare a mezzo Ordine di Servizio - i cui estremi saranno riportati negli atti contabili ed in particolare sul registro di

contabilità – le ragioni di reiezione di ciascuna riserva.

15.3 L'importo complessivo delle riserve non può essere superiore al 20% (venti per cento) dell'importo contrattuale, incrementato dell'importo relativo ad eventuali varianti in corso d'opera nonché dei compensi eventualmente riconosciuti all'Appaltatore in aggiunta al corrispettivo contrattuale, con esclusione di quelli riconosciuti a titolo di risarcimento danni.

ARTICOLO 15 *bis*

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ACCORDO BONARIO

Considerato che per gli appalti di importo inferiore a 10 (dieci) milioni di euro la costituzione della Commissione di cui all'art. 240 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. è solo facoltativa, resta espressamente convenuto che qualora "Ferrovie", verificatesi le condizioni per l'avvio della procedura di accordo bonario, non promuova la costituzione di detta Commissione, la proposta motivata di accordo bonario sarà formulata direttamente dal soggetto che svolge le funzioni di responsabile del procedimento per la fase dell'esecuzione, acquisita la relazione del Direttore dei Lavori e, ove costituito, dell'organo di collaudo.

ARTICOLO 16

PROGETTAZIONE ESECUTIVA

16.1 Con la firma della presente Convenzione, l'Appaltatore accetta nella sua interezza il "Progetto Definitivo" di "Ferrovie" e dichiara espressamente di averne perfetta e particolareggiata conoscenza e di averne singolarmente verificato ogni elaborato, tutti trovandoli pienamente conformi alle caratteristiche stabilite per tale livello di progettazione dalla normativa vigente. Dichiara pertanto di riconoscere il "Progetto Definitivo" come perfettamente sviluppabile nel "Progetto Esecutivo" e come perfettamente realizzabili i successivi lavori e di assumere piena e completa responsabilità della loro esecuzione.

16.2 Entro **60 (sessanta) giorni n.c.** dalla stipulazione del contratto, si darà luogo alla consegna delle prestazioni relative alla redazione del Progetto Esecutivo con apposito verbale, nel quale “Ferrovie” disporrà che l’Appaltatore, a partire dalla data che sarà indicata in tale verbale dia immediato inizio alla redazione del “Progetto Esecutivo” con le modalità indicate nel presente articolo. La data indicata nel verbale costituirà anche il termine iniziale per la decorrenza del termine per la consegna della progettazione esecutiva di cui al successivo punto 16.8. del presente articolo. Nel medesimo verbale “Ferrovie” si riserva la facoltà di indicare i termini di consegna delle aree interessate dalla esecuzione dei lavori. Ove il suddetto termine per la consegna delle prestazioni non venga rispettato troverà applicazione quanto previsto dall'art. 16.6 delle “C.G.C.”

16.3 Il “Progetto Esecutivo” dovrà essere redatto nel pieno rispetto della presente Convenzione e dei relativi allegati, tra i quali, in particolare, il “Progetto Definitivo” (**allegato n. 9**) e le “PPP” (**allegato n. 3.2**) nelle quali, tra l’altro, sono indicati e definiti gli elaborati ed i documenti di cui il PE si deve comporre.

Gli elaborati del “Progetto Esecutivo” dovranno essere tali da consentire di avere una evidenza completa di tutte le possibili voci di costo relative alla esecuzione delle opere, fermo restando che eventuali ulteriori maggiori costi delle opere medesime, rispetto a quelli indicati nel P.E. stesso dall’Appaltatore, che dovessero derivare per qualsivoglia motivo o ragione, resteranno ad esclusivo carico dell’Appaltatore medesimo fatto salvo quanto previsto dall’articolo 18 della presente Convenzione per le varianti in corso d’opera.

16.4 Prima dell’avvio dei lavori per la realizzazione delle opere definite nel Progetto Esecutivo, l’Appaltatore dovrà consegnare, secondo le tempistiche indicate nei successivi punti del presente articolo, il “Progetto di Dettaglio” costituito dagli elaborati occorrenti per la definizione a livello costruttivo di quanto previsto nel Progetto Esecutivo medesimo.

16.5 Entro **5 (cinque) giorni n.c.** dalla data di consegna delle prestazioni,

L'Appaltatore dovrà sottoporre alla approvazione di "Ferrovie" una "**Relazione di sistema**", riportante l'illustrazione delle scelte e dei criteri che l'Appaltatore, sulla base dei rilievi, indagini, accertamenti, sperimentazioni e studi integrativi dallo stesso effettuati, intende adottare per il successivo sviluppo del Progetto Esecutivo, con particolare riferimento alle modalità realizzative e di costruzione.

I criteri e le scelte progettuali illustrati nella Relazione di sistema dovranno essere pienamente rispondenti alle soluzioni funzionali, architettoniche, tecnologiche, economiche e temporali indicate nel Progetto Definitivo e nel presente contratto.

Qualora nella "Relazione di sistema" fossero indicate modalità realizzative e di costruzione diverse dalle soluzioni indicate nel PD e nel presente contratto, pur nel rispetto delle funzionalità indicate nel PD medesimo, nella stessa dovranno anche essere specificate le motivazioni che hanno indotto il Progettista ad adottare le suddette modifiche ed illustrate tutte le conseguenze, tecniche, realizzative, economiche e temporali, che da esse derivano.

Tali modifiche non potranno comunque comportare per "Ferrovie" un aumento dei costi e/o dei tempi di realizzazione delle opere nè la necessità di acquisire nuovi provvedimenti autorizzatori.

In caso di mancata tempestiva presentazione della Relazione di sistema, troverà applicazione la penale prevista in apposito atto separato richiamato all'art. 25 della presente Convenzione.

16.5.bis "Ferrovie" esprimerà le proprie valutazioni in merito alla "Relazione di sistema" nel termine di **5 (cinque) giorni n.c.** dalla data della relativa consegna.

Ancorchè "Ferrovie" non si sia espressa negativamente sulla Relazione di sistema, rimane fermo il diritto della stessa di risolvere il contratto per inadempimento dell'Appaltatore, ai sensi dell'art. 20.6 delle "C.G.C." e del punto 16.13 del presente articolo.

Le valutazioni espresse da "Ferrovie" sulla Relazione di sistema, inoltre, non costituiscono

limitazione alcuna al diritto della stessa di recedere dal contratto di appalto ai sensi dell'art. 20.6 delle C.G.C. e del punto 16.13 del presente articolo nè possono costituire motivo di legittimo affidamento dell'Appaltatore medesimo sull'approvazione del Progetto Esecutivo.

16.6 Entro **5 (cinque) giorni n.c.** dall'approvazione della "Relazione di sistema", l'Appaltatore dovrà sottoporre alla approvazione di "Ferrovie", che si esprimerà nei successivi **5 (cinque) giorni n.c.** il "Piano di progettazione" corredato dal "Programma di emissione degli elaborati" relativo sia al "Progetto Esecutivo" che al "Progetto di Dettaglio" delle opere necessarie all'avvio della fase di costruzione, redatti con le modalità indicate nelle "PPP". In caso di mancata tempestiva presentazione di tale programma verrà applicata la penale prevista in apposito atto separato richiamato dall'art. 25 della presente Convenzione.

16.7 Salvo ed impregiudicato quanto previsto nel presente articolo, nel corso dello svolgimento del Progetto Esecutivo, l'Appaltatore, a partire dalla consegna delle prestazioni, dovrà trasmettere periodicamente a "Ferrovie" - con cadenza non superiore a **15 (quindici) giorni n.c.** - un dettagliato *report* delle attività svolte, indicando analiticamente eventuali problemi emersi nel corso delle attività stesse e le conseguenti soluzioni adottate. Tale report dovrà inoltre indicare il confronto fra l'avanzamento della progettazione rispetto al "Programma di emissione elaborati", l'analisi degli eventuali scostamenti con l'individuazione delle cause nonché le azioni correttive messe in atto dall'Appaltatore ovvero che lo stesso intende attuare.

In caso di mancata tempestiva presentazione di tali *report* verrà applicata la penale prevista in apposito atto separato richiamato dall'art. 25 della presente Convenzione.

16.8 **Ai fini dell'approvazione di cui all'art. 20.4 delle "C.G.C.":**

a) la consegna del "Progetto Esecutivo" a "Ferrovie" dovrà essere completata con le modalità indicate nelle "PPP" entro e non oltre **30 (trenta) giorni n.c.** dalla consegna

delle prestazioni. Per ogni giorno di ritardo sul completamento di tale consegna l'Appaltatore incorrerà nella penale prevista in apposito atto separato richiamato dall'art. 25 della presente Convenzione;

- b) dovrà essere altresì consegnato a “Ferrovie” **entro il medesimo termine** fissato per la consegna del “Progetto Esecutivo” dalla precedente lettera a) e con le medesime conseguenze ivi previste per le ipotesi di ritardata consegna, il Progetto di Dettaglio delle opere necessarie per l'avvio della fase di costruzione nel rispetto del “Programma Esecutivo” delle prestazioni. Tale consegna comprende tutti gli elaborati relativi alle attività da eseguirsi nei primi **90(novanta) giorni n.c.** dalla consegna dei lavori, inclusa la documentazione per l'autorizzazione dei subappalti, secondo quanto previsto nel programma lavori;
- c) “Ferrovie” comunicherà gli esiti della verifica degli elaborati del “Progetto Esecutivo” di cui alla precedente lettera a) e degli elaborati del Progetto di Dettaglio delle opere necessarie per l'avvio della costruzione di cui alla precedente lettera b) entro **30(trenta) giorni n.c.** decorrenti dalla data in cui sarà completata la consegna dei Progetti medesimi con la ricezione da parte di “Ferrovie” dell'ultimo elaborato ad essi relativo; il suddetto termine è sospeso per tutto il periodo intercorrente tra la ricezione da parte dell'Appaltatore della Relazione istruttoria di “Ferrovie” sul Progetto Esecutivo e l'integrale recepimento da parte dell'Appaltatore medesimo delle eventuali prescrizioni e/o richieste di integrazione al Progetto Esecutivo nella stessa formulate, recepimento da effettuarsi entro e non oltre **10 (deci) giorni n.c.** dal ricevimento della suddetta Relazione istruttoria. In tali casi, “Ferrovie” comunicherà gli esiti della verifica degli elaborati del “Progetto Esecutivo”, come integrati e/o modificati su indicazione della stessa, entro il termine che residuerà dalla sospensione di cui sopra, incrementato di ulteriori 15 giorni n.c.; tale termine, così incrementato, riprenderà a decorrere dalla data

in cui sarà completata la consegna degli elaborati emessi o riemessi per il recepimento delle prescrizioni e/o modifiche richieste da “Ferrovie”. Per ogni giorno di ritardo sull’integrale adempimento da parte dell’Appaltatore delle prescrizioni e/o richieste di integrazioni si applicherà la penale prevista in apposito atto separato richiamato all’art. 25 della presente Convenzione. Nell’eventuale riemissione degli elaborati progettuali a valle delle prescrizioni e/o richieste di integrazione formulate da “Ferrovie”, l’Appaltatore non potrà presentare, salvo formale autorizzazione di “Ferrovie” medesima, soluzioni progettuali diverse da quelle indicate nella Relazione di Sistema e che non siano un affinamento della soluzione progettuale già presentata all’esame di “Ferrovie”;

- d) gli elaborati del Progetto di Dettaglio delle restanti opere dovranno essere consegnati dall’Appaltatore, nel rispetto del “Programma di emissione degli elaborati” e del Programma Esecutivo delle prestazioni, con un anticipo di almeno **90 (novanta) giorni n.c.** sull’inizio programmato dei relativi lavori. Non potrà darsi corso all’esecuzione delle opere prima dell’approvazione dei relativi elaborati del Progetto di Dettaglio da parte di “Ferrovie”, che assumerà le proprie decisioni con un anticipo di almeno **30 (trenta) giorni n.c.** sull’inizio programmato dei relativi lavori; il rispetto, da parte di “Ferrovie”, del termine suddetto è subordinato alla completezza ed esaustività degli elaborati prodotti dall’Appaltatore, restando a carico di quest’ultimo ogni effetto sul Programma Esecutivo derivante da eventuali carenze del Progetto di Dettaglio e dalla necessità di una integrazione degli elaborati prodotti.

16.9 Unitamente agli elaborati del Progetto di Dettaglio delle opere da eseguirsi nei primi **90 gg. (novanta) n.c.** dalla consegna dei lavori, l’Appaltatore dovrà provvedere alle richieste di autorizzazione, comunicazioni e trasmissioni di cui all’art. 13 della presente Convenzione, qualora intenda o debba servirsi di soggetti terzi nella relativa esecuzione;

rimane inteso che le eventuali autorizzazioni concesse nelle more dell'approvazione del Progetto esecutivo e/o della consegna dei lavori non determina alcun impegno di "Ferrovie" né alcun diritto o affidamento legittimo da parte dell'Appaltatore in ordine all'approvazione del Progetto Esecutivo di cui all'art. 20.4 delle "C.G.C." e non costituisce alcuna limitazione al diritto di "Ferrovie" di recedere dal contratto ai sensi e con gli effetti di cui al successivo punto 16.13 e all'art. 35 della presente Convenzione.

16.9 bis Progettazione di Dettaglio Opere Tecnologiche.

Gli elaborati della Progettazione di Dettaglio dovranno essere firmati, oltre che dal Progettista, per le responsabilità di legge, anche dal Coordinatore della Progettazione degli Impianti di Segnalamento, indicato quale responsabile della progettazione del Soggetto che eseguirà i relativi lavori, necessariamente dotato della qualificazione LIS di RFI.

16.10 Il "Progetto Esecutivo" non potrà prevedere differenze tecniche e di costo rispetto a quello definitivo, salvo che non si renda necessaria l'introduzione di varianti progettuali, che dovranno essere puntualmente giustificate dall'Appaltatore prima del loro sviluppo ed espressamente approvate da "Ferrovie". Il maggiore o minore importo derivante dalle varianti progettuali approvate da "Ferrovie" verrà valutato mediante perizia differenziale e applicando i prezzi offerti dall'Appaltatore e riportati nell'**allegato n. 2** alla presente Convenzione. Qualora per le varianti sia necessario eseguire una specie di lavorazione non prevista a contratto o adoperare materiali di specie diversa da quelli previsti dallo stesso, i nuovi prezzi delle lavorazioni o dei materiali saranno determinati come indicato all'articolo 37 delle Condizioni Generali di Contratto.

16.11 Il "Progetto Esecutivo" dovrà essere corredato dei relativi computi metrici stimativi in mancanza dei quali il P.E. sarà considerato incompleto.

16.12 "Ferrovie" avrà facoltà di formulare le proprie osservazioni e di richiedere le modifiche ritenute necessarie, che saranno introdotte nei progetti a cura e spese

dell'Appaltatore, senza che questi possa, per conseguenti eventuali intralci o ritardi, sia sullo sviluppo della progettazione sia sullo sviluppo dei lavori, avanzare pretese di indennizzi o rimborsi o richiedere l'esonero dal pagamento delle penalità contrattualmente previste.

16.13 Qualora il “Progetto Esecutivo” redatto dall'Appaltatore non sia ritenuto meritevole di approvazione, il contratto è risolto per inadempimento dell'Appaltatore. In ogni altro caso di mancata approvazione del “Progetto Esecutivo”, “Ferrovie” recede dal contratto ai sensi del successivo articolo 34, acquistando la proprietà del “Progetto Esecutivo” redatto dall'Appaltatore mediante la corresponsione dell'importo pari al 70% (settanta per cento) di cui alla Voce a corpo 2 con espressa esclusione del riconoscimento di ogni altro importo a qualsivoglia titolo di indennizzo, corrispettivo o risarcimento.

16.14 Il “Progetto Esecutivo”, redatto dall'Appaltatore ed approvato da “Ferrovie”, diviene proprietà esclusiva di “Ferrovie” stessa - senza che l'Appaltatore possa rivendicare alcun diritto su di esso – dietro corresponsione dell'importo pari al 70% (settanta per cento) della Voce a corpo 2, in relazione allo sviluppo della Progettazione esecutiva stessa, in conformità a quanto previsto nel presente contratto.

16.15 Il termine per la consegna dei lavori di cui all'art. 20.4 delle “C.G.C.” decorre dalla data di approvazione da parte di “Ferrovie” del Progetto Esecutivo o al più tardi dal termine indicato al punto 16.8 lett. c) del presente articolo per la verifica, da parte di Ferrovie, del Progetto Esecutivo consegnato dall'Appaltatore, fatto salvo quanto previsto dallo stesso punto 16.8 lett. c) del presente articolo.

16.16 L'Appaltatore non potrà dare inizio alla realizzazione delle opere descritte negli elaborati di Progetto di Dettaglio se non avrà ricevuto in restituzione gli elaborati stessi approvati da “Ferrovie” con apposto il timbro “VALIDO PER LA COSTRUZIONE”.

16.17 In cantiere dovrà essere sempre disponibile il progetto con il timbro “VALIDO PER LA COSTRUZIONE” nell'ultima versione approvata da “Ferrovie” e

non potranno essere eseguite opere difformi da tale progetto.

16.18 Fermo il disposto dell'art. 20.4 “C.G.C.”, l'approvazione da parte di “Ferrovie” di qualsiasi elaborato redatto dall'Appaltatore non esime quest'ultimo dalle proprie responsabilità in ordine alla realizzazione di opere e impianti nel rispetto del “Progetto Esecutivo” approvato, ed in ordine alla rispondenza degli stessi alle condizioni di efficienza, sicurezza e conformità alle normative vigenti.

Si intendono compresi e compensati nell'importo contrattuale di cui all'articolo 6.1 lett. b) tutte le spese e gli onorari comunque occorrenti per la Progettazione Esecutiva e quella di Dettaglio, ivi compresi quelli relativi alle variazioni progettuali adottate nello sviluppo del Progetto esecutivo, nonché quelli relativi agli elaborati di dettaglio, alle modifiche tecniche, ai disegni di cantiere, ai rilievi e alle indagini integrative, alle relazioni, alle prove, alle sperimentazioni ed ad ogni altro adempimento che il presente contratto, la vigente normativa e le regole di diligenza richiedono per lo sviluppo di una corretta e completa Progettazione.

16.19 L'Appaltatore sarà assoggettato alla detrazione provvisoria di cui all'articolo 19 della presente Convenzione, oltre agli eventuali maggiori oneri, diretti o riflessi, che derivassero, rispetto allo sviluppo dei lavori, dall'intempestiva redazione degli elaborati progettuali di Dettaglio posti a suo carico dal presente contratto.

16.20 Resta inteso che l'Appaltatore, su segnalazione di “Ferrovie”, è tenuto ad effettuare, sebbene non previsti nei progetti, i necessari interventi per adeguare le opere e gli impianti alle condizioni di efficienza e sicurezza, in qualsiasi momento fino al collaudo di cui agli artt. 48 e ss. delle “Condizioni Generali”, nel caso siano riscontrate difformità delle opere rispetto a quanto prescritto dagli elaborati muniti del timbro “VALIDO PER LA COSTRUZIONE”, dagli ordini di servizio o dai capitolati.

16.21 **Disegni "as built" ("come costruito").**

1. Gli elaborati del progetto esecutivo devono essere rigorosamente rispettati nell'aggiornamento del progetto in fase costruttiva e devono consentire a "Ferrovie" l'immediato controllo sulle modalità esecutive dell'opera e di ogni sua singola parte.
2. L'Appaltatore ha l'obbligo di fornire a "Ferrovie" gli elaborati as-built nel rispetto delle seguenti tempistiche:
 - per gli impianti tecnologici, contestualmente alla Dichiarazione di Completamento;
 - per tutte le altre opere, almeno 30 (trenta) giorni n.c. prima della data prevista per l'emissione dell'ultimo S.A.L. relativo alla singola opera di riferimento.
3. Gli elaborati del progetto "as built" si riferiscono alla nuova infrastruttura ferroviaria in tutte le sue parti e alle eventuali opere realizzate fuori linea e dovranno essere redatti come descritto nel Documento "Specificazione Tecnica – Elaborati as-built" (**allegato n. 8**).
4. Per ogni giorno di ritardo nella presentazione del Progetto "as built" redatto secondo le modalità anzi dette sarà applicata la penale prevista in apposito atto separato richiamato all'art. 25 della presente Convenzione.
5. Gli elaborati as-built devono essere visti dalla Direzione Lavori per verifica di corrispondenza fra quanto rappresentato e quanto realizzato.
6. Gli elaborati di cui sopra dovranno essere rettificati, a cura e spese dell'Appaltatore, con le eventuali modifiche e aggiornamenti intervenuti fino alla data del verbale di ultimazione dei lavori e con le modifiche che venissero introdotte negli impianti, a seguito di indicazioni delle Commissioni di Verifica Tecnica o per l'esecuzione dei lavori di riparazione e completamento durante il periodo di manutenzione di cui all'art. 27 delle Condizioni Generali e fino alla data di effettuazione del collaudo definitivo, il quale non potrà aver luogo se non in presenza dell'intera documentazione allineata e coerente con lo stato corrente degli impianti e delle opere.
7. Gli elaborati finali dovranno altresì riportare gli eventuali apparecchi e dispositivi

già messi in opera da “Ferrovie” che, sebbene non facciano parte del complesso dei lavori compresi nell’appalto, completano l’impianto e sono ad esso strettamente connessi.

8. “Ferrovie” potrà liberamente utilizzare il materiale documentale di cui al presente articolo, nonché quello relativo ai progetti delle opere e degli impianti e di tutte le loro parti per tutte le proprie necessità.

16.22 Verifica dello sviluppo della Progettazione.

L’Appaltatore contestualmente al “Programma di emissione degli elaborati” di cui al punto 16.6 del presente articolo dovrà comunicare per iscritto a “Ferrovie” i luoghi fisici – completi di ogni elemento identificativo – di elaborazione della progettazione. Resta inteso che l’indicazione dei luoghi fisici di elaborazione della progettazione costituisce elemento essenziale del “Programma di emissione degli elaborati” che non potrà considerarsi completo ove difetti di tale indicazione.

“Ferrovie” si riserva il diritto di procedere, anche senza alcun preavviso, ad effettuare visite ispettive nei suddetti luoghi di elaborazione della progettazione, finalizzate alla verifica dello sviluppo delle relative attività.

“Ferrovie”, inoltre, si riserva il diritto di convocare in qualsiasi momento l’Appaltatore per verificare in contraddittorio che l’avanzamento delle attività di progettazione sia coerente con il “Programma di emissione degli elaborati” di cui al punto 16.6 del presente articolo.

16.23 Sottoscrizione degli elaborati progettuali.

Gli elaborati progettuali dovranno essere sottoscritti dalle figure individuate dalle normative vigenti e dalla presente Convenzione, tra le quali, in particolare:

- Il/i Progettista/i, per le responsabilità di legge e le specializzazioni richieste;
- Il Direttore Tecnico, in rappresentanza dell’Appaltatore nell’ambito delle prestazioni previste dalla presente Convenzione.

Poiché la stampa degli elaborati avverrà a carico di Italferr le modalità di firma degli

elaborati stessi sono specificate negli allegati PDM - **allegato n. 25**

16.24 p.m.

16.25 L'Appaltatore si impegna a far sì che i progettisti siano disponibili:

- A partecipare ad incontri con il Committente e/o i suoi consulenti durante lo sviluppo della progettazione esecutiva e di dettaglio;
- A supervisionare tutte le attività di installazione, prove intermedie e finali fino all'attivazione dell'impianto;
- A presidiare le attività di collaudo delle apparecchiature e sottosistemi di impianto, dalla fase di scelta dei componenti, fino alla pianificazione ed esecuzione delle prove, curando altresì l'emissione di tutta la documentazione specifica (PCQ, report di prova, manuali, istruzioni per l'uso ed il montaggio, ecc.).

Resta inteso che qualunque approvazione della Progettazione dell'Appaltatore e/o eventuali richieste di modifiche e/o integrazioni alla suddetta Progettazione – da parte del Committente – non esonererà sotto alcun profilo l'Appaltatore dai suoi obblighi e/o responsabilità, anche nei confronti dei terzi, in ordine alla adeguatezza, stabilità e sicurezza di tutte le attività svolte e di tutte le metodologie di progettazione e di costruzione dell'opera.

ARTICOLO 16 *bis*

PROJECT DOCUMENT MANAGEMENT (PDM)

16 bis.1 L'Appaltatore sarà tenuto ad utilizzare il Sistema Project Document Management (PDM) di Italferr ai fini della gestione informatizzata dei documenti che l'Appaltatore medesimo produrrà nell'ambito del presente contratto. L'Appaltatore dovrà alimentare il Sistema Project Document Management (PDM) di Italferr mediante inserimento della documentazione indicata nell'**allegato n. 25** alla presente Convenzione e nella forma indicata nello stesso.

16 bis.2 L'alimentazione del Sistema "Project Document Management (PDM) di Italferr" da parte dell'Appaltatore dovrà soddisfare tutte le prescrizioni indicate nell'**allegato 25** alla presente Convenzione.

16 bis.3 L'Appaltatore è tenuto all'inserimento delle prescrizioni indicate nel Piano di Qualità di Commessa.

16 bis.4 L'inserimento della documentazione nel sistema PDM in modo non conforme o intempestivo rispetto alle scadenze indicate in contratto in relazione a ciascun documento sarà considerato una inadempienza contrattuale con la conseguente applicazione:

- per i documenti per i quali l'**allegato n. 25** prevede l'applicazione del flusso A1 e del flusso B1 e per i documenti per i quali l'**allegato n. 25** prevede l'applicazione del flusso D delle penali previste per le singole inadempienze dalla presente Convenzione, di cui in apposito atto separato richiamato dall'art. 25 della presente Convenzione o delle detrazioni previste per le singole inadempienze dalla presente Convenzione;
- per i documenti per i quali l'**allegato n. 25** prevede l'applicazione del flusso C di una trattenuta nella misura del 3% (tre per cento) sull'importo dello Stato Avanzamento Lavori del mese di competenza. In caso di inadempimento, in occasione dell'emissione del S.A.L. successivo, si verificherà, in contraddittorio tra il Direttore Lavori e l'Appaltatore, che risultino sanate tutte le carenze documentali all'origine della trattenuta di cui sopra. Qualora tale verifica abbia esito positivo la somma trattenuta verrà interamente riaccreditata. Qualora la verifica abbia esito negativo per due consecutive emissioni di S.A.L. la somma trattenuta sarà definitivamente incamerata ed andrà a sommarsi al valore complessivo delle penali previste in apposito atto separato richiamato dall'articolo 25 della presente Convenzione.

16 bis.5 Con riferimento ai documenti per i quali l'**allegato n. 25** prevede

l'inserimento in PDM, si precisa che entro il termine utile previsto in Convenzione per la consegna di ciascun documento, l'Appaltatore deve porre in essere tutte le attività previste a suo carico nel relativo flusso. Resta inteso che il termine utile contrattualmente previsto per la consegna di ciascun documento è sospeso nel periodo durante il quale Italferr svolge le proprie verifiche.

16 bis.6 Il termine eventualmente previsto dalla presente Convenzione per l'approvazione, da parte di Italferr, del singolo documento decorre a partire dalla data di ricevimento del trasmittal emesso a seguito dall'inserimento in PDM, da parte dell'Appaltatore, dei relativi file.

16 bis.7 Si sottolinea che l'obbligo di alimentazione del Sistema Project Document Management (PDM) di Italferr non esime l'Appaltatore dai propri obblighi né attenua le responsabilità connesse agli adempimenti a lui facenti carico riguardo al contenuto dei documenti prodotti.

ARTICOLO 17

OCCUPAZIONI TEMPORANEE

1. Le occupazioni e le servitù temporanee, eventualmente necessarie per l'esecuzione dei lavori e per ulteriori necessità di cantiere, per le strade di servizio, o per depositi o per estrazione di materiali, saranno eseguite a cura e spese dell'Appaltatore e si intendono comprese e compensate nei prezzi da questi offerti.
2. Conformemente a quanto sopra, qualora "Ferrovie" decida nel corso dell'appalto di mettere a disposizione in tutto o in parte le aree necessarie per gli usi di cui sopra, saranno addebitati all'Appaltatore medesimo i relativi costi od oneri d'uso (locazioni), sia che si tratti di aree di terzi sia che si tratti di aree di proprietà "Ferrovie".

ARTICOLO 17 bis

REQUISITI RAM

1. L'Appaltatore si impegna a progettare, realizzare ed a consegnare il Sistema CMT oggetto del Contratto completo e a regola d'arte e perfettamente in grado di rispettare per tutta la loro vita utile i Requisiti RAM indicati nell'**allegato n 34.1** .

Il rispetto dei suddetti requisiti è subordinato alla applicazione, da parte del Committente, delle procedure di manutenzione riportate nel manuale di manutenzione fornito dall'Appaltatore.

2. Le modalità di rilevamento dei requisiti RAM, nonché la durata minima dei Periodi di Osservazione e i criteri per la accettazione degli impianti SCMT saranno fissati, in accordo con quanto stabilito relativamente ai requisiti RAM dall'**allegato n. 34.1** e nel Piano di Gestione delle Clausole RAM che sarà elaborato dall'Appaltatore per la presente Convenzione.

3. Nel Piano di Gestione delle clausole RAM i requisiti di affidabilità, espressi nell'**allegato n. 34.1** per i punti informativi, dovranno essere allocati alle singole apparecchiature. La dimostrazione in campo potrà riferirsi quindi alle apparecchiature, avendo come valori di riferimento quelli dedotti dall'allocazione.

3.1 Verifica dal campo dell'affidabilità

i). I valori di MTBF specificati nell'**allegato n. 34.1** saranno raffrontati con quelli rilevati e verificati di concerto tra il Committente e l'Appaltatore durante il Periodo di Osservazione, come meglio specificato nel prosieguo.

ii). Il Periodo di Osservazione (P.O.) viene determinato sulla base dei criteri definiti nel Piano di Gestione delle Clausole RAM. Qualora, a causa dell'esiguo numero delle apparecchiature installate si richiedesse un prolungamento del P.O., in fase di stesura del Piano di Gestione delle Clausole RAM si agirà sui parametri di dimostrazione allo scopo di mantenere il P.O. entro la durata massima di 24 mesi.

iii). Se nel P.O. il numero di guasti di una determinata classe di LRU (Line Replaceable

Unit; es. boe, encoder, FED) superasse il limite definito nel Piano di Gestione delle Clausole RAM, il P.O., per quella classe di LRU, subirà uno slittamento fino ad un massimo di 6 mesi. La durata del P.O. ai fini del rilevamento resta comunque inalterata nel senso che dal conteggio andranno eliminati i guasti verificatisi durante i primi “n” mesi, dove “n” è pari allo slittamento introdotto. La garanzia, di cui all’articolo 31 sarà estesa per un periodo corrispondente.

- iv). Qualora l’Appaltatore effettui interventi migliorativi prima del termine del P.O., per gli apparati modificati si inizierà un nuovo Periodo di Osservazione secondo i criteri fin qui descritti.
- v). Qualora, alla fine del processo di verifica sopra esposto, una o più classi di LRU non rispettassero i criteri di accettazione definiti nel Piano di Gestione delle Clausole RAM e riferiti ai valori MTBF contrattuali, verrà applicata una decurtazione pari al 5% del prezzo di fornitura delle sole classi di LRU che non avranno rispettato il requisito.
- vi). Qualora inoltre una o più classi di LRU non rispettassero i criteri di accettazione riferiti ad un valore di MTBF pari al 75% del valore richiesto, l’Appaltatore procederà alla sostituzione completa delle apparecchiature di quella classe di LRU, installate nell’ambito del Contratto.
- vii). In quest’ultimo caso “Ferrovie” quindi avrà diritto di non ritenere collaudabile il sistema fornito e di ripetere il Periodo di Osservazione. Durante tale periodo si applicheranno tutte le condizioni e clausole previste durante i periodi di manutenzione.
- viii). Se anche al termine di questo ulteriore Periodo di Osservazione i parametri risultassero inferiori al 75%, “Ferrovie” potrà a sua insindacabile scelta procedere alla risoluzione del Contratto.

3.2 Esclusioni

Non si darà luogo a conteggi di tempo di interruzione del funzionamento e relative decurtazioni di prezzi ed addebiti connessi a disponibilità o MTBF, se l'inoperosità dipende da:

- i). mancanza di energia elettrica e di alimentazione;
- ii). guasti causati da dolo o colpa nell'uso delle macchine da parte del personale FS o terzi;
- iii). mancata o insufficiente manutenzione preventiva da parte FS delle apparecchiature, secondo quanto stabilito nel manuale di manutenzione;
- iv). modifiche tecniche (hardware e software) non conseguenti a guasti ma richieste da RFI e messe in servizio previ accordi con quest'ultima;
- v). installazioni e/o disinstallazioni di dispositivi e/o collegamenti di qualunque tipo, previ accordi con RFI;
- vi). cause di forze maggiore ivi compresi scioperi, fulminazioni, terremoti, inondazioni.

3.3 Ultimazione dei P.O.

Al termine dei P.O., RFI emetterà il "Certificato di Fine Rilevamento dei requisiti RAM" per attestare il rispetto dei requisiti RAM, le eventuali decurtazioni dei prezzi e gli addebiti di cui ai precedenti punti.

ARTICOLO 18

VARIANTI IN CORSO D'OPERA - MODIFICHE TECNICHE

Premesso che la valutazione delle Varianti in corso d'opera si baserà, quale documentazione tecnica di riferimento, sugli elaborati grafici e descrittivi del Progetto Esecutivo approvato da "Ferrovie", si definisce quanto segue.

A. Varianti in corso d'opera.

1. Le varianti in corso d'opera potranno essere ammesse in conformità a quanto previsto

dagli artt. 36, 37 e 38 delle “Condizioni Generali”.

2. Alla determinazione della maggiore o minore spesa comportata da ciascuna variante si procederà con perizia differenziale limitata ai soli lavori effettivamente interessati dalla variante stessa.

3. Nella perizia differenziale in questione, sia per i lavori previsti dalla variante sia per quelli non più da eseguire in dipendenza della variante stessa, saranno applicati i Prezzi unitari offerti dall'Appaltatore (**allegato n. 2**).

4. Dopo l'approvazione da parte di “Ferrovie” di ciascuna variante si darà atto, con verbale tra le Parti, dell'adozione della variante stessa, delle modificazioni apportate ai progetti e al **“Programma Esecutivo”**, anche agli effetti degli stati di avanzamento lavori di cui al precedente articolo 9. Alla redazione del verbale stesso resterà subordinato l'inizio dei lavori in variante.

5. Se l'ammontare delle varianti, valutate come sopra, sommate algebricamente, determina una riduzione o aumento dell'importo contrattuale, come risultante dalla approvazione del P.E., detta riduzione o aumento sarà applicata all'importo da corrispondere all'Appaltatore.

6. Qualora la variante derivi da errori od omissioni progettuali imputabili all'Appaltatore, sono a suo totale carico, oltre all'onere della nuova progettazione, le maggiori spese, le penali per il ritardo nell'ultimazione dei lavori e gli ulteriori danni subiti da “Ferrovie”.

7. Fatto salvo quanto previsto al precedente punto 6, il compenso per la progettazione (comprensiva del Piano di Sicurezza e Coordinamento) delle varianti approvate da “Ferrovie” sarà calcolato applicando al valore delle nuove opere oggetto della variante il coefficiente che deriva dal rapporto tra l'importo pari al 70% della Voce a Corpo 2 indicato all'art. 6.1 lett. b) e l'importo presunto dell'appalto, indicato nello stesso articolo 6, al netto della Voce a Corpo 2 medesima.

Relativamente alla progettazione di dettaglio della variante si procederà come segue:

- a) Nel caso in cui la comunicazione da parte di “Ferrovie” dell’informativa circa la volontà di procedere in variante sia intervenuta prima della consegna al Direttore Lavori della Progettazione di Dettaglio delle opere non più da eseguire, si procederà con l’aumento o la riduzione della Voce a Corpo 2 sulla base di una perizia differenziale nella quale, tanto al valore dei lavori previsti dalla variante che a quello dei lavori non più da eseguire in dipendenza della variante stessa, sarà applicato il coefficiente derivante dal rapporto fra l’importo pari al 30% della Voce a Corpo 2 indicato all’art. 6.1 lett.b) e l’importo presunto dell’appalto indicato nello stesso articolo 6, al netto della Voce a Corpo 2 medesima.
- b) Nel caso in cui la comunicazione di cui al punto precedente sia intervenuta dopo la consegna al Direttore Lavori della Progettazione di Dettaglio delle opere non più da eseguire, il compenso per la progettazione di dettaglio di dette opere sarà ugualmente corrisposto mentre il compenso per la Progettazione di Dettaglio delle opere da eseguirsi in variante sarà determinato applicando al valore di quest’ultime il coefficiente derivante dal rapporto fra l’importo pari al 30% della Voce a Corpo 2 indicato all’art. 6.1 lett.b) e l’importo presunto dell’appalto indicato nello stesso articolo 6, al netto della Voce a Corpo 2 medesima.

B. Modifiche tecniche in corso d’opera

1. L’Appaltatore è tenuto ad apportare tutte le modifiche tecniche disposte dal Direttore dei Lavori anche successivamente all’approvazione dei progetti esecutivi di dettaglio.

Si intendono per Modifiche Tecniche unicamente gli interventi disposti dal Direttore dei Lavori, anche a seguito della valutazione di apposite proposte dell’Appaltatore, per risolvere aspetti di dettaglio, di importo contenuto entro il **5%** (cinque per cento) della singola Categoria di Lavoro dell’appalto, che non comportino un aumento dell’importo del

contratto. Detta categoria, intesa come raggruppamento di lavorazioni omogenee, ai soli fini delle valutazioni di cui all'art. 36.5 delle Condizioni Generali, si intende quella di cui all'**allegato n. 27**; ai fini della determinazione dell'importo di suddetta categoria, sarà presa a riferimento l'incidenza percentuale che la stessa ha rispetto all'importo complessivo delle opere, sulla base della WBS elaborata dall'Appaltatore con il "Progetto Esecutivo".

2. L'importo complessivo delle Modifiche Tecniche riguardanti la categoria di lavoro non dovrà comportare un conguaglio positivo. La somma delle variazioni non potrà essere positiva, a meno che in altre opere oggetto dell'appalto non si accerti il verificarsi di un conguaglio negativo di importo pari o superiore. A partire dalla SAL con cui si contabilizza l'80% dell'importo complessivo dei lavori ed in ciascuna delle successive SAL, sarà effettuata una trattenuta pari all'eventuale bilancio negativo delle Modifiche Tecniche adottate fino al quel momento. In sede di liquidazione finale si procederà alla definitiva detrazione degli eventuali conguagli negativi risultanti dal bilancio finale delle Modifiche Tecniche, fermo restando il rispetto del limite di un quinto dell'importo dell'appalto di cui all'art. 38 delle "Condizioni Generali".

3. L'Appaltatore dovrà corredare le modifiche tecniche, oltre che con i relativi elaborati modificati, con:

- un rapporto di modifica tecnica in cui siano descritte le modifiche apportate, corredato dalle integrazioni di indagini, rilievi, autorizzazioni e quant'altro necessario con riferimento alle disposizioni di "Ferrovie";
- perizie differenziali, relative alle sole parti modificate, da redigere applicando alle quantità i prezzi unitari offerti dall'Appaltatore (**allegato n. 2**) o gli eventuali nuovi prezzi determinati con i criteri di cui all'art. 37 delle "Condizioni Generali", recanti anche l'indicazione della variazione della categoria come sopra definita.

Il rapporto di modifica tecnica e le perizie differenziali devono essere presentati

dall'Appaltatore unitamente alla presentazione degli elaborati progettuali inerenti la Modifica Tecnica per esame ed approvazione di "Ferrovie", preventivamente alla relativa realizzazione.

ARTICOLO 18 *bis*

DIMINUZIONE DEI LAVORI

Indipendentemente dalle ipotesi previste dall'art. 36 delle Condizioni Generali, "Ferrovie" durante l'esecuzione dei lavori può sempre ordinare l'esecuzione di lavori in misura inferiore, rispetto a quella contrattuale prevista, sino alla concorrenza di un quinto dell'importo dell'appalto, da determinarsi ai sensi dell'art. 38.7 delle "Condizioni Generali" stesse, senza che nulla spetti all'Appaltatore a titolo di indennizzo.

ARTICOLO 19

PROGRAMMAZIONE ESECUTIVA E CONTROLLO AVANZAMENTO

LAVORI

A) Programma Esecutivo.

1. Unitamente al "Progetto Esecutivo" dei lavori l'Appaltatore è tenuto a presentare a "Ferrovie" un "Programma Esecutivo" dei lavori, a livello 7/8 (Opera/Tratto d'opera) di WBS nel rispetto del Programma dei Lavori Contrattuale allegato alla presente Convenzione (**allegato n. 10**) e secondo quanto di seguito indicato.
2. Entro **60 (sessanta) giorni n.c.** dalla presentazione del "Programma Esecutivo" di realizzazione delle opere, "Ferrovie" comunicherà all'Appaltatore l'esito della verifica del documento e, qualora lo stesso non abbia conseguito l'approvazione, l'Appaltatore, entro i successivi **10 (dieci) giorni n.c.**, predisporrà una nuova proposta, oppure adeguerà quella già presentata alle direttive di "Ferrovie".
3. Il suddetto programma di realizzazione dei lavori dovrà essere articolato in funzione dei termini utili di cui all'articolo 24 della presente Convenzione, tenendo conto di tutti i

vincoli e condizioni che derivano, per lo svolgimento dei lavori, da quanto previsto dal PE approvato, dal Programma Lavori Contrattuale e da quanto stabilito con il presente contratto e dall'art. 19 delle "Condizioni Generali".

Dovranno essere evidenziati anche le attività della progettazione esecutiva di dettaglio, le autorizzazioni e i permessi, le attività di approvvigionamento materiali e di affidamento subappalti.

Dovrà tenere conto tra l'altro, dei tempi e delle modalità esecutive connessi ad eventuali procedure di occupazione temporanea, e quindi della disponibilità delle aree occorrenti e di tutti gli oneri previsti nella presente Convenzione.

4. Il programma sarà redatto in conformità alle modalità di cui alle "Prescrizioni tecniche per la progettazione - Programma lavori", **allegato n. 3.4**, e ai livelli di WBS, secondo quanto previsto nelle "Prescrizioni Tecniche per la Computazione e Salizzazione delle opere", **allegato n. 3.5.**; il Programma Esecutivo sarà redatto utilizzando il software Win Project.

5. Il Programma Esecutivo dovrà inoltre essere corredato dalla relativa curva di "Produzione" (SIL – ovvero l'andamento nel tempo su base mensile della produzione comprese le attività non contabilizzabili; tale curva sarà pertanto ottenuta valorizzando in termini economici le quantità mensili di cui l'Appaltatore prevede l'esecuzione per ogni attività secondo la WBS contrattuale) e dagli istogrammi della manodopera e di attrezzature e mezzi.

La curva dovrà avere un andamento tale da garantire una sostanziale coerenza con la curva desumibile dal Programma Lavori posto a base di gara, al massimo potrà discostarsi da quest'ultima entro i limiti riportati nella tabella sottostante.

Tempo	25% T _u	50% T _u	75% T _u
Δ produzione % rispetto alla curva di	- 10%	-5%	-2,5%

produzione desunta dal PL di gara			
-----------------------------------	--	--	--

T_u rappresenta il tempo utile contrattuale in giorni n.c.

B) Programma Operativo.

1. Contestualmente al Programma Esecutivo l'Appaltatore dovrà presentare il "Programma Operativo" con visibilità fino ai tre mesi successivi la data di consegna dei lavori, elaborato integrando il relativo "Programma Esecutivo", con una finestra di visualizzazione a livello 9 di WBS con individuazione delle parti omologhe e completando la parte a finire del programma a livello 7 di WBS.

Per ogni giorno di ritardo nella presentazione del Programma Operativo dei lavori l'Appaltatore incorrerà nella penale prevista in apposito atto separato, richiamato dall'art. 25 della presente Convenzione.

2. La verifica da parte di "Ferrovie" avverrà con le stesse modalità e tempistiche di cui al precedente punto A.2; "Ferrovie" comunicherà all'Appaltatore l'esito dell'esame e, qualora detto documento non abbia conseguito l'approvazione, l'Appaltatore, entro i successivi **10 (dieci) giorni n.c.**, predisporrà una nuova proposta, oppure adeguerà quella già presentata alle direttive di "Ferrovie".

3. Le eventuali modifiche al programma richieste da "Ferrovie" saranno a totale carico dell'Appaltatore, che non potrà avanzare al riguardo alcuna richiesta di compensi, né accampare pretese di sorta. In nessun caso, comunque, le eventuali integrazioni daranno luogo a modifiche o adeguamento dei prezzi contrattuali.

4. L'Appaltatore provvederà ad apportare le eventuali modifiche/integrazioni richieste entro 10 (dieci) giorni naturali consecutivi dal ricevimento della relativa comunicazione di "Ferrovie". In caso di ritardo rispetto a tale scadenza sarà applicata la penale prevista in apposito atto separato richiamato dall'art. 25 della presente Convenzione.

5. L'Appaltatore è tenuto, entro **30 (trenta) giorni n.c.** dalla data di consegna dei lavori, a

presentare a “Ferrovie” il Programma Operativo redatto a livello 9 di WBS con individuazione delle parti omologhe per l'intera durata dell'appalto. Tale programma dovrà essere redatto come previsto dal successivo punto 6 e, una volta approvato da “Ferrovie”, costituirà il riferimento contrattuale sulla base del quale sviluppare i contraddittori periodici di cui ai successivi punti.

6. Il Programma Operativo sarà redatto utilizzando il software Win Project indicando, tramite reticoli logici, il Percorso Critico del Programma. Per ogni singola attività lavorativa riportata nel Programma Operativo si dovranno indicare ed evidenziare, oltre a quanto indicato nelle “Prescrizioni tecniche per la progettazione - Programma lavori” (**allegato n. 3.4**), i seguenti elementi:

- quantità;
- produttività per squadra di lavoro espressa in quantità/g n.c.;
- turni di lavoro;
- scorrimento ammesso;
- peso economico (millesimi indicati nelle tabelle di salizzazione);
- manodopera (numero e qualifica delle risorse dedicate alla realizzazione dell'attività);
- attrezzature e mezzi di cantiere (numero e tipologia di attrezzature/mezzi principali dedicati alla realizzazione dell'attività).

Il Programma Operativo dovrà inoltre essere corredato dalla curva di “Produzione” (SIL) e dagli istogrammi della manodopera e di attrezzature/mezzi; tali documenti dovranno essere sviluppati in coerenza con quanto definito nel Programma Esecutivo.

7. Unitamente al Programma Operativo, l'Appaltatore dovrà, tramite consegna di apposite tabelle, esplicitare i valori percentuali da attribuire alle singole attività costituenti le parti d'opera (livello 9 e successivi di WBS, comunque con unità minima non frazionabile di attività aventi durata inferiore a 7 giorni n.c.) ai fini della definizione della curva SIL. Tali

tabelle potranno essere redatte in analogia agli eventuali tipologici trasmessi dal DL in occasione della consegna dei lavori.

8. Nel Programma Operativo dovranno essere evidenziate anche le attività della progettazione costruttiva di dettaglio, di autorizzazione, di permessi (anche qualifiche impianti betonaggio e prefabbricazione, cave ecc.), di approvvigionamento materiali ed affidamento subappalti.

9. Per ogni giorno di ritardo nella presentazione del suddetto Programma Operativo e dei relativi documenti verrà applicata la penale prevista in apposito atto separato richiamato dall'art. 25 della presente Convenzione, da effettuarsi con il primo Stato di Avanzamento Lavori utile.

10. “Ferrovie”, entro 15 giorni n.c. dalla presentazione del Programma Operativo effettuerà la verifica di congruenza del Programma Operativo rispetto al Programma dei Lavori Contrattuale (**allegato n. 10**) e ne comunicherà l'esito all'Appaltatore.

11. Qualora “Ferrovie” dovesse richiedere delle modifiche/integrazioni al Programma Operativo queste saranno a totale carico dell'Appaltatore, che non potrà avanzare al riguardo alcuna richiesta di compensi, né accampare pretese di sorta. In nessun caso, comunque, le eventuali modifiche/integrazioni daranno luogo a modifiche o adeguamento dei prezzi contrattuali.

12. L'Appaltatore provvederà ad apportare le eventuali modifiche/integrazioni richieste entro 10 giorni naturali consecutivi dal ricevimento della relativa comunicazione di “Ferrovie”. In caso di ritardo rispetto a tale scadenza sarà applicata la penale prevista in apposito atto separato richiamato dall'art. 25 della presente Convenzione.

13. Una volta emesso nella sua versione finale ed approvato da “Ferrovie”, detto Programma Operativo costituirà il riferimento contrattuale da seguire per tutta la durata dell'appalto.

C) Controllo Avanzamento Lavori.

1. Il controllo dell'avanzamento effettivo dei lavori sarà effettuato per confronto con quelli programmati e definiti nel Programma Operativo e relativi documenti, utilizzando l'analisi dei tempi per segnalare eventuali criticità, l'analisi delle quantità per rilevare in percentuale gli scostamenti tra quantità programmate e realizzate, e l'analisi delle risorse e delle attrezzature per rilevare gli scostamenti tra risorse ed attrezzature programmate e quelle effettivamente impiegate.
2. A tale scopo l'Appaltatore consegnerà mensilmente a "Ferrovie" il Programma Operativo aggiornato (avanzamenti delle singole attività) entro 10 (dieci) giorni naturali consecutivi dalla fine del mese di riferimento. Consegnerà inoltre un rapporto di costruzioni, completo di curva a "S" (SIL) e di tabelle riepilogative dei confronti di cui ai precedenti punti, con indicate le eventuali criticità nel rispetto dei tempi, corredate di proposte per il recupero dei ritardi. Per la determinazione degli importi da prendere in considerazione ai fini del SIL, si considerano le opere eseguite ancorchè non contabilizzabili e le forniture in deposito fiduciario (ove previste contrattualmente).
3. Giornalmente dovrà essere reso disponibile dall'Appaltatore al Direttore dei Lavori un rapporto giornaliero, sottoscritto dal Direttore Tecnico e/o di Cantiere, delle presenze del personale dello stesso Appaltatore e dei subappaltatori presenti in cantiere, suddiviso per qualifiche, nonché dei mezzi d'opera suddivisi per tipologia e prestazioni.
4. Il Direttore dei Lavori, qualora riscontrasse, durante l'esecuzione dei lavori, carenze di attrezzature, mezzi e mano d'opera rispetto alle previsioni effettuate, che possano incidere negativamente sull'andamento dei lavori e quindi sul rispetto dei termini contrattuali, le segnalerà con Ordine di Servizio cui l'Appaltatore sarà tenuto a dare tempestivo adempimento.
5. Ogni trimestre sarà effettuato, entro 10 giorni n.c. dalla fine del trimestre di riferimento,

un contraddittorio tra il Direttore dei Lavori e l'Appaltatore per confrontare l'avanzamento dei lavori con il Programma Operativo. In tale occasione, e con almeno 7 giorni n.c. di anticipo rispetto alla data del contraddittorio, l'Appaltatore dovrà produrre un "Rapporto di Avanzamento Costruzione Trimestrale" completo di curva a "S" (SIL) aggiornata e attestante l'effettivo avanzamento dei lavori (dato ottenuto applicando i "pesi" precedentemente dichiarati). In tale rapporto, pertanto, l'Appaltatore darà evidenza del confronto tra le produttività programmate e quelle conseguite nel trimestre di osservazione.

6. In sede di contraddittorio, l'Appaltatore e il Direttore Lavori procederanno al confronto tra la produzione prevista, prendendo a riferimento la curva SIL associata al Programma Operativo di cui al precedente punto B.6, e quella effettiva conseguita alla scadenza trimestrale di riferimento. Inoltre saranno confrontate le produttività/quantità programmate e dichiarate dall'Appaltatore con quelle realmente conseguite con riferimento alle attività sul percorso critico.

7. Il riscontro, in occasione della verifica trimestrale, di ritardi nella produzione (confronto fra curve SIL) o nell'ultimazione dei lavori (confronto tra produttività per le sole attività sul percorso critico) rispetto ai termini parziali o finali, fissati nella Convenzione, comporterà per l'Appaltatore l'obbligo di presentare le proprie giustificazioni entro 7 giorni dall'intervenuto contraddittorio. Nel caso in cui il ritardo su alcune attività si sia verificato per cause non imputabili all'Appaltatore, le predette giustificazioni dovranno comprendere le analisi che dimostrino l'impossibilità di allocare risorse e/o mezzi su altre attività al fine di conseguire la produzione prevista.

8. Nel caso in cui il ritardo si sia verificato per cause imputabili all'Appaltatore, al fine di garantire il rispetto dei termini utili contrattuali e non incorrere nelle penalità contrattualmente previste, quest'ultimo è tenuto a presentare, entro il termine di 15 giorni dalla data della verifica trimestrale, la riprevisione con l'indicazione degli incrementi

operativi, di attrezzature, mezzi d'opera e turni di manodopera necessari per conseguire il recupero del ritardo nel periodo successivo, e ad indicare la nuova programmazione temporale mensile dell'avanzamento fisico, della produzione e dell'avanzamento economico.

9. Per ogni giorno di ritardo rispetto ai termini indicati ai precedenti punti C)2, C)5, C)7 e C)8 l'Appaltatore incorrerà nella penale prevista in apposito atto separato richiamato dall'art. 25 della presente Convenzione da applicarsi a valere sull'importo del primo SAL utile.

10. Qualora in occasione di due verifiche trimestrali successive, la Direzione lavori, in contraddittorio con l'Appaltatore, riscontri un ritardo nel confronto tra le curve SIL, applicherà una trattenuta sul primo stato di avanzamento utile nella misura del 0,3‰ (zerovirgolate) per mille dell'importo dello stato di avanzamento per ogni giorno di ritardo. Qualora invece dal confronto tra le produttività, relative ad attività sul percorso critico, emergano valori di consuntivo inferiori a quelli pianificati (nonostante i valori di produzione SIL pianificati e conseguiti risultino allineati), che comportino uno slittamento dei tempi nell'ultimazione dei lavori così come definiti al successivo articolo 24, il Direttore Lavori sulla base di valutazioni in ordine alle azioni di recupero proposte e messe in atto dall'Appaltatore a valle della precedente verifica trimestrale, nonché in ordine alle nuove proposte di recupero da presentare come previsto dal precedente punto C)8, potrà rimandare alla successiva verifica trimestrale l'applicazione della trattenuta definita come sopra.

11. La stessa percentuale sarà trattenuta su tutti gli stati di avanzamento successivi fino a quando, in occasione della verifica trimestrale, si accerterà in contraddittorio tra il Direttore dei Lavori e l'Appaltatore il conseguimento del recupero del ritardo.

12. In caso di recupero totale del ritardo, la somma delle trattenute effettuate verrà

riaccreditata all'Appaltatore, senza interessi.

13. Ai sensi dell'art. 19.4 delle "CGC", la trattenuta di cui ai precedenti punti 10 e 11, relativa a ciascun S.A.L., non potrà in alcun caso superare la misura del 10% da corrispondere con il S.A.L. stesso. Ai sensi dell'art. 19 delle "CGC", in caso di mancato recupero dei ritardi allo scadere del termine di ultimazione generale e/o dei singoli termini di ultimazione parziale di cui al successivo art. 24, gli importi trattenuti provvisoriamente saranno imputati alla penale prevista in apposito atto separato richiamato dall'art. 25 della presente Convenzione per il mancato rispetto del termine stesso ed incamerati definitivamente dal Committente.

14. Qualora il rapporto tra la produzione effettiva e quella programmata risultasse inferiore a 0,50 in occasione di due verifiche in contraddittorio successive, "Ferrovie" avrà il diritto di risolvere il contratto ai sensi del successivo articolo 34 e degli articoli 60 e 61 delle Condizioni Generali.

ARTICOLO 20

ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI CON REGOLE DI ASSICURAZIONE QUALITA'

A. GESTIONE DEL SISTEMA QUALITA'

1. L'Appaltatore è tenuto a gestire le attività oggetto dell'appalto in modo pianificato, controllato e documentato al fine di raggiungere gli obiettivi di tempi, costi e prestazioni richiesti contrattualmente, in conformità alla norma UNI EN ISO 9001 vigente alla data di stipula del contratto.

2. I lavori, le forniture dei materiali ed ogni altra prestazione complementare oggetto del presente contratto devono essere eseguiti in conformità al documento RFI "Prescrizioni per la gestione degli appalti di lavori, manutenzione, opere e forniture in opera sulla base di documenti di pianificazione della qualità" di cui all'**allegato n. 20** alla presente

Convenzione, con esclusione delle parti di tale documento che non risultano applicabili al contratto.

3. In particolare, il Piano della Qualità (di seguito PdQ) e gli altri documenti di cui al menzionato allegato devono descrivere tutte le attività, nessuna esclusa, che l'Appaltatore intende mettere in atto per garantire i tempi di ultimazione dei lavori, i costi ed il rispetto delle prestazioni attesi da "Ferrovie".

4. Tali documenti dovranno essere sottoposti alla preventiva approvazione di "Ferrovie" nei tempi e con le modalità di cui al presente articolo.

5. L'Appaltatore riconosce espressamente che tutti i corrispettivi di cui al presente contratto comprendono e compensano l'esecuzione del contratto stesso, in conformità a quanto previsto nel summenzionato **allegato n. 20** e che, pertanto, non potrà pretendere ulteriori compensi o indennizzi di sorta.

6. L'Appaltatore è tenuto ad inviare il Piano della Qualità nei termini indicati ai successivi punti 7 e 8; eventuali successive modifiche al PdQ approvato devono essere nuovamente approvate dal Direttore Lavori.

7. L'Appaltatore deve inviare al D.L. la Documentazione Preliminare, di cui all'**allegato n. 22**, entro la data di consegna dei lavori.

8. L'Appaltatore deve, inoltre, inviare al D.L. la Documentazione Suppletiva di cui all'**allegato n. 22** entro il termine di **30 (trenta)** giorni antecedenti l'inizio delle attività disciplinate da tale documentazione. In particolare, l'Appaltatore dovrà redigere i Piani di Controllo Qualità (PCQ).

9. Entro **30 (trenta)** giorni dalla ricezione di ciascun documento facente parte della Documentazione Preliminare o di quella Suppletiva, il D.L. provvederà ad approvarla integralmente ovvero richiederà all'Appaltatore le necessarie integrazioni o modifiche, che questi dovrà trasmettere nel termine di **20 (venti)** giorni dal ricevimento della relativa

richiesta.

10. Una volta approvati i documenti di cui sopra, il DL dovrà comunque ricevere le eventuali successive emissioni degli stessi prima della loro applicazione. Anche per tali successive emissioni e prima della loro applicazione, il DL si riserva l'approvazione o la richiesta di integrazioni o modifiche con le modalità sopra indicate.

11. Qualora la Documentazione Preliminare e/o Suppletiva non venga inviata nei termini previsti o qualora le eventuali integrazioni e modifiche richieste dal D.L. non vengano trasmesse entro il termine di **20 (venti)** giorni dal ricevimento della relativa richiesta, sarà applicata all'Appaltatore la penale prevista in apposito atto separato richiamato dall'art. 25 della presente Convenzione.

12. "Ferrovie" si riserva il diritto, in qualunque momento, di effettuare o di far effettuare Verifiche Ispettive al fine di valutare il rispetto delle prescrizioni di qualità contrattuali e di quanto riportato nei documenti predisposti dall'Appaltatore ed approvati dal D.L.. Durante gli audit gli Ispettori di Italferr possono acquisire copie di documenti dell'Appaltatore o effettuare foto sui luoghi. Tali documenti e dati potranno essere utilizzati come evidenze oggettive ai fini della formulazione dei rilievi.

13. Qualora a seguito di verifica ispettiva vengano riscontrate inadempienze, carenze o inadeguatezze nel rispetto delle prescrizioni contrattuali o di quanto riportato nei documenti predisposti dall'Appaltatore e approvati dal D.L., l'Appaltatore, entro **15 (quindici)** giorni dalla ricezione del rapporto della Verifica Ispettiva inviato dalla D.L., redigerà un Piano di Azioni Correttive, con inclusi i tempi di attuazione delle stesse, al fine di ovviare alle carenze riscontrate. Tale Piano di Azioni Correttive sarà approvato dalla D.L., salvo eventuali richieste di modifiche e/o integrazioni. I tempi di attuazione delle Azioni Correttive proposte dall'Appaltatore non potranno comunque superare i **90 (novanta)** giorni dalla approvazione del Piano di Azioni Correttive. In occasione delle

successive Verifiche Ispettive di monitoraggio, sarà valutata l'efficacia dell'attuazione delle azioni correttive approvate. L'Appaltatore dovrà dare evidenza della pianificazione ed effettuazione di Verifiche Interne, svolte anche al fine di verificare l'efficacia delle azioni correttive attuate.

14. Nel caso in cui il Piano delle Azioni Correttive venga trasmesso dall'Appaltatore oltre i **15 (quindici)** giorni previsti, o nel caso in cui le azioni correttive approvate dal D.L. non vengano attuate nei tempi definiti nel Piano stesso, troverà applicazione la penale prevista in apposito atto separato richiamato dall'art. 25 della presente Convenzione.

B. DEFINIZIONE E GESTIONE DELLE NON CONFORMITA' DI PRODOTTO

1. Le Non Conformità di prodotto (NC) devono essere classificate secondo le seguenti modalità:

- a) rilavorato;
- b) accettato con o senza riparazione;
- c1) declassato per applicazioni alternative ad impieghi ferroviari;
- c2) declassato per applicazioni alternative nell'ambito del lavoro oggetto dell'appalto;
- d) scartato o demolito.

2. L'Appaltatore è tenuto ad aprire le NC, mediante relativo rapporto, entro la fine del turno di lavoro o comunque entro 24 ore dal momento della rilevazione o della segnalazione del D.L.. Nel rapporto, il cui modello deve essere preventivamente approvato dalla D.L., deve registrare nel dettaglio le diverse fasi in cui si è evoluta la non conformità, evidenziando in particolare:

- La fase di rilevazione per la quale devono essere indicati il nominativo di rilevatore/Organizzazione di appartenenza, la data e la descrizione della NC;
- La fase di trattamento della NC per la quale devono essere indicati la proposta di

trattamento della NC, comprensiva di data, nominativo e firma del Responsabile dell'Appaltatore. Devono essere indicati anche la classificazione della NC e il tempo di attuazione previsto;

- La fase di approvazione per la quale devono essere riportate la data e la firma del Responsabile dell'Appaltatore e deve essere previsto un apposito spazio per la D.L. per l'eventuale approvazione o motivazione della non approvazione;

- La fase di verifica dell'efficace attuazione della risoluzione della non conformità dovrà essere documentata indicando l'esito, la data e la firma di colui che ha verificato l'effettiva chiusura della NC. Per tale verifica potrà essere richiesta la presenza di personale della D.L.. Gli estremi dei rapporti di Non Conformità devono essere citati sul Piano di Controllo Qualità.

3. L'Appaltatore è tenuto a predisporre la proposta di risoluzione e/o eventuali modalità di procedimento connesse alla redazione della stessa, in ogni caso definendo i tempi di attuazione previsti, entro 7 giorni naturali e consecutivi dalla data di rilevazione della NC.

4. Le proposte di risoluzione delle NC che devono essere approvate dal Direttore dei Lavori sono quelle che prevedono l'accettazione con o senza riparazione o declassamento nell'ambito dell'appalto (tipi b e c2 del precedente punto 1); in tali casi, l'Appaltatore è tenuto ad attendere l'approvazione del Direttore Lavori prima di iniziare l'attuazione della risoluzione di tali non conformità. Negli stessi casi, il D.L. provvede anche ad approvare i tempi di attuazione del trattamento della NC proposti dall'Appaltatore o a stabilirne di diversi nel caso in cui non li ritenga congrui rispetto al programma lavori e/o alle attività da eseguire per la risoluzione della NC.

5. Il Direttore Lavori potrà richiedere di integrare la proposta di risoluzione con elaborati grafici per la descrizione delle modalità d'intervento e le tempistiche per la

esecuzione delle lavorazioni necessarie alla risoluzione della NC stessa.

6. L'Appaltatore è tenuto, su segnalazione della Direzione Lavori, all'apertura delle NC ed alla predisposizione di una proposta di risoluzione durante qualsiasi fase delle attività previste dal presente contratto.

7. A seguito di una segnalazione effettuata dal Direttore Lavori relativa ad una carenza su un processo realizzativo, l'Appaltatore deve definire ed attuare un'azione correttiva entro i tempi stabiliti dalla D.L..

8. I dati sulle non conformità di prodotto, unitamente ai rilievi emersi in occasione delle Verifiche ispettive condotte dall'Appaltatore e delle Verifiche ispettive effettuate da "Ferrovie", sono riassunti in un unico "Registro delle NC" che deve essere inviato mensilmente alla Direzione Lavori. Da tale registro per ciascuna NC deve essere possibile desumere almeno:

- a) oggetto interessato (opera, parte di opera, lavorazione);
- b) data di rilevazione;
- c) rilevatore;
- d) descrizione della NC;
- e) classificazione della NC;
- f) proposta di risoluzione/azione correttiva e data prevista;
- g) data di approvazione della proposta di risoluzione da parte della Direzione Lavori (se necessaria);
- h) descrizione delle operazioni effettive di chiusura e data effettiva.

Quanto sopra deve consentire di valutare la ripetitività delle NC e la conseguente ricerca delle loro cause. In questo caso l'Appaltatore è tenuto a gestire queste non conformità (ripetitive) attraverso l'individuazione e l'attuazione di specifiche azioni correttive.

9. Nel caso in cui vengano registrate non conformità ripetitive dovute a carenze nel

processo previsto, “Ferrovie” provvederà a richiedere di bloccare immediatamente la lavorazione interessata in attesa dell’attuazione di una specifica azione correttiva da parte dell’Appaltatore.

10. L'Appaltatore riconosce espressamente che è a sua totale cura e spese ogni attività per la risoluzione di tutte le Non Conformità e che, pertanto, non potrà chiedere indennizzi di sorta né proroghe dei termini contrattuali.

11. Le parti d’opera (livello 9 di WBS di progetto) su cui risulta aperta una non conformità non possono essere contabilizzate fino alla chiusura della stessa. Nel caso in cui la non conformità non venga chiusa entro il termine dei lavori dell’appalto, il valore della parte d’opera su cui è stata aperta la NC stessa verrà trattenuto in attesa della valutazione in sede di collaudo. Non potranno essere iniziati e/o proseguiti lavori che una volta terminati non permettono una risoluzione efficace delle non conformità riscontrate.

12. Qualora il D.L. riscontri fasi di lavorazione e/o prodotti non conformi, dichiarati conformi dall’Appaltatore attraverso documenti di registrazione della Qualità (Schede di Controllo dei PCQ e altri certificati), o qualora riscontri documenti di registrazione della qualità compilati prima delle relative prove e attività di controllo, per ogni non conformità sarà applicata la penale prevista in apposito atto separato richiamato dall’art. 25 della presente Convenzione, fermo restando l'applicazione di quanto previsto dall'art. 59 delle “C.G.C.”.

13. L’applicazione consecutiva nell’arco di sei mesi lavorativi di tre penalità conseguenti al verificarsi dei casi di cui al precedente punto comporterà per “Ferrovie” la facoltà di richiedere la sostituzione del Responsabile del Controllo Qualità dell’Appaltatore.

14. Per le Non Conformità le cui proposte di risoluzione risultano approvate dal D.L., in quanto tecnicamente accettabili perché i difetti residui non sono pregiudizievoli per la stabilità dell’opera e/o per la futura regolarità dell’esercizio ferroviario, ma che comportano

un onere aggiuntivo per “Ferrovie” in termini di manutenzione, durabilità, estetica, ecc. e/o comunque “prestazioni misurate” inferiori a quelle “attese” (capitolati tecnici, progetto, specifiche tecniche), sarà applicata una trattenuta cautelativa quale anticipo del deprezzamento che sarà oggetto di valutazione in sede di Collaudo da parte della Commissione di Collaudo, tenuto conto del valore dell’opera (parte d’opera) interessata e/o dei maggiori oneri da sostenere per la manutenzione da parte di “Ferrovie”.

La trattenuta cautelativa sarà applicata sul primo S.A.L. utile da parte della DL e sarà pari al 5% del corrispettivo relativo alla parte d’opera gravata da NC, senza diritto dell’Appaltatore ad alcun indennizzo o risarcimento di sorta.

15. Nel caso “Ferrovie” rilevi il mancato rispetto dei tempi previsti nella chiusura di non conformità ritenute critiche o l’eccessivo protrarsi nell’attuazione di azioni correttive approvate, verrà trasmessa opportuna comunicazione all’Ente certificatore dell’Appaltatore e, in casi ritenuti particolarmente gravi, verrà informato anche ACCREDIA (Ente Italiano di Accreditamento).

16. In casi di particolare urgenza legati all’esercizio ferroviario od alla sicurezza, la D.L. può decidere immediatamente il tipo di risoluzione della NC senza attendere la relativa proposta da parte dell’Appaltatore; in questo caso l’Appaltatore è tenuto ad adottarla senza ulteriore compenso, indennizzo o risarcimento di sorta.

C. DOSSIER QUALITA’

1. L’Appaltatore durante lo svolgimento delle attività deve progressivamente costituire il Dossier Qualità dell’appalto.

2. Nel Piano della Qualità devono essere indicati il Responsabile della gestione del Dossier Qualità nonché la relativa strutturazione e le modalità di acquisizione e archiviazione dei documenti che lo compongono; devono essere specificate anche le modalità per la rintracciabilità dei singoli documenti (es. tramite elenchi, codifiche, allegati, tabelle, ecc.).

3. Nel Piano della Qualità devono essere programmate le diverse fasi di acquisizione dei documenti costituenti il Dossier Qualità, i quali devono essere in buono stato, leggibili, redatti e compilati in modo completo. I relativi file devono essere consegnati a Italferr tramite il Sistema PDM.

4. Del Dossier Qualità fanno parte, a titolo meramente indicativo e non esaustivo, i seguenti documenti di registrazione della qualità:

- a) Piani di Controllo Qualità e relative Schede di Controllo con relativi elenchi che ne consentano l'individuazione;
- b) Piani di Fabbricazione e Controllo con relativi elenchi che ne consentano l'individuazione;
- c) Certificati/Prove di Laboratorio, ecc;
- d) Attestati o Dichiarazioni di Conformità;
- e) Bollettini di Collaudo/Schede di Controllo in fabbrica;
- f) Verbali di ispezione al ricevimento/Rapporti di Controllo in accettazione dei materiali in cantiere;
- g) Verbali di ricevimento dei materiali eventualmente forniti da "Ferrovie", completi degli originali dei certificati o dichiarazioni di conformità (oppure in copia, se trattenuti presso gli archivi di "Ferrovie");
- h) Verbali/Certificati di taratura degli strumenti di misura;
- i) Attestazioni di qualifica del personale;
- j) Rapporti di audit e relativi piani di azioni correttive.

5. Il Dossier Qualità comprende, inoltre, i seguenti documenti:

- Rapporti (completi della documentazione attestante la verifica della chiusura delle singole non conformità) e Registri delle non conformità debitamente compilati dall'Appaltatore e firmati alla fine dei lavori dal Direttore dei Lavori;

- Piani della Qualità nell'ultima revisione.
6. I documenti costituenti il Dossier Qualità devono essere inclusi nello stesso entro il termine di 30 giorni dalla conclusione delle attività o delle parti d'opera a cui si riferiscono, ad eccezione dei documenti di cui al precedente punto 5, che devono essere inseriti entro il termine di 30 giorni n.c. dall'ultimazione di tutti i lavori oggetto dell'appalto.
7. Ai fini del pagamento di ciascun SAL, l'Appaltatore è tenuto a consentire, in ogni momento, a "Ferrovie" l'accesso ai documenti di cui al precedente punto 4 affinché sia data evidenza che tutti i controlli contrattualmente previsti siano stati eseguiti e registrati nei tempi e che le eventuali non conformità siano state risolte; nel caso in cui l'Appaltatore non consenta questo controllo, "Ferrovie" avrà diritto a non procedere al pagamento del SAL relativo all'opera/parte d'opera cui la documentazione si riferisce.

D. CONFORMITÀ ALLE SPECIFICHE TECNICHE DI INTEROPERABILITÀ

1. Nell'ambito delle attività previste per il soddisfacimento dei requisiti definiti dal D.Lgs. 8 ottobre 2010 n. 191, l'Appaltatore è tenuto a garantire la conformità di ogni sottosistema strutturale oggetto dell'appalto a tutte le S.T.I. (Specifiche Tecnica di Interoperabilità).
2. Ai fini dell'esecuzione della Verifica d'Interoperabilità, prevista dalla stessa normativa, l'Appaltatore dovrà dare evidenza documentale dell'applicazione delle disposizioni relative alle seguenti fasi:
- A) fase di progettazione:
- identificazione dei parametri previsti dalle S.T.I. applicabili e il loro soddisfacimento mediante la redazione di apposito dossier. Tale documentazione andrà fornita, nelle varie revisioni necessarie per la certificazione dell'opera, anche su supporto informatico;
- B) fase di fabbricazione:
- identificazione dei componenti che dovranno essere muniti della dichiarazione CE

di conformità o di idoneità all'impiego rilasciata dai fabbricanti, nell'ambito di ciascun sottosistema strutturale;

- consegna della/delle dichiarazione/i CE dei componenti in fase di fornitura;

C) fase costruttiva/installazione:

- definizione delle misure, prove e verifiche ritenute necessarie per soddisfare le prestazioni tecniche e funzionali;
- definizione delle procedure di svolgimento delle misure, prove e verifiche individuate;
- definizione dei criteri di accettazione (valori limite ammissibili, indici di qualità, ecc.);
- individuazione dei documenti di registrazione;
- registrazione delle misure, prove e verifiche eseguite così come richiesto dalle S.T.I.

3. I documenti di Assicurazione Qualità necessari per le verifiche di conformità alle S.T.I., individuati ed elencati nei Piani della Qualità, saranno archiviati secondo le regole descritte alla precedente sezione C e dovranno comprendere e rispettare i requisiti delle S.T.I. applicabili.

4. Con le tempistiche previste per la redazione del Dossier Qualità, è anche richiesta la redazione di un Dossier Tecnico che contenga, per ogni singolo sottosistema strutturale, la tracciabilità del rispetto (con riferimento a doc. di progetto/report e misure) dei requisiti essenziali e di interoperabilità prescritti.

E. CONFORMITA' ALLE NORME EUROPEE DI SETTORE CENELEC ED ATTIVITA' DEL VIS

La fabbricazione e l'implementazione di prodotti/sistemi che si dovessero rendere necessari per la realizzazione dell'Opera dovranno essere condotte in conformità sia delle

norme europee di settore CENELEC 50126, 50128, 50129, che della normativa nazionale approvata dall'Agenzia Nazionale per la sicurezza ferroviaria. Per gli impianti di sicurezza e segnalamento (ACC, ERTMS e SCMT) il requisito di sicurezza richiesto dovrà essere quello più elevato e restrittivo (SIL 4).

In conformità a quanto prescritto dalle vigenti Normative Europee Cenelec in materia di impianti ferroviari di sicurezza (EN 50126, EN 50128 e EN 50129), l'Appaltatore dovrà consegnare la documentazione di Safety Case di Applicazione Specifica, in coerenza con tutti gli Interventi previsti dal Programma Operativo dei Lavori.

Tutte le attività che ricadono nell'ambito delle norme Cenelec della sicurezza ferroviaria dovranno essere valutate da un VIS (Verificatore Indipendente della Sicurezza) ai sensi del Dlgs162/07.

Tali attività rimangono completamente a carico dell'Appaltatore.

ARTICOLO 20 bis

MATERIALI

a) MATERIALI TECNOLOGICI

1. L'approvvigionamento di materiali tecnologici di fornitura a cura dell'Appaltatore dovrà essere gestito secondo quanto prescritto nell' **allegato n. 20** ("Prescrizioni per la gestione degli appalti di lavori, manutenzioni, opere e forniture in opera sulla base di documenti di pianificazione della qualità").

2. Per tali materiali, l'Appaltatore dovrà consegnare i Piani della Qualità o i Piani di Fabbricazione e Controllo emessi dai produttori dei materiali di cui trattasi ed approvati dall'Appaltatore stesso con l'indicazione delle modalità delle proprie attività di sorveglianza. L'Appaltatore è tenuto a comunicare al Direttore dei Lavori, con un anticipo di almeno otto giorni, la data della sorveglianza e dei controlli che l'Appaltatore, o una terza parte indipendente di comprovata professionalità dallo stesso delegata, eseguirà sui fornitori e sui

prodotti oggetto dell'ordine. Nel caso di mancata o ritardata comunicazione nei tempi indicati è applicata la penale prevista in apposito atto separato richiamato dall'art. 25 della presente Convenzione.

3. L'Appaltatore potrà iniziare gli approvvigionamenti dei materiali solo dopo l'approvazione del Piano degli Approvvigionamenti da parte del Direttore Lavori.

4. In ogni ordine di fornitura, l'Appaltatore deve prescrivere al fornitore il libero accesso al personale incaricato da "Ferrovie" per eseguire eventuali verifiche sui prodotti oggetto dell'ordine.

5. L'Appaltatore resta l'unico responsabile dell'esatta esecuzione del contratto e della qualità dei materiali., a prescindere dagli eventuali controlli e verifiche eseguiti da "Ferrovie" sui materiali stessi.

6. La conservazione, la manutenzione ed il trasporto dei materiali sui luoghi ove saranno utilizzati avverranno a completa cura e spesa dell'Appaltatore.

7. Resta inteso che i materiali dovranno comunque essere approvvigionati presso fornitori per i quali è necessaria la preventiva ed espressa approvazione da parte di "Ferrovie".

8. Nel caso in cui dovessero essere forniti dall'Appaltatore materiali "omologati", l'approvvigionamento degli stessi dovrà essere effettuato presso fornitori che abbiano conseguito la preventiva approvazione della struttura tecnica competente così come previsto nelle specifiche tecniche di fornitura.

9. Clausola di innovazione tecnologica.

Entro 18 (diciotto) mesi e successivamente ogni 12 (dodici) mesi dalla consegna dei lavori, su richiesta di "Ferrovie", l'Appaltatore dovrà fornire apposite relazioni tecniche sull'andamento della situazione di mercato, relativamente ad hardware e software di tipo commerciale. Sulla base delle predette relazioni tecniche, "Ferrovie" potrà chiedere la revisione delle specifiche dell'hardware e, dove ricorra, del software di base e la

conseguente fornitura di nuovi modelli o di nuove versioni che comportino migliori prestazioni dei materiali tecnologici forniti. L'impiego di modelli e versioni diverse da quanto originariamente previsto non darà luogo a variazioni dei prezzi e dei tempi contrattuali né darà diritto a maggiori compensi all'Appaltatore.

L'Appaltatore è comunque tenuto all'approvvigionamento dei materiali di cui al presente punto non prima di 12 (dodici) mesi rispetto alla data prevista della messa in esercizio degli stessi, dedotta dai programmi lavori aggiornati.

10. Onere di fornitura di Strumenti di Progettazione e di Strumenti di Simulazione.

L'Appaltatore dovrà fornire in comodato d'uso al Committente n. 1 (una) postazione completa di collaudo/simulazione degli Impianti Tecnologici Innovativi per la verifica dei dati di base e delle funzionalità – completa e funzionante come descritto nella documentazione contrattuale allegata alla presente Convenzione – entro 12 (dodici) mesi dalla data di consegna delle prestazioni di progettazione.

La postazione in oggetto si intende compresa e compensata nell'importo dell'appalto e sarà rimossa al termine della attivazione finale degli Impianti Tecnologici Innovativi rimanendo di proprietà dell'Appaltatore.

11. Rinnovo degli Strumenti di Progettazione/Simulazione.

Per tutta la Vita Intera degli Impianti Tecnologici Innovativi l'Appaltatore è obbligato ad adeguare la versione degli Strumenti di Progettazione e degli Strumenti di Simulazione degli Impianti Tecnologici Innovativi stessi già in uso presso il Committente ad eventuali nuove versioni degli Strumenti stessi che saranno realizzati dall'Appaltatore successivamente all'esecuzione dell'Opera, e ciò:

- a) sia nel caso in cui si manifesti una qualsiasi incompatibilità degli Impianti Tecnologici Innovativi rispetto ai nuovi Strumenti realizzati dall'Appaltatore (quali, ad esempio, la necessità di una diversa piattaforma hardware, di un nuovo software di base oppure

di una sua nuova emissione sul mercato);

- b) sia nel caso in cui l'adeguamento degli Strumenti, pur non essendo richiesto per l'ottenimento delle funzionalità primarie, sia comunque necessario per il mantenimento del livello delle prestazioni degli Impianti Tecnologici Innovativi.

Il corrispettivo per le attività e gli obblighi posti a carico dell'Appaltatore dal presente punto sino al termine del periodo di garanzia di cui al successivo articolo 31 è compreso e compensato nell'importo dell'appalto. Dopo tale periodo sarà compensato secondo quanto previsto nel successivo articolo 32.

b) ALTRI MATERIALI

Per i materiali "ausiliari" che, pur non specificatamente preposti all'esercizio della circolazione ferroviaria, fanno parte dei seguenti impianti:

- movimentazione persone e sollevamento,
- antintrusione e TV a circuito chiuso,
- informazione al pubblico (sonori e visivi),
- antincendio,
- riscaldamento, ventilazione e condizionamento,
- produzione di energia (gruppi di continuità, accumulatori, gruppi elettrogeni, ecc.),
- polifunzionali per manutenzione e ricovero di materiale rotabile,

l'esito dei controlli e dei collaudi, condotti secondo Specifiche Tecniche FS o secondo specifiche progettuali predisposte allo scopo, deve essere documentato e sottoscritto dal Rappresentante dell' Appaltatore. Le date relative di detti controlli/collaudi devono essere comunicate dall'Appaltatore, con almeno 7 (sette) giorni di anticipo, in forma scritta a "Ferrovie". I materiali così approvvigionati che pervengono nei luoghi di utilizzo, ai fini della loro accettazione per la posa in opera o il montaggio, devono essere corredati da un "Certificato di collaudo" emesso e sottoscritto dal Fornitore e firmato anche dal

rappresentante dell'Appaltatore che ha effettuato/presenziato le operazioni di controllo/collaudo. Il Certificato di collaudo deve essere consegnato a "Ferrovie" al momento della consegna dei materiali nei luoghi di utilizzo. Dopo il montaggio dei materiali, l'Appaltatore dovrà eseguire il collaudo finale per verificare la piena funzionalità dell'impianto cui gli stessi si riferiscono. A tale proposito dovrà essere predisposto un "Elenco Prove e Verifiche" (EPV), da sottoporre all'approvazione preventiva di "Ferrovie", contenente la responsabilità per l'effettuazione delle prove, le modalità operative, i riferimenti alla documentazione tecnica e quella di registrazione, i valori attesi, gli spazi per l'Appaltatore e per "Ferrovie" per indicare le fasi di presenziamento e infine gli spazi per le firme dei soggetti coinvolti alle prove.

ARTICOLO 20 ter

ADEMPIMENTI DELL'APPALTATORE PER I MATERIALI TECNOLOGICI

TOLTI D'OPERA

1. Il materiale tecnologico tolto d'opera rimane di proprietà esclusiva di "Ferrovie". L'Appaltatore restituirà a "Ferrovie" tutto il materiale tecnologico tolto d'opera dall'infrastruttura ferroviaria per essere sottoposto a valutazione tecnica a cura di "Ferrovie" medesima. La restituzione avverrà tramite redazione congiunta – entro 30 (trenta) giorni dalla data di ultimazione dei lavori o comunque ogni 30 (trenta) giorni per i lavori che si protraggono oltre la durata mensile - del "Verbale di Restituzione dei materiali tolti d'opera – Mod. VR.02" (**allegato n. 29**).
2. Preventivamente all'inizio dei lavori, sarà concordata fra l'Appaltatore e la Direzione Lavori l'individuazione di uno o più siti in cui depositare il materiale d'armamento e tecnologico tolto d'opera in attesa di restituzione a "Ferrovie".
3. L'obbligo di custodire il materiale tecnologico tolto d'opera dall'infrastruttura nel sito individuato da "Ferrovie" è a carico dell'Appaltatore, dal momento dello smontaggio dalla

sede tecnica fino all'avvenuta restituzione di cui al precedente punto 1, che dovrà curarne l'accatastamento in maniera ordinata, per tipi omogenei, distinto da tutti gli altri materiali di "Ferrovie" che fossero ivi, o nei pressi, giacenti a titolo di scorta di magazzino e comunque ad opportuna distanza dai siti nei quali avviene l'accatastamento dei rifiuti di qualsiasi genere. L'individuazione dei materiali tolti d'opera dovrà essere supportata da apposita cartellonistica, predisposta a cura dell'Appaltatore, che rechi l'indicazione "Materiale tolto d'opera per lavori di adeguamento SCMT Nodo di Brescia ed in attesa di restituzione a RFI per essere sottoposto a valutazione tecnica".

4. Per tutte le ulteriori prescrizioni ambientali correlate ai lavori oggetto della presente Convenzione, si rimanda a quanto specificato nell'**allegato n. 13** "Obblighi e oneri particolari dell'Appaltatore e Disposizioni speciali nell'esecuzione dei lavori".

ARTICOLO 21

BONIFICA DA ORDIGNI ESPLOSIVI

p.m.

ARTICOLO 22

DEVIAZIONE DI PUBBLICI SERVIZI

p.m.

ARTICOLO 23

PROVE E COLLAUDI STATICI

p.m.

ARTICOLO 24

TERMINI UTILI PER L'ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI E DEI LAVORI - PROROGHE

- 24.1** I termini per la **Progettazione Esecutiva** sono stabiliti al precedente articolo 16.
- 24.2** Il termine di tempo utile per l'ultimazione di tutti i lavori e le prestazioni oggetto del

presente contratto, decorrente dalla data indicata nel verbale di consegna dei lavori di cui all'articolo 16, è di **958** (novecentocinquantotto) giorni naturali consecutivi.

Nella fissazione del termine di cui sopra, le Parti hanno considerato anche il normale andamento stagionale sfavorevole.

Per ogni giorno di ritardo rispetto al predetto termine, sarà applicata la penale prevista in apposito atto separato richiamato dall'art. 25 della presente Convenzione.

24.3 Non sono ammesse proroghe ai termini indicati nei precedenti punti, salvo quanto stabilito all'art. 26, comma 4 delle “Condizioni Generali”.

24.4 “Ferrovie” ha la facoltà di disporre una o più sospensioni dei lavori per cause diverse da quelle stabilite agli articoli 28.1 e 28.2 delle “Condizioni Generali”, per un periodo che, in una o più riprese, non può superare un decimo della durata del contratto senza che l'Appaltatore abbia diritto ad alcun compenso o indennizzo per i maggiori oneri connessi alla sospensione.

24.5 La domanda dell'Appaltatore di accertamento dell'ultimazione dei lavori dovrà pervenire al Direttore Lavori prima della scadenza del termine fissato per l'ultimazione dei lavori stessi.

ARTICOLO 25

PENALITÀ

Le clausole relative alle penalità sono oggetto di separato atto da firmarsi tra le Parti contraenti congiuntamente alla sottoscrizione della presente Convenzione.

ARTICOLO 26

CONSTATAZIONE DEL COMPLETAMENTO DEI LAVORI –PROVE E

VERIFICHE – VERBALE DI ULTIMAZIONE

1. L'Appaltatore, con congruo anticipo, darà comunicazione scritta a “Ferrovie” della data in cui saranno ultimati i lavori e le prestazioni oggetto del presente contratto.

2. Entro lo stesso termine, l'Appaltatore provvederà ad eseguire su ogni impianto/sottosistema, oggetto della fase funzionale d'appalto, le prove e verifiche in base a Capitolati, Norme e Prescrizioni Tecniche e in particolare su ogni impianto di sicurezza e segnalamento le prove e verifiche previste dalle Norme Tecniche IS 717/92 e IS 381 e, ove non applicabili, quelle previste dalla norma tecnica IS 46.

Con particolare attenzione l'Appaltatore dovrà altresì eseguire le prove e verifiche di integrazione tra i vari sottosistemi/impianti oggetto del presente appalto e le prove e verifiche di integrazione/interfacciamento di questi ultimi con i sottosistemi/impianti esistenti e/o realizzati con altri appalti.

3. L'Appaltatore, prima ancora dell'inizio delle prove e verifiche, dovrà comunicare alla Direzione Lavori il nome e la qualifica rivestita dal personale addetto alle prove e verifiche di cui sopra, compreso il Responsabile delle prove stesse, che dovrà avere una comprovata esperienza decennale, nonché la data di inizio delle stesse.

4. Entro la data prevista per l'ultimazione dei relativi lavori o della relativa fase funzionale d'appalto, l'Appaltatore consegnerà alla Direzione Lavori la "Relazione delle prove e verifiche" inerenti alle prestazioni completate, firmata dal Responsabile tecnico delle prove stesse, nonché la "Dichiarazione di Completamento" con relativa richiesta di accertamento di cui al precedente art. 24. Per gli Impianti SCMT la documentazione di completamento dell'impianto dovrà essere integrata anche della relativa "Dichiarazione di Conformità" della configurazione sw, del "Safety Case" di Applicazione Specifica e della "Base Dati di configurazione", con la corrispondente certificazione conforme a quanto prescritto in materia dalle vigenti Normative, fatte salve le certificazioni che non possono essere emesse relative alle verifiche sugli eventuali enti di piazzale non ancora disponibili, per incompatibilità con l'Esercizio, ma che comunque dovranno essere consegnate entro la data di emissione del Verbale di Ultimazione dei lavori, di cui al successivo punto 10.

5. La Direzione Lavori provvederà, con il supporto dell'Appaltatore, all'esecuzione delle prove e verifiche di competenza per l'accertamento dell'effettivo completamento, da parte dell'Appaltatore, dei lavori o della fase funzionale d'appalto.
6. In caso di riscontrate deficienze, il Direttore dei Lavori ne darà comunicazione con Ordine di Servizio all'Appaltatore, il quale dovrà provvedere ad eliminarle nel minor tempo possibile, a sua cura ed onere e a darne comunicazione scritta, indicando la data di ultimazione del ripristino.
7. La Direzione dei Lavori provvederà a redigere quindi, previa constatazione dell'avvenuto completamento dei lavori da parte dell'Appaltatore, l'apposito "verbale di completamento" dei lavori o della fase funzionale d'appalto.
8. Per gli impianti tecnologici sottoposti alle verifiche da parte del Soggetto Tecnico previsto dalla Disposizione RFI n. 16 del 12 agosto 2003 (**allegato n. 35.1**), questi effettuerà le proprie attività ed i propri controlli, prescritti dalle Disposizioni e dalle Procedure in vigore di RFI, successivamente alla emissione del "verbale di completamento".

Nel caso in cui:

- l'esito delle verifiche sia negativo (anomalie che inficiano la sicurezza o la regolarità di esercizio) l'Impianto verrà respinto e la D.L. provvederà a darne comunicazione all'Appaltatore tramite Ordine di Servizio. In tal caso, l'Appaltatore provvederà ad emettere e sottoscrivere l'annullamento della "Dichiarazione di Conformità" e della "Dichiarazione di Completamento" e procederà alla eliminazione di dette anomalie. Di conseguenza verrà annullato anche il "verbale di completamento" e, ai fini della verifica del rispetto dei termini utili, generali o parziali, indicati all'art. 24, si farà riferimento alla data del nuovo "verbale di completamento" che sarà emesso alla conclusione dei lavori conseguenti l'eliminazione delle anomalie riscontrate,

all'aggiornamento della documentazione, alla implementazione del software ed alla emissione della nuova "release";

- l'esito delle verifiche sia positivo o siano state riscontrate anomalie che non inficiano la sicurezza o la regolarità di esercizio, l'Impianto verrà accettato, fermo restando che l'Appaltatore dovrà provvedere alla eliminazione di dette anomalie, al fine di garantire:
 - a) la rispondenza degli Interventi alle specifiche tecniche contenute negli allegati alla Convenzione e nella Progettazione dell'Appaltatore;
 - b) l'assenza di vizi, difetti, difformità, mancanze di qualità o malfunzionamenti ed inconvenienti di qualsiasi genere.

In tal caso, il Soggetto Tecnico provvederà ad emettere e sottoscrivere la "Certificazione delle Dichiarazioni di Conformità e Completamento".

9. Contestualmente alla emissione del "verbale di completamento" o della "Certificazione delle Dichiarazioni di Conformità e Completamento", per gli impianti tecnologici sottoposti a verifiche del Soggetto Tecnico, la Direzione dei Lavori comunicherà all'Appaltatore la nomina della Commissione di Verifica Tecnica di "Ferrovie".

10. La Commissione di Verifica Tecnica di "Ferrovie" provvederà, con il supporto dell'Appaltatore, all'esecuzione delle prove e verifiche sugli impianti.

In caso di riscontrate deficienze, il Direttore dei Lavori ne darà comunicazione con Ordine di Servizio all'Appaltatore, il quale dovrà provvedere ad eliminarle nel minor tempo possibile, a sua cura ed onere e a darne comunicazione scritta, indicando la data di ultimazione del ripristino.

La Direzione Lavori, a decorrere dalla data in cui sarà pervenuta la comunicazione scritta dell'Appaltatore dell'avvenuta eliminazione delle eventuali deficienze provvederà, verificata l'effettiva eliminazione delle stesse, a redigere il "Verbale di Ultimazione" dei lavori o della

fase funzionale d'appalto.

11. Nel Verbale di Ultimazione dei lavori o della fase funzionale d'appalto dovranno, fra l'altro, indicarsi i giorni di eventuale ritardo impiegati dall'Appaltatore rispetto al relativo termine utile previsto al precedente art. 24, tenuto conto delle eventuali sospensioni e proroghe concesse, considerando che il tempo consunto per il compimento è costituito da quello intercorrente tra la data stabilita nel verbale di consegna e la data della relativa Dichiarazione di Completamento dei lavori o della fase funzionale d'appalto, aumentato del tempo utilizzato dall'Appaltatore per eliminare le eventuali deficienze riscontrate.

12. P.m.

13. I Verbali di ultimazione dovranno essere sottoscritti, previo apposito invito, dall'Appaltatore, il quale avrà diritto ed onere di formulare riserve in merito ai fatti ivi rappresentati, nel rispetto di quanto previsto all'art. 35 delle "C.G.C."

14. La data di ultimazione dell'Appalto coinciderà con la data indicata nel verbale di ultimazione dei lavori relativi all'ultima opera o parte d'opera o all'ultima fase funzionale in cui si articola l'appalto.

15. Dalla data di ultimazione dei lavori relativi all'ultima opera o parte d'opera o all'ultima fase funzionale d'appalto, risultante dal relativo Verbale di ultimazione, avrà inizio il periodo di manutenzione ai sensi dell'art. 27 delle Condizioni Generali, che avrà durata sino alla data di approvazione del certificato di collaudo.

16. L'Appaltatore è tenuto a dare l'assistenza necessaria di strumentazione e di personale per le prove e verifiche che dovranno essere effettuate da "Ferrovie". Gli oneri relativi all'esecuzione di dette prove e verifiche, compresi quelle per il personale e gli strumenti dell'Appaltatore, sono a completo carico dell'Appaltatore stesso, essendo pure essi compresi e compensati nell'importo d'appalto.

17. L'eventuale prolungamento dei tempi di espletamento delle attività della CVT di

“Ferrovie” non autorizza l’Appaltatore a chiedere compensi di nessun tipo.

18. Nel caso in cui “Ferrovie” dovesse procedere alla spunta sistematica dell’intero impianto, tutti gli oneri che ne deriveranno saranno a completo carico dell’Appaltatore e verranno addebitati nei modi d’uso presso “Ferrovie”.

ARTICOLO 27

ASSISTENZA ALL’ESERCIZIO

p.m.

ARTICOLO 28

MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI E DELLE OPERE

1. Periodo di Manutenzione degli impianti

A decorrere dalla data di attivazione all’esercizio delle singole fasi per l’impianto Tecnologico Innovativo in oggetto, inizia il Periodo di Manutenzione, ogni Periodo di Manutenzione degli Impianti Tecnologici Innovativi durerà fino all’attivazione della fase successiva con un massimo di 4 (quattro) anni.

2. Attività a carico dell’Appaltatore

Nel corso del Periodo di Manutenzione l’Appaltatore è tenuto ad effettuare a propria cura e spese:

- a) limitatamente agli Impianti Tecnologici Innovativi:
 - prestare - a suo completo carico e onere - i servizi di manutenzione e di riparazione dell’hardware e del software, l’assistenza sistemistica, nonché quant’altro necessario, ivi comprese le sostituzioni dei materiali di ricambio e di consumo degli Impianti Tecnologici Innovativi, al fine di eliminare vizi, difetti e/o difformità, e/o mancanze di qualità, e/o malfunzionamenti e/o mancato rispetto dei Requisiti RAM delle parti degli Impianti Tecnologici Innovativi ultimate (vale a dire di cui è stata certificata l’ultimazione) e per gli interi Impianti Tecnologici Innovativi stessi;

- assicurare una supervisione remota continuativa degli Impianti Tecnologici Innovativi, o delle parti ultimate, da effettuare presso gli stabilimenti dell'Appaltatore mediante la costituzione di un centro di Supervisione Remota Continuativa;
 - far sì che i tecnici dell'Appaltatore presenti presso il centro di Supervisione Remota Continuativa abbiano le conoscenze e le competenze tecniche di dettaglio di ogni singola parte funzionale degli Impianti Tecnologici Innovativi e possano intervenire in loco entro il più breve tempo possibile e, comunque, entro 24 ore dall'invio della richiesta scritta del Committente;
 - fornire al Committente tutti i materiali di ricambio e di consumo necessari a coprire tutti i fabbisogni relativi agli interventi di mantenimento in efficienza nel Periodo di Manutenzione che il Committente dovrà eseguire in base ai Manuali di Manutenzione degli Impianti Tecnologici Innovativi redatti dall'Appaltatore sulla base del Capitolato Tecnico di Manutenzione (**allegato n. 6**);
 - le attività di Rilevazione dei Requisiti RAM nei termini ed alle condizioni di cui al successivo art.29;
- b) per le altre opere diverse dagli Impianti Tecnologici Innovativi, ogni attività finalizzata al funzionamento ed alla buona conservazione degli impianti.

Nel caso di mancato adempimento da parte dell'Appaltatore a uno o più degli impegni indicati nel presente articolo, sarà considerato come mancata manutenzione tutto il periodo temporale durante il quale perdura il mancato adempimento da parte dell'Appaltatore; detto periodo temporale viene indicato in giorni naturali, anche se protratto per un periodo inferiore a 24 ore.

Per ogni giorno di mancata manutenzione l'Appaltatore incorrerà nella penale prevista in apposito atto separato richiamato dall'art. 25 della presente Convenzione.

3. Attività a carico del Committente

Nel corso del Periodo di Manutenzione il Committente si impegna a:

- a) eseguire, con l'impiego di proprio personale appositamente addestrato dall'Appaltatore, gli interventi di mantenimento in efficienza degli Impianti Tecnologici Innovativi specificatamente previsti nei Manuali di Manutenzione, secondo termini e modalità ivi indicati;
- b) fornire i materiali di consumo, con esclusione di quelli degli Impianti Tecnologici Innovativi;
- c) istituire il Registro di Manutenzione nel quale riportare, in ordine cronologico, le attività eseguite dal proprio personale e/o dall'Appaltatore conformemente ai Manuali di Manutenzione, nonché le segnalazioni di eventuali malfunzionamenti, vizi, difetti e/o difformità, e/o mancanze di qualità riscontrati.

Sarà facoltà dell'Appaltatore, previo preavviso scritto di 48 ore, prendere visione del Registro di Manutenzione – ovvero presenziare direttamente alle operazioni espletate dal personale del Committente - onde verificare la conformità delle attività espletate da questi ultimi rispetto ai Manuali di Manutenzione.

In caso di eventuali difformità delle attività espletate dal personale del Committente rispetto ai Manuali di Manutenzione, tali difformità dovranno essere comunicate per iscritto dall'Appaltatore al Committente – unitamente alle misure da assumersi per ripristinare la conformità ai Manuali di Manutenzione - entro le 48 ore successive alla presa visione del Registro di Manutenzione, fermo restando che qualunque sia la difformità segnalata la stessa non potrà comportare alcuna diminuzione degli obblighi o delle garanzie assunti dall'Appaltatore con il presente contratto, ovvero riconoscimento di compensi, indennizzi o risarcimenti a qualsiasi titolo maturati.

ARTICOLO 29

RILEVAZIONE DEI REQUISITI RAM

1. Rilevazione dei Requisiti RAM e Certificato di Fine Rilevamento

1. In aggiunta alle attività di cui al precedente art. 28, durante il Periodo di Manutenzione degli Impianti Tecnologici Innovativi le Parti procederanno congiuntamente, con le modalità ed i termini di cui al precedente art.17bis, al rilevamento di un “Primo Periodo di Rilevamento dei Requisiti RAM” al fine della verifica del loro raggiungimento e mantenimento. Tale periodo di Primo Rilevamento ha una durata 12 mesi.

2. I Requisiti RAM rilevati sugli Impianti Tecnologici Innovativi dovranno essere migliori o almeno uguali a quelli indicati negli **allegati n. 34** alla presente Convenzione.

3. Entro 60 (sessanta) giorni dal termine del Primo Periodo di Rilevamento dei Requisiti RAM sugli Impianti Tecnologici Innovativi, sempre che i Requisiti RAM sopra prescritti risultino rispettati, verrà rilasciato dal Committente il “Certificato di Fine Rilevamento Requisiti RAM”.

2. Mancato raggiungimento dei Requisiti RAM

1. Nel caso di mancato raggiungimento dei Requisiti RAM rispetto a quelli indicati al precedente art.17bis, ferma restando l'applicazione delle penalità contrattualmente previste, il Certificato di Fine Rilevamento Requisiti RAM non verrà rilasciato e saranno indicati dal Committente all'Appaltatore, per iscritto, i Requisiti RAM dei componenti degli Impianti Tecnologici Innovativi che risulteranno non rispettati. In tal caso, l'Appaltatore dovrà, entro il termine assegnatogli dal Committente, introdurre a sua cura e spese le modifiche necessarie affinché i Requisiti RAM possano essere raggiunti. Le modifiche da introdurre dovranno essere preventivamente comunicate dall'Appaltatore al Committente e da questi approvate. Nessuna modifica potrà essere introdotta senza il preventivo consenso del Committente. L'accettazione da parte del Committente delle modifiche proposte

dall'Appaltatore non limita in alcun modo la piena ed esclusiva responsabilità dell'Appaltatore stesso circa l'idoneità e l'utilità delle modifiche e non comporta in alcun modo assunzione di corresponsabilità da parte del Committente.

2. A seguito dell'effettuazione delle modifiche, il Committente assegnerà all'Appaltatore un "Secondo Periodo di Rilevamento dei Requisiti RAM" della durata 6 mesi, a decorrere dal completamento delle suddette modifiche.

Durante tale Secondo Periodo di Rilevamento dei Requisiti RAM si provvederà alla continuazione dei rilevamenti per il componente dell'Impianto Tecnologico Innovativo che non abbia raggiunto il valore prescritto, mentre per i rimanenti componenti continueranno a valere i rilevamenti precedentemente effettuati. Il Committente si riserva tuttavia la facoltà di continuare i rilevamenti dei Requisiti RAM anche per i restanti componenti di impianto i cui requisiti siano risultati già raggiunti, qualora ci siano motivi per ritenere che le modifiche da introdursi possano influenzare negativamente gli altri Requisiti RAM.

Entro 60 (sessanta) giorni dal termine del Secondo Periodo di Rilevamento dei Requisiti RAM, sempreché nel frattempo tali Requisiti siano stati raggiunti, verrà rilasciato dal Committente il previsto "Certificato di Fine Rilevamento dei Requisiti RAM".

3. Qualora al termine del Secondo Periodo di Rilevamento dei Requisiti RAM, nonostante le modifiche apportate, anche uno solo di tali Requisiti non fosse stato raggiunto, l'Appaltatore, ferma restando l'applicazione delle penalità contrattualmente previste, sarà tenuto a provvedere a sua cura e spese alla sostituzione e/o alla riparazione del materiale viziato e/o difettoso e/o difforme e/o privo delle qualità previste e/o malfunzionante, così come previsto nel Piano di Gestione delle Clausole RAM, e a prestare - a sua cura e spese e con la massima tempestività - l'assistenza tecnica necessaria ad assicurare comunque il raggiungimento di tutti i Requisiti RAM.

Qualora al termine del Secondo Periodo di Rilevamento dei Requisiti RAM, nonostante le

modifiche apportate, il numero dei Guasti Rilevati sia superiore del 30% (trenta per cento) rispetto al numero dei Guasti Attesi, ferma restando l'applicazione delle penalità contrattualmente previste, l'Appaltatore sarà obbligato a provvedere - a sua cura e spese - alla sostituzione completa delle parti degli Impianti Tecnologici Innovativi che non abbiano raggiunto tale requisito, entro il termine assegnatogli dal Committente.

4. Resta inteso che, qualora fosse assegnato dal Committente il sopraindicato "Secondo Periodo di Rilevamento dei Requisiti RAM", gli obblighi dell'Appaltatore e quelli del Committente di cui al precedente art. 28 si estenderanno anche a tale "Secondo Periodo di Rilevamento", senza che l'Appaltatore per questo possa pretendere compensi, indennizzi o risarcimenti a qualsiasi titolo.

5. Le disposizioni di cui ai precedenti punti 2., 3. e 4. troveranno applicazione nel caso in cui fosse necessario assegnare all'Appaltatore ulteriori "Periodi di Rilevamento dei Requisiti RAM" per mancato raggiungimento di tali Requisiti. Resta inteso che fintantoche non sia verificato il raggiungimento dei Requisiti RAM l'Opera non potrà essere considerata ultimata ai sensi del successivo art. 30.

ARTICOLO 30

ULTIMAZIONE DELL'OPERA

Completate regolarmente tutte le attività di:

- i) Ultimazione dei lavori, di cui al precedente art. 26.10;
- ii) Manutenzione degli impianti e delle opere, di cui al precedente art. 28;
- iii) Rilevamento dei Requisiti RAM, di cui al precedente art. 29;
- iv) Sostituzione e/o riparazione necessaria o opportuna per completare e consegnare l'Opera eseguita e realizzata a Perfetta Regola d'Arte,

il Committente, su richiesta dell'Appaltatore e previa constatazione della regolare esecuzione di quanto precede, provvederà ad emettere apposito "Verbale di Ultimazione

dell'Opera”.

Se la constatazione avrà avuto esito positivo la data di Ultimazione dell'Opera coinciderà con quella richiesta dall'Appaltatore, risultante dal Verbale di Ultimazione. Nel caso in cui detta constatazione non abbia avuto esito positivo il Verbale di Ultimazione dell'Opera non verrà emesso dal Committente fino alla data in cui non verrà constatato che l'Appaltatore - anche sulla base delle eventuali istruzioni impartitegli dal Committente - abbia provveduto a completare tutte le prestazioni oggetto del presente articolo.

ARTICOLO 31

GARANZIA DI ASSENZA VIZI, DIFETTI O DIFFORMITÀ E DI BUON FUNZIONAMENTO

1. Garanzia di assenza vizi e di buon funzionamento

Indipendentemente dall'esito positivo del Collaudo di cui al successivo art. 33 e di ogni verifica, ispezione, controllo e/o attività effettuati dal Committente, e fermo ed impregiudicato l'obbligo dell'Appaltatore di completare e consegnare l'Opera realizzata a Perfetta Regola d'Arte, l'Appaltatore garantisce:

- a) che l'Opera e ogni suo componente è esente da vizi, difetti, difformità o mancanze di qualità che la rendano non conforme a quanto previsto nel presente contratto o che la rendano inidonea all'uso a cui è destinata o che ne diminuiscano il valore o che ne pregiudichino il buon funzionamento prestazionale e che l'Opera, e ogni suo componente, è dotata di tutte le qualità previste dal presente contratto,
- b) il buon funzionamento degli Impianti Tecnologici Innovativi e di ogni loro componente, anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 1512 Codice Civile, ivi compresa in particolare la conformità ed idoneità a rispettare e mantenere i Requisiti RAM indicati nella presente Convenzione.

2. Durata della garanzia di assenza vizi e di buon funzionamento

1. La durata della garanzia di assenza vizi e difetti, così come della garanzia di buon funzionamento indicate al precedente punto 1. è fissata per gli Impianti Tecnologici Innovativi in 4 (quattro) anni a decorrere dalla fine del Periodo di Manutenzione degli Impianti Tecnologici Innovativi stessi. Per le parti dell'Opera riparate o sostituite il suddetto periodo di garanzia decorre dall'avvenuta riparazione e sostituzione.

2. In deroga a quanto previsto da ogni diversa disposizione di legge la denuncia dei vizi, difetti o difformità, mancanze di qualità, anormalità di funzionamento e/o malfunzionamenti dell'Opera (e/o dei materiali) dovrà essere effettuata dal Committente entro 12 (dodici) mesi dall'avvenuto loro accertamento.

3. Estensione della durata della garanzia

Nel caso di inattività degli Impianti Tecnologici Innovativi e/o del mancato funzionamento di parte degli impianti costituenti l'Opera di durata complessivamente superiore a 360 (trecentosessanta) ore derivanti dal verificarsi di vizi, difetti, difformità, mancanze di qualità, anormalità di funzionamento e/o cattivo funzionamento, verificatisi nel periodo di garanzia di cui al precedente punto 2.1, tale periodo sarà aumentato di un numero di ore pari a quelle di inattività.

4. Interventi a carico dell'Appaltatore nel periodo di garanzia

In via esemplificativa e senza che ciò possa limitare il contenuto e/o gli effetti della garanzia di cui al presente articolo, si conviene quanto segue.

1. Interventi in garanzia in caso di vizi che determinino un superamento dei Requisiti RAM degli Impianti Tecnologici Innovativi

a) Durante il periodo di garanzia di cui al precedente punto 2.1, come eventualmente esteso per effetto di quanto previsto al precedente punto 3, l'Appaltatore è tenuto ad eseguire tutti gli interventi di manutenzione, riparazione e sostituzione - non rientranti negli interventi di manutenzione programmata (ordinaria e ciclica) previsti nel Manuale di

Manutenzione che saranno eseguiti dal Committente - bensì dovuti a vizi, difetti, difformità e/o mancanze di qualità, e/o malfunzionamenti degli Impianti Tecnologici Innovativi, ovvero di singoli componenti, che determinino un superamento dei Requisiti RAM indicati nel presente contratto.

b) Tali interventi saranno eseguiti dall'Appaltatore a propria cura e spese, con riferimento sia alla fornitura di materiali sia alla prestazione di mano d'opera, e dovranno essere ultimati nel minor tempo possibile. A tal fine l'Appaltatore si impegna a fornire e a mettere a disposizione del Committente, a propria cura e spese, tutti i mezzi e le risorse necessari, nonché tutto il personale occorrente e con qualità e capacità tecniche adeguate, e ad effettuare tali interventi nel minor tempo possibile.

c) A tal fine l'Appaltatore dovrà costituire presso il proprio stabilimento e/o presso gli stabilimenti dei sub-fornitori una sufficiente scorta di materiali idonei a coprire tutti i fabbisogni per gli interventi in garanzia.

d) Resta inteso che gli oneri per l'esecuzione dei suddetti interventi in garanzia, durante il periodo di garanzia di cui al precedente punto 2.1, come eventualmente esteso per effetto di quanto previsto al precedente punto 3, saranno a totale carico dell'Appaltatore, essendo tali oneri compresi e compensati nell'importo dell'Appalto.

2. p.m.

3. Facoltà del Committente

Durante il periodo di garanzia di cui al precedente punto 2.1 come eventualmente esteso per effetto di quanto previsto al precedente punto 3, è facoltà del Committente provvedere direttamente - o tramite terzi - alla riparazione e/o rimessa in efficienza degli Impianti Tecnologici Innovativi, e/o di suoi componenti, addebitandone il costo all'Appaltatore, salvo comunque il diritto del Committente al risarcimento del maggior danno subito.

ARTICOLO 32

**ASSISTENZA TECNICA A “VITA INTERA” DEGLI IMPIANTI
TECNOLOGICI INNOVATIVI**

Con il presente contratto, l'Appaltatore si obbliga ad eseguire le attività di assistenza tecnica a Vita Intera degli Impianti Tecnologici Innovativi secondo gli Accordi Quadro per i servizi di assistenza tecnica per le varie tecnologie (ACC, SCMT, SCC, SSC) in essere al momento della scadenza del periodo di garanzia, di cui al precedente articolo 31.

ARTICOLO 33

COLLAUDO

33.1 Entro un anno dalla data di Ultimazione dell'Opera (vedi precedente art.30) il Committente procederà al collaudo generale dell'Opera in conformità a quanto previsto dagli artt. 48 e ss. delle “Condizioni Generali”.

33.2 “Ferrovie” nomina il Collaudatore o la Commissione di Collaudo con facoltà di procedere a verifiche in corso d'opera.

ARTICOLO 34

**RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER GRAVI INADEMPIMENTI E
IRREGOLARITÀ**

34.1 Ferma la clausola risolutiva espressa di cui all'art. 60 delle “Condizioni Generali”, costituisce motivo di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 codice civile anche il ritardo dell'Appaltatore nella redazione della Progettazione Esecutiva e/o nell'esecuzione dei lavori tali da compromettere il rispetto dei termini contrattuali, previa diffida ai sensi dell'art. 33 delle “Condizioni Generali” e sempre che l'Appaltatore non si sia adeguato alle disposizioni di “Ferrovie” entro il termine assegnatogli, comunque non inferiore a quindici giorni.

34.2 “Ferrovie” ha, inoltre, facoltà di risolvere il contratto quando accerti comportamenti dell'Appaltatore concretizzanti gravi inadempimenti alle obbligazioni

contrattuali (tra cui la mancata stipula delle polizze assicurative e il mancato rispetto delle prescrizioni in materia di proprietà intellettuale previste dalla presente Convenzione) tali da compromettere la buona riuscita dei lavori e dell'opera, previa diffida ai sensi dell'art. 33 delle "Condizioni Generali" e sempre che l'Appaltatore non abbia fornito nel termine assegnatogli idonee giustificazioni.

34.3 Costituisce grave inadempimento l'omesso pagamento da parte dell'Appaltatore nei confronti delle maestranze, anche diverse da quelle impegnate nella realizzazione dei lavori oggetto del presente contratto, di salari, contributi e relativi accessori.

34.4 Nei casi di cui ai punti 1, 2 e 3 del presente articolo la risoluzione si verifica di diritto, nel momento in cui "Ferrovie" dichiara all'Appaltatore, a mezzo di lettera raccomandata a.r., che intende valersi della clausola risolutiva.

34.5 Qualora in corso di esecuzione del contratto venga meno uno dei requisiti di carattere generale richiesti per la partecipazione alla gara, "Ferrovie" è in facoltà di risolvere il contratto.

In tal caso, l'Appaltatore avrà diritto al pagamento del solo valore delle opere già eseguite e al rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione del rimanente, nei limiti delle utilità conseguite da "Ferrovie".

La risoluzione si verifica di diritto, nel momento in cui "Ferrovie" dichiara all'Appaltatore, a mezzo di lettera raccomandata a.r., che intende valersi della clausola risolutiva.

ARTICOLO 35

CASI PARTICOLARI DI RECESSO DAL CONTRATTO

Recesso in fase progettuale.

In caso di mancata approvazione del progetto esecutivo redatto dall'Appaltatore, troverà applicazione quanto previsto dalla presente Convenzione e dall'art. 20, c.6, "C.G.C.".

ARTICOLO 36

DOMICILIO

Agli effetti contrattuali e giudiziari, l'Appaltatore dichiara il proprio domicilio in 17047 Vado Ligure (SV), Via Tecnomasio n.2 con l'intesa che ove questo venisse a mancare, il domicilio si intenderà trasferito presso il Municipio di Savona, salva l'applicazione dell'art. 4.3 delle "Condizioni Generali".

L'Appaltatore dichiara che il proprio domicilio fiscale è in 17047 Vado Ligure (SV), Via Tecnomasio n.2 che gli è stato attribuito il Codice Fiscale n. 00839490158, Partita IVA n. 01271120097.

"Ferrovie" - la cui denominazione anagrafica tributaria è "RFI - Rete Ferroviaria Italiana Società per Azioni" - dichiara il proprio domicilio fiscale in Roma - Piazza della Croce Rossa n. 1 - c.a.p. 00161; la Partita I.V.A. n. 1008081000 e il Codice Fiscale n. 01585570581.

ARTICOLO 37

TRASPARENZA DEI PREZZI – AUDITING

L'Appaltatore espressamente ed irrevocabilmente:

- a) dichiara che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione del presente contratto;
- b) dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno direttamente o attraverso Imprese collegate o controllate, somme e/o altri corrispettivi a titolo di intermediazione o simili e comunque volte a facilitare la conclusione del contratto stesso;
- c) si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme finalizzate a facilitare e/o a rendere meno onerosa l'esecuzione e/o la gestione del presente contratto rispetto agli obblighi in esso assunti né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini.

Nel caso in cui risultasse non conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai

sensi del precedente capoverso, ovvero l'Appaltatore non rispettasse gli impegni e gli obblighi ivi assunti per tutta la durata del presente contratto, lo stesso si intenderà automaticamente risolto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 Cod. Civ., per fatto e colpa dell'Appaltatore, che sarà conseguentemente tenuto al risarcimento di tutti i danni derivanti dalla risoluzione e cancellato dall'albo fiduciario, ove esistente.

L'Appaltatore si obbliga a tenere una contabilità separata di quanto attinente al presente contratto, ordinata in conformità agli schemi che gli verranno trasmessi da “Ferrovie” e documentata ai sensi di legge ed a consentire in ogni momento idonee verifiche da parte di “Ferrovie” stessa e/o da soggetto terzo da questa incaricato, presso i propri uffici, impianti o cantieri. A tal fine si obbliga a mettere a disposizione di “Ferrovie” e/o del soggetto da questa incaricato, tutte le volte che ne facesse richiesta, tutte le proprie scritture contabili ed a facilitare in ogni ragionevole misura l'espletamento delle verifiche di cui sopra.

A semplice richiesta di “Ferrovie”, l'Appaltatore si impegna altresì a fornire tutte le notizie relative alle subcommesse aperte o da aprire a carico del contratto con l'indicazione del soggetto responsabile designato.

ARTICOLO 38

IMPEGNO DI RISERVATEZZA

L'Appaltatore si impegna a non rivelare a terzi ed a non usare in alcun modo, per motivi che non siano attinenti alla esecuzione del contratto, le informazioni tecniche relative a procedimenti, disegni, attrezzature, apparecchiature, macchine e quant'altro che vengano messe a sua disposizione da “Ferrovie” o di cui egli stesso venisse a conoscenza in occasione dell'esecuzione del contratto.

L'obbligo di segretezza è per l'Appaltatore vincolante per tutta la durata dell'esecuzione del presente contratto per tutti gli anni successivi alla sua conclusione, fintantoché le informazioni delle quali lo stesso è venuto a conoscenza non siano divenute di dominio

pubblico.

L'Appaltatore è altresì responsabile nei confronti di "Ferrovie" per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, dei propri subaffidatari e degli ausiliari e dipendenti di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti. In caso di inosservanza dell'obbligo di segretezza, l'Appaltatore è tenuto a risarcire a "Ferrovie" tutti i danni che alla stessa dovessero derivare. E' fatto divieto all'Appaltatore di fare o autorizzare che da terzi vengano fatte pubblicazioni sulle progettazioni che l'Appaltatore deve eseguire o avrà compiute.

E' pure fatto divieto all'Appaltatore sia di pubblicare o di far pubblicare da terzi, capitolati, specifiche tecniche, normative, disegni di tipi, schemi, profili o planimetrie che appartengano a "Ferrovie" senza prima avere ottenuto il benestare scritto, sia di comunicare o mostrare a terzi disegni e tipi di "Ferrovie" stesse, tranne che per le necessità derivanti dall'esecuzione delle prestazioni assunte.

ARTICOLO 39

PROPRIETA' DEI DOCUMENTI, LICENZE E BREVETTI

1. Tutti gli studi, disegni, specifiche, calcoli, documenti, elaborati progettuali, nessuno escluso e compresi tutti i documenti di base e tutti i dettagli predisposti dall'Appaltatore nell'ambito delle prestazioni allo stesso affidate, ivi compresi quelli attinenti il settore informatica, rimangono di proprietà di "Ferrovie", la quale potrà utilizzarli anche per la realizzazione di opere ed impianti diversi da quelli in funzione dei quali essi sono stati elaborati.

L'Appaltatore si impegna a conservare nei suoi archivi, a disposizione di "Ferrovie", per un periodo di cinque anni dalla data di ultimazione di tutte le prestazioni oggetto del presente contratto, tutti gli elaborati provvisori e/o definitivi, prodotti e/o accettati nel corso delle prestazioni medesime.

E' fatto espresso divieto all'Appaltatore di cedere a terzi, a qualsiasi titolo, i suddetti documenti.

Parimenti è fatto divieto all'Appaltatore di utilizzare tali documenti per finalità che non siano connesse all'esecuzione del presente contratto.

Qualora l'Appaltatore producesse nuovi prodotti o invenzioni brevettabili, al medesimo verrà riconosciuto il solo diritto di essere "autore", mentre la proprietà e il diritto allo sfruttamento si intendono definitivamente trasferiti a tutti gli effetti a "Ferrovie".

"Ferrovie" si riserva la proprietà di metodiche operative o applicative originali e l'acquisizione dei relativi eventuali brevetti, sia per il conseguimento di fini istituzionali, sia per l'eventuale commercializzazione del prodotto originale realizzato e del bene acquisito senza che ciò determini a favore dell'Appaltatore compensi ed indennità di sorta.

L'Appaltatore si impegna a tenere indenne "Ferrovie" da qualsiasi azione o pretesa fatta valere da terzi per contraffazione o violazione di diritti di brevetto nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente contratto.

2. La titolarità dei diritti di privativa industriale degli apparati costituenti gli Impianti Tecnologici Innovativi nonché degli strumenti sviluppati dall'Appaltatore rimane all'Appaltatore stesso.

L'Appaltatore, per effetto del presente contratto, concede al Committente il diritto d'uso degli Strumenti di Progettazione e degli Strumenti di Simulazione per gli Impianti Tecnologici Innovativi limitatamente al loro utilizzo per la modifica degli Impianti Tecnologici Innovativi stessi oggetto del presente contratto e per tutta la loro Vita Intera.

L'Appaltatore dichiara e garantisce che il Committente, per effetto del presente contratto, ha pertanto il diritto di utilizzare in piena libertà tutta la Progettazione dell'Appaltatore e i relativi disegni e documenti tecnici degli Impianti Tecnologici Innovativi.

Il corrispettivo per l'acquisto da parte del Committente dei suddetti diritti d'uso (tools) e di

privativa industriale (progettazione impiantistica) è compreso e compensato nell'importo dell'appalto.

3. Fermo restando quanto previsto dall'art. 5 delle Condizioni Generali, l'Appaltatore dichiara sin d'ora che ogni contributo comunque fornito nel corso dell'esecuzione del presente contratto, in qualsiasi forma presentato, non viola alcun diritto di proprietà intellettuale altrui né diritti della persona, comunque denominati. Conseguentemente, egli fornisce espressa garanzia, senza limite di tempo, contro ogni possibile pretesa da parte di terzi che assumano essere titolari, licenziatari o comunque detentori di diritti di proprietà intellettuale su quanto comunque realizzato nell'esecuzione del presente contratto.

L'Appaltatore presta analogo garanzia anche contro ogni possibile rivendicazione di terzi che lamentino la lesione di diritti della persona quali, ad esempio, il diritto all'immagine.

Pertanto, l'Appaltatore accetta, irrevocabilmente e perpetuamente, di tenere indenne e manlevata "Ferrovie" da ogni pretesa, richiesta, risarcimento, costo, onere e responsabilità, comprese le spese di gestione amministrativa o di consulenza e legali extragiudiziali ragionevoli, avanzata da terzi a causa delle attività poste in essere in esecuzione del presente contratto o comunque da queste ultime derivanti.

ARTICOLO 40

ANTICIPATA PRESA IN CONSEGNA DELL'OPERA

"Ferrovie" si riserva la facoltà, ricorrendone i presupposti, di prendere in consegna l'opera anteriormente alle operazioni di collaudo, ai sensi dell'art. 48.6 delle "Condizioni Generali".

ARTICOLO 41

CODICE ETICO

L'Appaltatore, nello svolgimento delle attività oggetto del presente contratto, si impegna, anche per i propri amministratori, sindaci, dipendenti e/o collaboratori, ex art. 1381 del Codice Civile, ad attenersi rigorosamente alle norme contenute nel Codice Etico del

Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, quale parte integrante del modello adottato ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 231/01, pubblicato sul sito internet di Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A. www.fsitaliane.it, accettandone integralmente tutti i termini e le condizioni che dichiara di ben conoscere.

In relazione a quanto previsto all'art. 60.1 lett. e) delle "C.G.C.", rimane inteso che, in caso di violazione del suddetto Codice Etico riconducibile alla responsabilità dell'Appaltatore, anche ex art. 1381 c.c., sarà facoltà di "Ferrovie" risolvere, di diritto e con effetto immediato ex art. 1456 del Codice Civile, il presente contratto mediante dichiarazione unilaterale, da comunicare a mezzo lettera raccomandata A.R., fatto salvo, in ogni caso, ogni altro rimedio di legge, ivi incluso il diritto al risarcimento degli eventuali danni subiti.

In tal caso spetterà all'Appaltatore di pretendere esclusivamente il corrispettivo maturato per le prestazioni regolarmente svolte sino alla data di risoluzione.

Fermo restando quanto sopra, resta inteso che l'Appaltatore dovrà manlevare sostanzialmente e processualmente e tenere indenne a prima richiesta e senza eccezioni "Ferrovie" e, per essa, i suoi aventi causa, sindaci, amministratori, dipendenti e/o legali rappresentanti da qualsiasi pretesa, danno e/o richiesta, ivi inclusi i costi legali, che possa essere da terzi avanzata in relazione ad eventuali violazioni del predetto Codice Etico.

ARTICOLO 41 *bis*

CLAUSOLA DI NON GRADIMENTO

"Ferrovie" ha facoltà di richiedere, per giustificati motivi, la sostituzione di uno o più lavoratori indicati dall'Appaltatore nell'elenco delle risorse che prevede di utilizzare nell'appalto ovvero già impiegati nell'esecuzione delle prestazioni oggetto della presente Convenzione, senza che per questo spetti alcuna indennità all'Appaltatore. A puro titolo indicativo costituiscono giustificati motivi: gravi precedenti penali, indisciplina, incapacità, grave negligenza del lavoratore.

L'Appaltatore dovrà procedere alla sostituzione entro il termine indicato nella richiesta di "Ferrovie".

ARTICOLO 42

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1. L'Appaltatore acconsente, ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, al trattamento dei dati personali dai medesimo forniti nell'ambito delle attività di "Ferrovie", nel rispetto del suddetto decreto legislativo e degli obblighi di riservatezza cui è ispirata l'attività di "Ferrovie" sulla base delle informazioni di seguito riportate.

2. Per trattamento di dati personali, ai sensi dell'articolo 4 del citato decreto, s'intende la raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione, diffusione, cancellazione e distruzione di dati anche se non registrati in una banca dati. L'Appaltatore è informato che tali dati verranno trattati per finalità istituzionali, connesse o strumentali all'attività di "Ferrovie", per le quali si indicano a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- dare esecuzione ad obblighi di legge;
- per esigenze di tipo operativo e gestionale;
- per esigenze preliminari alla stipula della presente convenzione e relativi annessi;
- per dare esecuzione alle prestazioni convenute.

3. Il trattamento dei dati avverrà utilizzando strumenti idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza anche automatizzati, atti a memorizzare, gestire e trasmettere i dati stessi.

4. La modalità di trattamento dei dati in argomento può prevedere l'utilizzo di strumenti automatici in grado di collegare i dati stessi anche ai dati di altri soggetti, in base a criteri qualitativi, quantitativi e temporali ricorrenti o definiti di volta in volta.

5. L'Appaltatore è informato altresì che, in relazione ai predetti trattamenti, potranno essere

esercitati i diritti di cui all'art. 7 del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, come di seguito riportati:

- diritto di conoscere, mediante accesso gratuito, l'esistenza di trattamenti di dati che possono riguardarlo;
- diritto di essere informato circa i dati del titolare e circa le finalità e le modalità del trattamento;
- diritto di ottenere senza ritardo, a cura del titolare, ogni informazione riguardante i dati oggetto di trattamento;
- diritto di aggiornamento o rettifica o integrazione dei dati;
- diritto di cancellazione dei dati, trasformazione in forma anonima, blocco dei dati trattati in violazione di legge;
- attestazione che le precedenti operazioni di aggiornamento, rettifica, integrazione, cancellazione, trasformazione, blocco, ove poste in essere sono state portate a conoscenza di coloro ai quali i dati sono stati diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento risulti impossibile o comporti un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato;
- opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che lo riguardano.

ARTICOLO 43

DOCUMENTI FACENTI PARTE DEL CONTRATTO

1. Fanno parte integrante e sostanziale del contratto i documenti elencati nel punto successivo nell'ordine che ne determina la prevalenza, pur se essi non siano allegati alla presente Convenzione in quanto l'Appaltatore, già in fase di formulazione dell'offerta, ne ha preso piena ed approfondita conoscenza, disponendo anche di copia di ciascuno di essi.
2. Elenco dei documenti facenti parte integrante ed essenziale del contratto:
 - 2.1 la presente Convenzione;

- 2.2 Condizioni Generali di Contratto per gli appalti di lavori delle Società del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane (Testo approvato dal Consiglio di Amministrazione di Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A. nella seduta del 31 gennaio 2012) (**allegato 1**);
- 2.3 Elenco Prezzi Unitari offerti dall'Appaltatore (**allegato 2**);
- 2.4 **Capitolati speciali d'appalto (csa):**
 - 2.4.1 “Manuale di Progettazione” (MDP) (**allegato 3.1**);
 - 2.4.1.1 “Prescrizioni per la Progettazione Esecutiva” (**PPP**), (**allegato 3.2**);
 - 2.4.1.2 “Integrazioni e sostituzioni al Manuale di Progettazione (**MDP**)”, (**allegato 3.3**);
 - 2.4.1.3 “Prescrizioni tecniche per la progettazione - Programma lavori” (**allegato 3.4**);
 - 2.4.1.4 “Prescrizioni tecniche per la computazione e salizzazione delle opere” (**allegato 3.5**);
 - 2.4.2 “Capitolato speciale per lavori in presenza dell'esercizio ferroviario, per lavori all'armamento e per lavori agli impianti elettrici e tecnologici” (**allegato 4**);
 - 2.4.3 “Criteri per la redazione della documentazione del Sistema di Gestione Ambientale” (**allegato 5**);
 - 2.4.4 p.m.;
 - 2.4.5 p.m.
 - 2.4.6 “Capitolato Tecnico di Manutenzione” – XXXX 00E97KTES.00.0.8 001 rev. A (**allegato 6**);
 - 2.4.7 “Sistema Segnaletico–Istruzioni per la progettazione e la realizzazione della segnaletica nelle stazioni ferroviarie” (**allegato 7**);
 - 2.4.8 Specifica Tecnica – Elaborati as-built (**allegato 8**);

- 2.5 Elaborati progettuali riportati nell'elenco "Elaborati di Progetto Definitivo",
(**allegato 9**);
- 2.6 Programma dei lavori Contrattuale (**allegato 10**);
- 2.7 Piani di sicurezza di cui al Decreto Legislativo 81/08 s.m.i.;
 - 2.7.1 Piani di sicurezza - Sezione generale (**allegato 11.1**)
 - 2.7.2 Piani di sicurezza - Sezione particolare vol. I (**allegato 11.2**)
 - 2.7.3 Piani di sicurezza - Sezione particolare vol. II (**allegato 11.3**)
 - 2.7.4 Piani di sicurezza - Computo metrico estimativo dei costi della sicurezza
(**allegato 11.4**)
 - 2.7.5 Piani di sicurezza - Fascicolo dell'opera (**allegato 11.5**)
- 2.8 Tariffe di "Ferrovie":
 - 2.8.1 Elenco Tariffe di "Ferrovie" edizione 2012 (**allegato 12**);
- 2.9 Obblighi ed oneri particolari dell'Appaltatore e disposizioni speciali nell'esecuzione dei lavori, (**allegato 13**);
- 2.10 Work Breakdown Structure (WBS a livello Opera), (**allegato 14**);
- 2.11 Programma interruzione e rallentamenti (**allegato 15**);
- 2.12 Rallentamenti "Circolare NDR/ST.MV/009/102 del 01.02.1995 dei Servizi Tecnici
(**allegato 16.1**) e sua parziale modifica con nota DI/DMO/PCC/009/D205 del
27.03.2001 del Direttore Divisione Infrastruttura" (**allegato 16.2**);
- 2.13 Decreto ANSF n. 16/2010: "Norme concernenti i regimi di esecuzione dei lavori
all'infrastruttura ferroviaria e delle attività di vigilanza e di controllo della
stessa"(**allegato 17**);
- 2.14 Disposizione Esercizio RFI n. 17/2011: "Norme concernenti i regimi di esecuzione
dei lavori all'infrastruttura ferroviaria e delle attività di vigilanza e di controllo della
stessa"(**allegato 18**);

- 2.15 p.m.
- 2.16 Prescrizioni per il Sistema di Gestione Salute e Sicurezza nei luoghi di lavoro del CG/Appaltatore secondo i requisiti della norma BS OHSAS 18001- (**allegato 19**);
- 2.17 Prescrizioni per la gestione degli appalti di lavori, manutenzione, opere e forniture in opera sulla base di documenti di pianificazione della qualità - Specifica RFI QUA SP AQ 001 rev. B del 12.06.2002 (**allegato 20**);
- 2.18 Prescrizione di assicurazione qualità per la progettazione in appalto integrato IF SP. AQ.0100.003 B del 7 febbraio 2003 (**allegato 21**);
- 2.19 Specifica per la Redazione - Emissione - Gestione dei Piani di Controllo Qualità (PCQ) IF PPA.0000514 B del 15/12/2009 (**allegato 22**);
- 2.20 Pietrisco per massicciata ferroviaria (Specifica Tecnica RFI DTC INC SP IFS 010 B del 2012) (**allegato 23**);
- 2.21 Frontespizi grafici e standardizzazioni per elaborati di progetto - XXXX 000IFSPMS.00.00 001 rev. D (**allegato 24**);
- 2.22 Prescrizioni per la gestione documentale informatizzata mediante l'uso del sistema "PDM" di ITALFERR nel caso di Appalto Integrato (PPA.0000291) – REV. A del 25.5. 2007(**allegato 25**), completo dei seguenti documenti correlati:
- a) PPA.0000031 – Schema di codifica in grande formato (21 digit);
 - b) PPA.0000037 – Procedura di codifica della documentazione;
 - c) PPA.0000297 - Prescrizioni e supporti informatici;
 - c1) PPA.0000298 - Prescrizioni per la redazione dei documenti in formato Autocad;
 - c2) PPA.0000299 - Prescrizioni per la redazione dei documenti in formato Office e Acrobat;
 - c3) PPA.0000300 - Prescrizioni per la redazione dei documenti in formato

Immagine;

- d) PPA.0000302 - Prescrizioni per la configurazione della postazione client per l'utilizzo del Sistema PDM Italferr da parte dei Soggetti Esterni;
- 2.23** Dichiarazione dell'Appaltatore allegata alla presente Convenzione, rilasciata ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 del c.c. (**allegato 26**);
- 2.24** p.m.;
- 2.25** Elenco Categorie di lavoro, ai fini delle modifiche tecniche, ai sensi dell'art. 36.5 delle Condizioni Generali (**allegato 27**);
- 2.26** p.m.;
- 2.27** Verbale di Consegna materiali per lavori da effettuare tramite terzi – Mod. VC.01 (**allegato 28**);
- 2.28** Verbale di Restituzione dei materiali tolti d'opera – Mod. VR.02 (**allegato 29**);
- 2.29** Verbale di Restituzione dei materiali non utilizzati per lavori effettuati tramite terzi – Mod. VR.01(**allegato 30**);
- 2.30** Procedura Operativa “Gestione materiali provenienti da tolto d’opera” RFI DPR-PD-IFS-004 A del 21.10 2009 (**allegato 31**);
- 2.31** p.m.;
- 2.32** p.m.;
- 2.33** p.m.;
- 2.34** “Pianificazione e Programmazione delle Risorse finalizzate alla Manutenzione ed agli Investimenti -RFI.SQS.PS.IPS.002.A del 28.02.2005 (**allegato 32**);
- 2.35** p.m.;
- 2.36** Elaborati, significativi per progetto SCMT, di progetto definitivo di appalto 2 di Brescia “Realizzazione dell’armamento, degli impianti di trazione elettrica e degli adeguamenti dell’ACEI esistente per la penetrazione urbana della linea AV/AC nel

- Nodo di Brescia e la sistemazione a PRG della Stazione di Brescia” (**allegato 33**);
- 2.37 p.m.:**
- 2.38 Specifiche e procedure impianti SCMT (allegato 34):**
- 2.38.1** Specifiche Requisiti di Sistema SCMT: Volume 1 e appendici SISTEMA
 - 2.38.2** Specifiche Requisiti di Sistema SCMT: Volume 2 e appendici SOTTO SISTEMA DI TERRA
 - 2.38.3** Linee Guida attività SCMT-SST: Progettazione, Realizzazione, Verifiche Tecniche e Assistenza alla MIS (RFI TC.ATC ST CM 07 D05 A);
 - 2.38.4** Rallentamenti (RFI TC.PATC ST CM 02 D30 A00)
 - 2.38.5** Specifica Requisiti Funzionali SCMT (RFI TC.PATC SR IS 13 002 C)
 - 2.38.6** "Distribuzione e attribuzione aree geografiche e Numeri identificativi dei PI (RFI TC.PATC EL CM 02 N01 A)";
- 2.39 Verifiche degli impianti (allegato 35):**
- 2.39.1** Disposizione RFI n. 16 del 12 Agosto 2003;
 - 2.39.2** Procedura attuazione della Disposizione 16/2003 per SCMT;
 - 2.39.3** Istruzione Tecnica IS.46-1971;
 - 2.39.4** Norma Tecnica IS.717-1992;
 - 2.39.5** Norma Tecnica IS.381-1982;
- 2.40** Indici RAM ACC (**allegato 36**);
- 2.41** Prescrizioni Gestione della Manutenzione (RFI DMA PS IFS 003 A del 12/09/02) (**allegato 37**);
- 2.42** Lavori con interferenza sull'esercizio: "Norme applicative per rallentamenti" (R/9905015/P del 20/09/1999) (**allegato 38**);
- 2.43** Disposizione n. 33 del 22/11/2000: Movimentazione delle macchine delle ditte appaltatrici in regime di interruzione (**allegato 39**);

- 2.44 p.m.;
- 2.45 "Procedura per la valorizzazione economica delle interruzioni della circolazione ferroviaria" (RFI DCO PD INF 003 A del 20/09/2006) (**allegato 40**);
- 2.46 "Protocollo di analisi RFI-CNR per la determinazione dell'amianto nel pietrisco di pietre verdi (RFI DPO/SLA SIGS del 05/06/07)" (**allegato 41**);
- 2.47 **Normative di riferimento impianti LFM (allegato 42):**
- 2.47.1 Specifica Tecnica IS 728-1999 - Provvedimenti per la sicurezza elettrica e la messa a terra;
 - 2.47.2 Specifica Tecnica IS 732-2007 - Fornitura SIAP;
 - 2.47.3 Protezione contro le sovratensioni dell'alimentazione impianti IS (RFI/TC.SS/009/523 del 11/12/2002);
 - 2.47.4 "Protezione contro le sovratensioni dei Sistemi di Controllo e di Distanziamento Treni (NT 523 del 03/10/06)";
 - 2.47.5 "Disposizioni integrative per la protezione contro le sovratensioni di apparati e impianti (NT 715 del 22/11/07)" ;
 - 2.47.6 "Circolare RFI per Sistemi Integrati di Alimentazione e Protezione (RFI-DMA\A0011\P\2007\3553 del 03/12/2007)".

La presente convenzione è stipulata in forma digitale, imposta di bollo assolta in forma virtuale.

Roma, 18 dicembre 2013

PER RFI S.P.A.

Ing. Rosanna DEL MASCHIO

PER L'APPALTATORE

Ing. Franco PIETRINI

INDICE

<i>ARTICOLO 1</i>	2
RICHIAMO PREMESSE	2
<i>ARTICOLO 2</i>	2
OGGETTO DEL CONTRATTO DI APPALTO	2
<i>ARTICOLO 3</i>	5
CONDIZIONI PARTICOLARI DI CONTRATTO	5
<i>ARTICOLO 4</i>	6
DIRETTORE DEI LAVORI E GESTIONE TECNICO-AMMINISTRATIVA DEL CONTRATTO	6
<i>ARTICOLO 5</i>	7
RAPPRESENTANTI DELL'APPALTATORE	7
<i>ARTICOLO 6</i>	8
IMPORTO DELL'APPALTO	8
<i>ARTICOLO 7</i>	8
CORRISPETTIVI	8
<i>ARTICOLO 8</i>	11
INVARIABILITÀ DEI PREZZI	11
<i>ARTICOLO 9</i>	11
PAGAMENTI	11
<i>ARTICOLO 10</i>	16
CESSIONE DEI CREDITI	16
<i>ARTICOLO 11</i>	17
CAUZIONE DEFINITIVA	17
<i>ARTICOLO 12</i>	18
POLIZZE ASSICURATIVE	18
<i>ARTICOLO 13</i>	24
SUBAPPALTO E VERIFICHE ANTIMAFIA	24
<i>ARTICOLO 14</i>	32
PIANI DI SICUREZZA E ADEMPIMENTI DELL'APPALTATORE IN MATERIA DI MANODOPERA ED ANTINFORTUNISTICA	32

<i>ARTICOLO 14 BIS</i>	42
GESTIONE AMBIENTALE	42
 <i>ARTICOLO 15</i>	 52
RISERVE DELL'APPALTATORE	52
 <i>ARTICOLO 15 BIS</i>	 53
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ACCORDO BONARIO	53
 <i>ARTICOLO 16</i>	 53
PROGETTAZIONE ESECUTIVA	53
 <i>ARTICOLO 16 BIS</i>	 64
PROJECT DOCUMENT MANAGEMENT (PDM)	64
 <i>ARTICOLO 17</i>	 66
OCCUPAZIONI TEMPORANEE	66
 <i>ARTICOLO 17 BIS</i>	 66
REQUISITI RAM	66
 <i>ARTICOLO 18</i>	 69
VARIANTI IN CORSO D'OPERA - MODIFICHE TECNICHE	69
 <i>ARTICOLO 18 BIS</i>	 73
DIMINUZIONE DEI LAVORI	73
 <i>ARTICOLO 19</i>	 73
PROGRAMMAZIONE ESECUTIVA E CONTROLLO AVANZAMENTO LAVORI	73
 <i>ARTICOLO 20</i>	 81
ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI CON REGOLE DI ASSICURAZIONE QUALITA'	81
 <i>ARTICOLO 20 BIS</i>	 92
MATERIALI	92
 <i>ARTICOLO 20 TER</i>	 96
ADEMPIMENTI DELL'APPALTATORE PER I MATERIALI TECNOLOGICI TOLTI D'OPERA	96
 <i>ARTICOLO 21</i>	 97
BONIFICA DA ORDIGNI ESPLOSIVI	97
p.m.	97
 <i>ARTICOLO 22</i>	 97
DEVIAZIONE DI PUBBLICI SERVIZI	97
p.m.	97

ARTICOLO 23.....	97
PROVE E COLLAUDI STATICI.....	97
p.m.	97
 ARTICOLO 24.....	 97
TERMINI UTILI PER L'ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI E DEI LAVORI - PROROGHE.....	97
 ARTICOLO 25.....	 98
PENALITÀ	98
 ARTICOLO 26.....	 98
CONSTATAZIONE DEL COMPLETAMENTO DEI LAVORI -PROVE E VERIFICHE - VERBALE DI ULTIMAZIONE.....	98
 ARTICOLO 27.....	 103
ASSISTENZA ALL'ESERCIZIO	103
 ARTICOLO 28.....	 103
MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI E DELLE OPERE	103
 ARTICOLO 29.....	 105
RILEVAZIONE DEI REQUISITI RAM.....	106
 ARTICOLO 30.....	 108
ULTIMAZIONE DELL'OPERA	108
 ARTICOLO 31.....	 109
 ARTICOLO 32.....	 111
 ARTICOLO 33.....	 112
COLLAUDO	112
 ARTICOLO 34.....	 112
RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER GRAVI INADEMPIMENTI E IRREGOLARITÀ.....	112
 ARTICOLO 35.....	 113
CASI PARTICOLARI DI RECESSO DAL CONTRATTO.....	113
 ARTICOLO 36.....	 113
DOMICILIO	114
 ARTICOLO 37.....	 114
TRASPARENZA DEI PREZZI - AUDITING	114
 ARTICOLO 38.....	 115
IMPEGNO DI RISERVATEZZA	115

<i>ARTICOLO 39</i>	116
PROPRIETA' DEI DOCUMENTI, LICENZE E BREVETTI	116
<i>ARTICOLO 40</i>	118
ANTICIPATA PRESA IN CONSEGNA DELL'OPERA	118
<i>ARTICOLO 41</i>	118
CODICE ETICO	118
<i>ARTICOLO 42</i>	120
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI	120
<i>ARTICOLO 43</i>	121
DOCUMENTI FACENTI PARTE DEL CONTRATTO	121